

GAZZETTA UFFICIALE

DELLE

COMUNITÀ EUROPEE

14 GIUGNO 1962

EDIZIONE IN LINGUA ITALIANA

5° ANNO N. 45

SOMMARIO

COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

IL CONSIGLIO

COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA

IL CONSIGLIO

Regolamenti

- Regolamento n. 31 (C.E.E.), n. 11 (C.E.E.A.) relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica* 1385/62
- Statuto dei funzionari della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica* 1387/62
- Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità* 1442/62
- Regolamento n. 32 (C.E.C.), n. 12 (C.E.E.A.) relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto della Comunità in esecuzione dell'articolo 12, primo comma dei Protocolli sui privilegi e sulle immunità della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica* 1461/62

COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA**IL CONSIGLIO****COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA****IL CONSIGLIO**

REGOLAMENTI**REGOLAMENTO N. 31 (C.E.E.)
11 (C.E.E.A.)****relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti
della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea
dell'Energia Atomica****IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,
IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,**

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare gli articoli 179, 212 e 215,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica e in particolare gli articoli 152, 186 e 188,

Visto il Protocollo sui privilegi e sulle immunità della Comunità Economica Europea e in particolare gli articoli 6 e 14,

Visto il Protocollo sui privilegi e sulle immunità della Comunità Europea dell'Energia Atomica e in particolare gli articoli 6 e 14,

Viste le proposte presentate dalle Commissioni conformemente alle disposizioni dell'articolo 14 dei Protocolli sui privilegi e sulle immunità della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica,

Visto il parere dell'Assemblea Parlamentare Europea,

Visto il parere della Corte di Giustizia delle Comunità Europee,

Considerando che compete ai Consigli deliberanti all'unanimità di adottare, in collaborazione con le Commissioni e previa consultazione delle altre istituzioni interessate, lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica,

Considerando che questo statuto e questo regime debbono assicurare alle Comunità la collaborazione di agenti dotati delle più alte qualità di indipendenza, competenza, rendimento e integrità assunti secondo una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri delle Comunità e debbono altresì permettere a tali agenti di assolvere le loro funzioni in condizioni atte a garantire il miglior andamento dei servizi,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo unico

Lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica sono determinati dalle disposizioni che figurano in allegato e che costituiscono parte integrante del presente regolamento.

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1962.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1961.

Per i Consigli

Il Presidente

A. MÜLLER-ARMACK

**STATUTO DEI FUNZIONARI
DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA
E
DELLA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA**

INDICE DELLE MATERIE

	Pagina
Titolo I: Disposizioni generali	artt. 1 — 10 1389/62
Titolo II: Doveri e diritti del funzionario	artt. 11 — 26 1391/62
Titolo III: Carriera del funzionario	
Capitolo 1: Assunzione	artt. 27 — 34 1394/62
Capitolo 2: Posizioni	art. 35 1395/62
Sezione 1: Attività di servizio	art. 36 1396/62
Sezione 2: Comando	artt. 37 — 39 1396/62
Sezione 3: Aspettativa per motivi personali ...	art. 40 1396/62
Sezione 4: Disponibilità	art. 41 1397/62
Sezione 5: Congedo per servizio militare	art. 42 1398/62
Capitolo 3: Rapporto informativo, aumento periodico di stipendio e promozione	artt. 43 — 46 1398/62
Capitolo 4: Cessazione definitiva dal servizio	art. 47 1398/62
Sezione 1: Dimissioni	art. 48 1399/62
Sezione 2: Dimissioni d'ufficio	art. 49 1399/62
Sezione 3: Dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio	art. 50 1399/62
Sezione 4: Licenziamento per insufficienza professionale	art. 51 1399/62
Sezione 5: Collocamento a riposo	artt. 52 e 53 1399/62
Sezione 6: Qualifica di funzionario onorario	art. 54 1400/62
Titolo IV: Condizioni di lavoro del funzionario	
Capitolo 1: Durata del lavoro	artt. 55 e 56 1400/62
Capitolo 2: Congedi	artt. 57 — 60 1400/62
Capitolo 3: Giorni festivi	art. 61 1401/62
Titolo V: Trattamento economico e benefici sociali del funzionario	
Capitolo 1: Retribuzione e rimborso spese	
Sezione 1: Retribuzione	artt. 62 — 70 1401/62
Sezione 2: Rimborso spese	art. 71 1403/62
Capitolo 2: Sicurezza sociale	artt. 72 — 76 1403/62
Capitolo 3: Pensioni	artt. 77 — 84 1404/62
Capitolo 4: Ripetizione dell'indebito	art. 85 1406/62
Titolo VI: Regime disciplinare	artt. 86 — 89 1406/62

	Pagina
Titolo VII: Mezzi di ricorso	artt. 90 e 91 1407/62
Titolo VIII: Disposizioni particolari applicabili ai funzionari dei quadri scientifico e tecnico del centro comune per le ricerche nucleari della Comunità Europea dell'Energia Atomica	artt. 92 — 101 1407/62
Titolo IX: Disposizioni transitorie e finali	
Capitolo 1: Disposizioni transitorie	artt. 102 — 109 1409/62
Capitolo 2: Disposizioni finali	art. 110 1412/62
<i>Allegato I</i>	
A — Corrispondenza tra gli impieghi tipo e le carriere in ciascuna delle categorie e nel quadro linguistico di cui all'articolo 5, paragrafo 4, dello statuto	1413/62
B — Corrispondenza tra gli impieghi tipo e le carriere dei funzionari dei quadri scientifico e tecnico del Centro comune per le ricerche nucleari della Comunità Europea dell'Energia Atomica di cui all'articolo 92 dello statuto	1414/62
<i>Allegato II</i> Composizione e modalità di funzionamento degli organi previsti dall'articolo 9 dello statuto	1415/62
<i>Allegato III</i> Procedura di concorso	1417/62
<i>Allegato IV</i> Modalità per la concessione dell'indennità prevista dagli articoli 41 e 50 dello statuto	1419/62
<i>Allegato V</i> Modalità per la concessione dei congedi	1420/62
<i>Allegato VI</i> Modalità per la compensazione e la retribuzione delle ore di lavoro straordinario	1422/62
<i>Allegato VII</i> Disposizioni relative alla retribuzione e ai rimborsi spese	1423/62
<i>Allegato VIII</i> Modalità del regime delle pensioni	1432/62
<i>Allegato IX</i> Procedimento disciplinare	1440/62

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

È funzionario delle Comunità ai sensi del presente statuto chiunque sia stato nominato, alle condizioni in esso previste, ad un impiego permanente presso un'istituzione delle Comunità mediante atto scritto dell'autorità di detta istituzione che ha il potere di nomina.

Salvo contrarie disposizioni, il Comitato economico e sociale, ai fini dell'applicazione del presente statuto, è equiparato alle istituzioni delle Comunità.

Articolo 2

Ogni istituzione determina le autorità che esercitano nel suo ambito i poteri demandati dal presente statuto all'autorità che ha il potere di nomina.

Le autorità che esercitano nei confronti dei funzionari del Comitato economico e sociale i poteri demandati dal presente statuto all'autorità che ha il potere di nomina, sono determinate dal regolamento interno del Comitato.

Articolo 3

L'atto di nomina del funzionario precisa la data di decorrenza della nomina stessa; in nessun caso tale data può essere anteriore a quella dell'entrata in servizio dell'interessato.

Articolo 4

Le nomine e le promozioni devono servire esclusivamente a coprire i posti vacanti, alle condizioni previste dal presente statuto.

Ogni posto vacante in una istituzione è portato a conoscenza del personale dell'istituzione stessa non appena l'autorità che ha il potere di nomina abbia deciso che si deve provvedere a coprire tale posto.

Se non è possibile provvedere a tale vacanza mediante trasferimento, promozioni o concorso interno, essa viene portata a conoscenza del personale delle tre Comunità europee.

Articolo 5

1. Gli impieghi previsti dal presente statuto sono classificati, a seconda della natura e dell'importanza delle funzioni cui corrispondono, in quattro categorie designate in ordine gerarchico decrescente con le lettere A, B, C, D.

La categoria A comprende otto gradi raggruppati in carriere articolate generalmente su due gradi e corrispondenti a funzioni di direzione, e di studio, che richiedono cognizioni di livello universitario o un'esperienza professionale di livello equivalente.

La categoria B comprende cinque gradi raggruppati in carriere articolate generalmente su due gradi e corrispondenti a funzioni di esecuzione e di inquadramento che richiedono cognizioni di livello medio secondario o un'esperienza professionale di livello equivalente.

La categoria C comprende cinque gradi raggruppati in carriere articolate generalmente su due gradi e corrispondenti a funzioni esecutive che richiedono cognizioni di livello medio inferiore o un'esperienza professionale di livello equivalente.

La categoria D comprende quattro gradi raggruppati in carriere articolate generalmente su due gradi e corrispondenti a mansioni manuali o a servizi che richiedono cognizioni di livello elementare, eventualmente completate da nozioni tecniche.

Tuttavia, alle condizioni previste per la revisione del presente statuto e in deroga alle disposizioni che precedono, gli impieghi che richiedono una stessa specializzazione professionale possono costituire quadri comprendenti un certo numero di gradi di una o più delle categorie sopra indicate.

2. Gli impieghi di traduttore e di interprete sono riuniti in un quadro linguistico designato con le lettere L/A e comprendente sei gradi, assimilati ai gradi da 3 a 8 della categoria A e raggruppati in carriere articolate generalmente su due gradi.

3. I funzionari appartenenti a una stessa categoria o quadro sono soggetti rispettivamente a identiche condizioni di assunzione e di sviluppo di carriera.

4. La corrispondenza tra gli impieghi tipo e le carriere è stabilita nella tabella di cui all'allegato I.

Sulla base di questa tabella ogni istituzione, previo parere del comitato dello statuto previsto dall'articolo 10, definisce le funzioni e le attribuzioni di ciascun impiego.

Articolo 6

Una tabella degli organici, allegata alla sezione del bilancio relativa a ciascuna istituzione, fissa per ciascuna categoria e quadro il numero dei posti per ciascun grado in ogni carriera.

Articolo 7

1. L'autorità che ha il potere di nomina assegna ciascun funzionario mediante nomina o trasferimento, nel solo interesse del servizio e prescindendo da considerazioni di cittadinanza, ad un impiego corrispondente al suo grado, nella sua categoria o quadro.

2. Il funzionario può occupare ad interim un impiego di una carriera della sua categoria o quadro superiore alla carriera alla quale appartiene. A decorrere dal quarto mese del suo interim, il funzionario percepisce un'indennità differenziale pari alla differenza tra la retribuzione relativa al suo grado e al suo scatto e la retribuzione corrispondente allo scatto che egli otterrebbe nel grado iniziale se fosse nominato nella carriera in cui assicura l'interim.

L'interim è limitato ad un anno, salvo che serva a sostituire un agente comandato nell'interesse del servizio, o chiamato alle armi o in congedo per malattia di lunga durata, ovvero a permettere all'interessato di svolgere funzioni presso una persona che assolva un mandato previsto dai Trattati che istituiscono le Comunità o presso un presidente eletto di un' istituzione o di un organo delle Comu-

nità o di un gruppo politico dell'Assemblea Parlamentare Europea.

Articolo 8

Il funzionario che sia stato comandato presso un'altra istituzione delle tre Comunità europee, può, allo scadere di un periodo di sei mesi, domandare di essere trasferito in tale istituzione.

Se, d'intesa tra l'istituzione d'origine del funzionario e l'istituzione presso cui è stato comandato, la domanda viene accolta, si considera che il funzionario abbia compiuto la sua carriera comunitaria presso quest'ultima istituzione. Per questo trasferimento, non si applicano le disposizioni finanziarie del presente statuto relativo alla cessazione definitiva dal servizio di un funzionario in una istituzione delle Comunità.

Se la decisione che accoglie questa domanda comporta l'inquadramento in un grado superiore a quello occupato dall'interessato nell'istituzione d'origine, viene assimilata ad una promozione e può intervenire solamente alle condizioni previste dall'articolo 45.

Articolo 9

1. Sono istituiti:

a) presso ciascuna istituzione:

- un comitato del personale, eventualmente diviso in sezioni per ciascuna sede di servizio del personale;
- una commissione paritetica o più se il numero dei funzionari delle sedi di servizio lo richiede;
- una commissione di disciplina o più se il numero dei funzionari nelle sedi di servizio lo richiede;
- eventualmente un comitato dei rapporti;

b) per le Comunità:

- una commissione d'invalidità;

che esercitano le attribuzioni previste dal presente statuto.

2. La composizione e le modalità di funzionamento di questi organi sono determinate da ciascuna istituzione in conformità delle disposizioni dell'allegato II.

L'elenco dei membri che compongono tali organi è pubblicato nel Bollettino mensile del personale delle Comunità.

3. Il comitato del personale rappresenta gli interessi del personale presso l'istituzione e assicura un collegamento permanente tra quest'ultima e il personale. Coopera al buon funzionamento dei servizi, permettendo al personale di manifestare ed esprimere le sue opinioni.

Il comitato porta a conoscenza degli organi competenti dell'istituzione qualsiasi difficoltà di carattere generale riguardante l'interpretazione e l'applicazione del presente statuto. Può essere consultato ogni qualvolta si presentino difficoltà di tale natura.

Il comitato sottopone agli organi competenti dell'istituzione ogni suggerimento relativo all'organizzazione e al funzionamento dei servizi e ogni proposta intesa a migliorare le condizioni di lavoro e, in genere, le condizioni di vita del personale.

Il comitato partecipa alla gestione e al controllo degli organi di carattere sociale creati dall'istituzione nell'interesse del personale. D'intesa con l'istituzione, il comitato può creare servizi di tale natura.

4. Oltre alle funzioni assegnate dal presente statuto, la o le commissioni paritetiche possono esse-

re consultate dall'autorità che ha il potere di nomina o dal comitato del personale su qualsiasi questione di carattere generale che questi ultimi ritengano utile sottoporre al loro esame.

5. Il comitato dei rapporti è chiamato a dare il proprio parere:

a) sulle decisioni da prendere al termine del periodo di prova,

b) sui provvedimenti di licenziamento per insufficienza professionale, e

c) sulla compilazione dell'elenco dei funzionari colpiti da un provvedimento di riduzione d'organico.

Esso cura il coordinamento dei rapporti informativi del personale nell'ambito dell'istituzione.

Articolo 10

È istituito un comitato dello statuto composto, in numero uguale, di rappresentanti delle istituzioni delle Comunità e di rappresentanti dei rispettivi comitati del personale. Le modalità per la composizione del comitato dello statuto sono stabilite d'intesa tra le istituzioni.

Oltre alle funzioni attribuitegli dal presente statuto, tale comitato può formulare proposte per la revisione dello statuto stesso. Il comitato si riunisce su richiesta del suo presidente o di una istituzione o del comitato del personale di una istituzione.

I processi verbali delle deliberazioni di questo comitato sono trasmessi alle autorità competenti.

TITOLO II

DOVERI E DIRITTI DEL FUNZIONARIO

Articolo 11

Il funzionario deve esercitare le sue funzioni e conformare la sua condotta al dovere di servire esclusivamente le Comunità, senza chiedere né accettare istruzioni da alcun governo, autorità, organizzazione o persona estranei alla istituzione di appartenenza.

Senza l'autorizzazione dell'autorità che ha il potere di nomina, il funzionario non può accettare da un governo, né da enti o persone estranei all'istituzione di appartenenza, onorificenze, decorazioni, favori, doni, compensi di qualsiasi natura,

salvo che per servizi resi, sia prima della sua nomina, sia nel corso di un congedo straordinario per servizio militare o nazionale, e a motivo di tali servizi.

Articolo 12

Il funzionario deve astenersi dal compiere qualsiasi atto e, in particolare, dall'esprimere pubblicamente opinioni che possano menomare la dignità della sua funzione.

Non può conservare né assumere, direttamente o indirettamente, nelle imprese soggette al controllo dell'istituzione di appartenenza o ad essa colle-

gate, interessi di natura e di importanza tali da poter compromettere la sua indipendenza nell'esercizio delle proprie funzioni.

Il funzionario che intenda esercitare un'attività esterna anche a titolo gratuito, ovvero assolvere un mandato all'esterno delle Comunità, deve chiederne l'autorizzazione all'autorità che ha il potere di nomina. Questa autorizzazione viene rifiutata quando l'attività o il mandato possono nuocere all'indipendenza del funzionario o pregiudicare l'attività delle Comunità.

Articolo 13

Qualora il coniuge di un funzionario eserciti un'attività lucrativa a titolo professionale, il funzionario deve farne dichiarazione all'autorità che ha il potere di nomina dell'istituzione di appartenenza. Quando tale attività sia incompatibile con quella del funzionario e quando quest'ultimo non sia in grado di garantirne la cessazione entro un dato termine, l'autorità che ha il potere di nomina, previo parere della commissione paritetica, decide se il funzionario debba essere mantenuto nelle sue funzioni, trasferito ad altro impiego o dimesso d'ufficio.

Articolo 14

Il funzionario che nell'esercizio delle sue funzioni debba esprimere un parere su un affare alla cui trattazione o soluzione abbia un interesse personale tale da compromettere la sua indipendenza, è tenuto ad informarne l'autorità che ha il potere di nomina.

Articolo 15

Il funzionario che sia candidato a funzioni pubbliche elettive deve chiedere un'aspettativa per motivi personali per un periodo che non può superare i tre mesi.

L'autorità che ha il potere di nomina prende in esame la situazione del funzionario eletto a tali funzioni. A seconda dell'importanza delle funzioni stesse e dei doveri che esse comportano per il titolare, l'autorità che ha il potere di nomina decide se il funzionario rimane in attività di servizio o debba invece chiedere un'aspettativa per motivi personali. In quest'ultimo caso, l'aspettativa ha una durata pari a quella del mandato del funzionario.

Articolo 16

Dopo la cessazione dal servizio, il funzionario è tenuto ad osservare i doveri di onestà e delica-

tezza nell'accettare determinate funzioni o determinati vantaggi.

Inoltre, ogni istituzione stabilisce, previo parere della commissione paritetica, per quali impieghi i titolari non potranno, per un periodo di tre anni dalla cessazione dal servizio, esercitare attività professionali anche a titolo gratuito, senza assoggettarsi alle disposizioni che seguono.

Nel suddetto triennio, il titolare di uno di questi impieghi deve dichiarare immediatamente alle istituzioni cui ha appartenuto nei tre anni precedenti la cessazione dal servizio, qualsiasi funzione o incarico che fosse chiamato a svolgere.

L'istituzione, previo parere della commissione paritetica, comunica all'interessato, entro un termine massimo di quindici giorni dalla ricezione della dichiarazione dell'interessato, se vieta a quest'ultimo di accettare tale funzione o tale incarico.

Articolo 17

Il funzionario è tenuto ad osservare la massima discrezione su fatti e notizie di qualsiasi natura di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni; non deve in alcun modo comunicare a persona non qualificata ad averne conoscenza, documenti o informazioni non ancora resi pubblici. Anche dopo la cessazione dal servizio egli è tenuto ad osservare tale dovere.

Il funzionario non deve pubblicare, nè far pubblicare, solo o in collaborazione, scritti il cui oggetto riguarda l'attività della Comunità da cui egli dipende, senza autorizzazione della autorità che ha il potere di nomina. L'autorizzazione può essere negata solo quando la pubblicazione prevista sia di natura da compromettere gli interessi delle Comunità.

Articolo 18

I diritti derivanti da lavori fatti dal funzionario nell'esercizio delle sue funzioni appartengono alla Comunità dalla quale dipende il funzionario.

Articolo 19

Senza l'autorizzazione dell'autorità che ha il potere di nomina, il funzionario non può a nessun titolo deporre in giudizio su fatti di cui sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio. L'autorizzazione può essere negata soltanto quando lo richie-

dano gli interessi delle Comunità e semprechè da tale rifiuto non possano derivare conseguenze penali per il funzionario interessato. Anche dopo la cessazione dal servizio il funzionario è tenuto ad osservare tale dovere.

Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai funzionari o ex funzionari chiamati a testimoniare dinanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, o dinanzi alla commissione di disciplina di un'istituzione, in un procedimento che riguardi un agente o un ex agente delle tre Comunità europee.

Articolo 20

Il funzionario deve risiedere nel luogo ove ha sede l'ufficio cui è destinato o a una distanza conciliabile con l'adempimento delle sue funzioni.

Articolo 21

Il funzionario, qualunque sia il suo posto nella gerarchia, deve assistere e consigliare i suoi superiori; è responsabile dell'esecuzione dei compiti che gli sono affidati.

Il funzionario incaricato di provvedere al funzionamento di un servizio è responsabile nei confronti dei propri superiori gerarchici dell'autorità conferitagli e dell'esecuzione degli ordini da lui dati. La responsabilità diretta dei suoi subordinati non lo libera delle sue responsabilità.

Il funzionario, ove consideri un ordine ricevuto irregolare, o ritenga la sua esecuzione suscettibile di determinare inconvenienti gravi, deve, eventualmente per iscritto, esprimere la propria opinione al suo superiore gerarchico. Se quest'ultimo conferma l'ordine per iscritto, il funzionario deve darvi esecuzione, a meno che esso sia contrario alla legge penale.

Articolo 22

Il funzionario può essere tenuto a risarcire, in tutto o in parte, il danno subito dalle Comunità per colpa personale grave da lui commessa nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni.

La decisione motivata è presa dall'autorità che ha il potere di nomina, secondo la procedura prescritta in materia disciplinare.

La Corte di Giustizia delle Comunità Europee ha competenza anche di merito per decidere delle controversie cui possa dar luogo la presente disposizione.

Articolo 23

I privilegi e le immunità di cui godono i funzionari sono attribuiti nell'esclusivo interesse delle Comunità. Fatte salve le disposizioni dei Protocolli sui privilegi e sulle immunità, gli interessati non sono dispensati dall'adempimento dei loro obblighi privati, nè dall'osservanza delle leggi e dei regolamenti di polizia in vigore.

Ogni qualvolta sorga una questione relativa a tali privilegi e immunità, il funzionario interessato è tenuto a darne immediatamente comunicazione all'autorità che ha il potere di nomina.

I lasciapassare previsti nei Protocolli sui privilegi e sulle immunità sono rilasciati ai funzionari dei gradi da A 1 a A 4 e assimilati.

Articolo 24

Ciascuna Comunità assiste il funzionario da essa dipendente, in particolare nei procedimenti a carico di autori di minacce, oltraggi, ingiurie, diffamazioni, attentati contro la persona o i beni di cui il funzionario o i suoi familiari siano oggetto, a motivo della sua qualità e delle sue funzioni.

Essa risarcisce il funzionario dei danni subiti in conseguenza di tali fatti, semprechè egli, intenzionalmente o per negligenza grave, non li abbia causati e non abbia potuto ottenerne il risarcimento dal responsabile.

Articolo 25

Ogni decisione individuale presa in applicazione del presente statuto, deve essere immediatamente comunicata per iscritto al funzionario interessato; quelle prese a suo carico devono essere motivate.

Le decisioni relative alla nomina in prova, alla nomina in ruolo, alla promozione, al trasferimento, alla determinazione della posizione amministrativa e alla cessazione dal servizio di un funzionario devono essere immediatamente affisse nei locali dell'istituzione da cui dipende e sono pubblicate nel Bollettino mensile del personale delle Comunità.

Articolo 26

Il fascicolo personale del funzionario deve contenere:

a) tutti i documenti relativi alla sua posizione amministrativa e tutti i rapporti concernenti la sua competenza, il suo rendimento e il suo comportamento;

b) le osservazioni formulate dal funzionario in merito ai predetti documenti.

Ogni documento deve essere registrato, numerato e classificato senza discontinuità; l'istituzione non può opporre a un funzionario, nè produrre contro di lui documenti di cui alla lettera a) che non gli siano stati comunicati prima dell'inserimento nel fascicolo personale.

La comunicazione di qualsiasi documento è comprovata dalla firma del funzionario interessato, a meno che non venga effettuata a mezzo lettera raccomandata.

Nel fascicolo non può figurare alcuna indicazione relativa alle opinioni politiche, filosofiche o religiose del funzionario.

Per ciascun funzionario può essere tenuto un solo fascicolo personale.

Il funzionario ha diritto, anche dopo la cessazione dal servizio, di prendere visione di tutti i documenti inseriti nel suo fascicolo.

Il fascicolo personale ha carattere riservato e può essere consultato soltanto negli uffici dell'amministrazione. Viene tuttavia trasmesso alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, quando dinanzi ad essa sia presentato un ricorso che riguardi il funzionario.

TITOLO III

CARRIERA DEL FUNZIONARIO

CAPITOLO I

Assunzione

Articolo 27

Le assunzioni debbono assicurare all'istituzione la collaborazione di funzionari dotati delle più alte qualità di competenza, rendimento e integrità, assunti secondo una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri delle Comunità.

I funzionari sono scelti senza distinzione di razza, di religione o di sesso.

Nessun impiego deve essere riservato ai cittadini di un determinato Stato membro.

Articolo 28

Per la nomina a funzionario, occorre possedere i seguenti requisiti:

- a) essere cittadino di uno degli Stati membri delle Comunità, salvo deroga concessa dall'autorità che ha il potere di nomina, e godere dei diritti politici;
- b) essere in regola con le leggi applicabili in materia di obblighi militari;
- c) offrire le garanzie di moralità richieste per le funzioni da svolgere;
- d) aver sostenuto, fatte salve le disposizioni dell'articolo 29, paragrafo 2, un concorso per titoli o per esami o per titoli ed esami, alle condizioni previste dall'allegato III;

e) essere fisicamente idoneo all'esercizio delle funzioni;

f) avere una conoscenza approfondita di una delle lingue delle Comunità e una conoscenza soddisfacente di un'altra lingua delle Comunità nella misura necessaria alle funzioni da svolgere.

Articolo 29

1. Per provvedere ai posti vacanti in un'istituzione, l'autorità che ha il potere di nomina, dopo avere esaminato:

a) la possibilità di promozione e di trasferimento all'interno dell'istituzione;

b) le possibilità di organizzare concorsi interni nell'ambito dell'istituzione;

c) le domande di trasferimento presentate da funzionari di altre istituzioni delle tre Comunità europee;

bandisce un concorso per titoli o per esami, ovvero per titoli ed esami. La procedura di concorso è stabilita nell'allegato III.

Può essere bandito un concorso anche per costituire una riserva ai fini di future assunzioni.

2. Per l'assunzione dei funzionari di grado A 1 e A 2 nonché, in casi eccezionali, per impieghi che richiedano una speciale competenza, l'autorità che ha il potere di nomina può adottare una procedura diversa da quella del concorso.

Articolo 30

Per ogni concorso viene nominata una commissione giudicatrice dall'autorità che ha il potere di nomina. Tale commissione stabilisce l'elenco dei candidati dichiarati idonei.

L'autorità che ha il potere di nomina sceglie in questo elenco il candidato o i candidati che essa nomina ai posti vacanti.

Articolo 31

1. I candidati scelti in tal modo sono nominati:

- funzionari della categoria A o del quadro linguistico: nel grado iniziale della loro categoria o quadro;
- funzionari delle altre categorie:
 - nel grado iniziale corrispondente all'impiego per il quale sono stati assunti.

2. Tuttavia, l'autorità che ha il potere di nomina può derogare alle disposizioni di cui sopra nei limiti:

- a) per i gradi A 1, A 2, A 3 e L/A 3:
 - della metà se si tratta di posti divenuti disponibili,
 - di due terzi se si tratta di posti di nuova istituzione.
- b) per gli altri gradi:
 - di un terzo se si tratta di posti divenuti disponibili,
 - della metà se si tratta di posti di nuova istituzione.

Salvo per il grado L/A 3, questa disposizione si applica per gruppi di sei posti da occupare in ciascun grado.

Articolo 32

Il funzionario assunto viene inquadrato al primo scatto del suo grado.

Tuttavia, l'autorità che ha il potere di nomina, in considerazione della formazione e dell'esperienza professionale specifica dell'interessato, può concedergli un'abbreviazione d'anzianità in tale grado;

l'abbreviazione non può superare 72 mesi nei gradi da A 1 a A 4, L/A 3 e L/A 4 e 48 mesi negli altri gradi. Nessuna abbreviazione può essere concessa nei gradi iniziali delle categorie A, B, C, D e del quadro linguistico.

Articolo 33

Prima della nomina, il candidato prescelto è sottoposto a una visita del medico di fiducia dell'istituzione per accertare se soddisfi alle condizioni richieste dall'articolo 28 lettera e).

Articolo 34

1. I funzionari, ad eccezione di quelli dei gradi A 1 e A 2, devono compiere un periodo di prova di sei mesi prima di essere nominati in ruolo dall'autorità che ha il potere di nomina.

2. Almeno un mese prima della scadenza del periodo di prova, viene compilato un rapporto sulle capacità dell'interessato ad espletare i compiti corrispondenti alle sue funzioni, nonché sul suo rendimento e comportamento in servizio. Tale rapporto viene comunicato al funzionario in prova il quale può formulare per iscritto le sue osservazioni. Il funzionario che non ha dato prova di qualità professionali sufficienti per essere nominato in ruolo viene licenziato.

Tuttavia, in casi eccezionali, l'autorità che ha il potere di nomina può decidere di prorogare il periodo di prova di tre mesi al massimo prima di prendere una decisione definitiva.

Il funzionario, il cui rapporto d'impiego venga risolto, fruisce di un'indennità pari a due mensilità dello stipendio base, sempreché non si trovi nella posizione di comando o di congedo nei confronti della sua amministrazione di provenienza e non abbia la facoltà di riprendere immediatamente servizio presso quest'ultima.

*CAPITOLO 2***Posizioni***Articolo 35*

Il funzionario è collocato in una delle seguenti posizioni:

- a) attività di servizio,
- b) comando,
- c) aspettativa per motivi personali,
- d) disponibilità,
- e) congedo per servizio militare.

Sezione 1

ATTIVITA' DI SERVIZIO

Articolo 36

Per attività di servizio si intende la posizione del funzionario che esercita, alle condizioni previste dal titolo IV, le funzioni corrispondenti all'impiego al quale è stato assegnato o che occupa ad interim.

Sezione 2

COMANDO

Articolo 37

Per comando si intende la posizione del funzionario che nell'interesse del servizio viene designato dalla propria istituzione ad occupare temporaneamente un impiego fuori dell'istituzione stessa o che, a sua domanda, viene posto a disposizione di una altra istituzione delle tre Comunità europee.

Durante il comando il funzionario continua a godere di tutti i diritti alle condizioni di cui agli articoli 38 e 39, ed è tenuto ad osservare i doveri che gli derivano dall'appartenenza all'istituzione di origine.

Articolo 38

Il comando per esigenze di servizio è disciplinato dalle norme seguenti:

- a) è disposto dall'autorità che ha il potere di nomina, sentito l'interessato;
- b) la durata è fissata dall'autorità che ha il potere di nomina;
- c) allo scadere di ogni periodo di sei mesi, l'interessato può chiedere che sia posto fine al comando;
- d) il funzionario che in posizione di comando percepisca una retribuzione complessiva inferiore a quella corrispondente al suo grado e scatto nell'istituzione di origine, ha diritto alla differenza di

retribuzione; ha ugualmente diritto al rimborso di tutte le spese supplementari conseguenti al comando;

e) il funzionario continua a versare i contributi al regime delle pensioni in base allo stipendio corrispondente al grado e scatto di funzionario in attività di servizio nella sua istituzione d'origine;

f) il funzionario comandato conserva l'impiego, il diritto ad avere gli aumenti periodici di stipendio e ad essere scrutinato per la promozione;

g) al termine del periodo di comando, il funzionario è reintegrato immediatamente nell'impiego che occupava in precedenza.

Articolo 39

Il comando a domanda del funzionario è disciplinato dalle norme seguenti:

a) è disposto dall'autorità che ha il potere di nomina che ne fissa la durata;

b) entro un termine di sei mesi, a decorrere dall'assunzione delle nuove funzioni, il funzionario può chiedere che sia posto fine al comando; in tal caso viene reintegrato immediatamente nell'impiego che occupava in precedenza;

c) al termine di questo periodo, il funzionario può essere sostituito nel suo impiego;

d) al termine del periodo di comando, il funzionario deve essere reintegrato, non appena un posto si renda vacante, in un impiego corrispondente al suo grado nella sua categoria o quadro. Qualora rifiuti l'impiego offertogli, egli conserva i propri diritti alla reintegrazione, per il secondo posto che si renda vacante, in un impiego corrispondente al suo grado nella sua categoria o quadro; in caso di un secondo rifiuto, può essere dimesso d'ufficio, previa consultazione della commissione paritetica. Fino al momento della sua reintegrazione, rimane in posizione di comando senza assegni.

Sezione 3

ASPETTATIVA PER MOTIVI PERSONALI

Articolo 40

1. Il funzionario può, a titolo eccezionale e a sua domanda, essere collocato in aspettativa senza assegni per motivi personali.

2. Salvo quanto disposto dall'articolo 15, la durata dell'aspettativa è limitata a un anno.

L'aspettativa può essere rinnovata a due riprese per un anno.

3. Il tempo trascorso in aspettativa non è computato ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e ai fini della promozione; l'iscrizione al regime di sicurezza sociale di cui agli articoli 72 e 73 e la copertura dei relativi rischi sono sospese.

4. L'aspettativa per motivi personali è disciplinata dalle norme seguenti:

a) è concessa a domanda dell'interessato dall'autorità che ha il potere di nomina;

b) La proroga dell'aspettativa deve essere richiesta due mesi prima della scadenza;

c) il funzionario può essere sostituito nel suo impiego;

d) allo scadere dell'aspettativa per motivi personali, il funzionario deve essere reintegrato, non appena un posto si renda vacante, in un impiego corrispondente al suo grado nella sua categoria o quadro. Qualora rifiuti l'impiego offertogli, il funzionario conserva i propri diritti alla reintegrazione, per il secondo posto che si renda vacante, in un impiego corrispondente al suo grado nella sua categoria o quadro; in caso di un secondo rifiuto, può essere dimesso d'ufficio, previa consultazione della commissione paritetica. Fino alla sua reintegrazione, il funzionario rimane in aspettativa per motivi personali senza assegni.

Sezione 4

DISPONIBILITÀ

Articolo 41

1. Per disponibilità si intende la posizione del funzionario colpito da un provvedimento di riduzione d'organico nella sua istituzione.

2. La riduzione d'organico in un grado viene decisa dall'autorità competente in materia di bilancio nel quadro della procedura di bilancio.

L'autorità che ha il potere di nomina, sentita la commissione paritetica, determina a quali impieghi verrà applicato tale provvedimento.

L'autorità che ha il potere di nomina fissa l'elenco dei funzionari colpiti da tale provvedimento previo parere della commissione paritetica e tenendo conto della competenza, del rendimento, del comportamento in servizio, della situazione di famiglia e dell'anzianità di servizio dei funzionari. Qualsiasi funzionario che occupi uno degli impieghi contemplati nel precedente comma e che domandi di essere collocato in disponibilità viene iscritto d'ufficio in tale elenco.

I funzionari che figurano in detto elenco sono collocati in disponibilità con decisione dell'autorità che ha il potere di nomina.

3. In tale posizione, il funzionario cessa di esercitare le sue funzioni, di aver diritto alla retribuzione e all'aumento periodico di stipendio, ma continua, per un periodo che non può superare i cinque anni, ad acquisire nuovi diritti per la pensione di anzianità in base allo stipendio corrispondente al suo grado e scatto.

Per un periodo di due anni, a decorrere dal collocamento in disponibilità, il funzionario ha diritto di essere reintegrato con precedenza in qualsiasi impiego della sua categoria o quadro corrispondente al suo grado, che si renda vacante o di nuova istituzione, purché abbia le attitudini richieste.

Il funzionario collocato in disposizione gode di un'indennità calcolata alle condizioni fissate dall'allegato IV.

L'ammontare dei redditi percepiti dall'interessato nelle sue nuove funzioni durante questo periodo viene dedotto dall'indennità prevista dal comma precedente nella misura in cui tali redditi, cumulati con detta indennità, superino l'ultima retribuzione percepita dal funzionario nell'esercizio delle sue funzioni.

4. Al termine del periodo durante il quale esisteva il diritto all'indennità, il funzionario è dimesso d'ufficio. Egli gode eventualmente di una pensione di anzianità, alle condizioni previste dal regime delle pensioni.

5. Il funzionario cui è stato offerto prima della scadenza del periodo di due anni previsto dal paragrafo 3, un impiego corrispondente al suo grado e che l'ha rifiutato senza motivo valido, può, previo parere della commissione paritetica, perdere il beneficio delle disposizioni di cui sopra ed essere dimesso d'ufficio.

Sezione 5

CONGEDO PER SERVIZIO MILITARE

Articolo 42

Il funzionario incorporato in una formazione militare per compiere il servizio di leva, un periodo di istruzione militare o di richiamo alle armi, viene collocato nella posizione speciale « congedo per servizio militare ».

Il funzionario incorporato in una formazione militare per compiere il servizio di leva cessa di percepire la retribuzione, ma continua a beneficiare delle disposizioni del presente statuto relative agli scatti periodici e alla promozione. Continua parimenti a beneficiare delle disposizioni relative alla pensione purchè, dopo avere soddisfatto agli obblighi militari, effettui il versamento a titolo retroattivo del suo contributo al regime delle pensioni.

Il funzionario che debba compiere un periodo di istruzione militare o che sia richiamato alle armi beneficia, per la durata del periodo di istruzione militare o del richiamo, della sua retribuzione, ridotta della paga militare percepita.

CAPITOLO 3

**Rapporto informativo,
aumento periodico di stipendio e promozione***Articolo 43*

La competenza, il rendimento e il comportamento in servizio di ciascun funzionario, eccettuati quelli di grado A 1 e A 2, sono oggetto di un rapporto informativo periodico compilato almeno ogni due anni, alle condizioni stabilite da ciascuna istituzione, in conformità delle disposizioni dell'articolo 110.

Tale rapporto viene comunicato al funzionario. Questi ha facoltà di aggiungervi tutte le osservazioni che ritenga utili.

Articolo 44

Il funzionario che abbia maturato due anni di anzianità in uno scatto del suo grado accede automaticamente allo scatto successivo dello stesso grado.

Articolo 45

1. La promozione è conferita con decisione dell'autorità che ha il potere di nomina. Essa compor-

ta per il funzionario la nomina al grado superiore della categoria o del quadro al quale appartiene. La promozione è fatta esclusivamente a scelta, tra i funzionari che abbiano maturato un minimo di anzianità nel loro grado, previo scrutinio per merito comparativo dei funzionari che hanno i requisiti per essere promossi, nonchè esame dei rapporti informativi di cui sono stati oggetto.

Il minimo di anzianità, per i funzionari nominati nel grado iniziale del loro quadro o della loro categoria, è di sei mesi a decorrere dalla loro nomina in ruolo, e di due anni per gli altri funzionari.

2. Il passaggio di un funzionario da un quadro o da una categoria a un altro quadro o a una categoria superiore può avvenire soltanto mediante concorso.

Articolo 46

Il funzionario nominato ad un grado superiore beneficia, nel nuovo grado, dell'anzianità corrispondente allo scatto virtuale, pari o immediatamente superiore allo scatto virtuale raggiunto nel suo precedente grado, maggiorato dell'importo dell'aumento biennale di scatto di tale grado.

Per l'applicazione della presente disposizione, ciascun grado comprende una serie di scatti virtuali, in correlazione ad una serie di anzianità mensili e di stipendi virtuali progressivi, dal primo all'ultimo degli scatti reali, in ragione di un ventiquattresimo dell'aumento biennale di scatto di questo grado. In nessun caso, il funzionario ottiene nel nuovo grado uno stipendio base inferiore a quello che avrebbe avuto nel grado precedente.

Il funzionario nominato in un grado superiore viene inquadrato almeno nel primo scatto di tale grado.

CAPITOLO 4

Cessazione definitiva dal servizio*Articolo 47*

La cessazione definitiva dal servizio è determinata:

- a) dalle dimissioni,

- b) dalle dimissioni d'ufficio,
- c) dalla dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio,
- d) dal licenziamento per insufficienza professionale,
- e) dalla destituzione,
- f) dal collocamento a riposo,
- g) dal decesso.

Sezione 1

DIMISSIONI

Articolo 48

Le dimissioni offerte dal funzionario debbono essere presentate per iscritto con un atto nel quale l'interessato dichiara inequivocabilmente la sua volontà di porre fine in modo definitivo ad ogni attività nell'istituzione.

La decisione con la quale l'autorità che ha il potere di nomina rende definitive le dimissioni, deve intervenire nel termine di un mese dalla ricezione della lettera di dimissioni.

Le dimissioni decorrono dalla data fissata dalla autorità che ha il potere di nomina; questa data non può essere posteriore di oltre tre mesi a quella proposta dal funzionario nella lettera di dimissioni per i funzionari della categoria A e del quadro linguistico, e di oltre un mese per i funzionari delle altre categorie.

Sezione 2

DIMISSIONI D'UFFICIO

Articolo 49

Il funzionario può essere dimesso d'ufficio dal servizio soltanto quando non soddisfi più alle condizioni fissate dall'articolo 28, lettera a) e nei casi previsti dagli articoli 13, 39, 40 e 41, paragrafi 4 e 5.

La decisione motivata è presa dall'autorità che ha il potere di nomina, previo parere della commissione paritetica, sentito l'interessato.

Sezione 3

DISPENSA DALL'IMPIEGO NELL'INTERESSE DEL SERVIZIO

Articolo 50

Il funzionario titolare di un impiego dei gradi A 1 e A 2 può essere dispensato dall'impiego nell'interesse del servizio con decisione dell'autorità che ha il potere di nomina.

La dispensa dall'impiego non ha carattere di provvedimento disciplinare.

Il funzionario dispensato dall'impiego, e che non venga assegnato ad altro impiego corrispondente al suo grado, nella sua categoria o quadro, gode di un'indennità calcolata alle condizioni fissate dall'allegato IV.

L'ammontare dei redditi percepiti dall'interessato nelle sue nuove funzioni durante questo periodo viene dedotto dall'indennità prevista al comma precedente nella misura in cui tali redditi, cumulati con detta indennità, superino l'ultima retribuzione complessiva percepita dal funzionario nell'esercizio delle sue funzioni.

Al termine del periodo durante il quale esisteva il diritto a tale indennità, al funzionario viene riconosciuto il diritto alla pensione, senza applicare la riduzione prevista dall'articolo 9 dell'allegato VIII, purché abbia compiuto i 55 anni.

Sezione 4

LICENZIAMENTO PER INSUFFICIENZA PROFESSIONALE

Articolo 51

1. Il funzionario che nell'esercizio delle sue funzioni dimostri insufficienza professionale può essere licenziato.

Tuttavia, l'autorità che ha il potere di nomina può proporre all'interessato l'inquadramento in un grado inferiore.

2. La proposta di licenziamento di un funzionario deve enunciare le ragioni che la motivano ed essere comunicata all'interessato. Questi ha facoltà di formulare tutte le osservazioni che ritenga utili.

La decisione motivata è presa dall'autorità che ha il potere di nomina, secondo la procedura prevista dall'allegato IX.

Sezione 5

COLLOCAMENTO A RIPOSO

Articolo 52

Salvo quanto disposto dall'articolo 50, il funzionario è collocato a riposo quando ha raggiunto l'età di 65 anni.

Articolo 53

Il funzionario che a giudizio della commissione d'invalidità si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 78, cessa di esercitare le sue funzioni ed è collocato a riposo.

Sezione 6

QUALIFICA DI FUNZIONARIO ONORARIO

Articolo 54

Al funzionario che cessa definitivamente dal servizio, può essere conferita la qualifica di funzionario onorario, sia nella sua carriera, sia nella carriera immediatamente superiore, con decisione dell'autorità che ha il potere di nomina.

Questo provvedimento non comporta alcun vantaggio pecuniario.

TITOLO IV

CONDIZIONI DI LAVORO DEL FUNZIONARIO

CAPITOLO 1

Durata del lavoro

Articolo 55

I funzionari in attività di servizio sono tenuti in qualsiasi momento ad essere a disposizione della loro istituzione.

La durata normale del lavoro non può tuttavia superare le 45 ore settimanali, effettuate conformemente all'orario generale stabilito dall'autorità che ha il potere di nomina. Entro gli stessi limiti, detta autorità può, previa consultazione del comitato del personale, stabilire orari appropriati per taluni gruppi di funzionari adibiti a mansioni particolari.

Articolo 56

Il funzionario può essere tenuto ad effettuare ore di lavoro straordinario soltanto nei casi di urgenza o di aumento eccezionale di lavoro; il lavoro notturno, domenicale o festivo può essere autorizzato soltanto previa osservanza della procedura adottata dall'autorità che ha il potere di nomina. In nessun caso il totale delle ore di lavoro straordinario richieste a un funzionario può superare le 40 ore effettive per mese o 150 ore per semestre civile.

Le ore di lavoro straordinario effettuate dai funzionari delle categorie A e B e del quadro linguistico non danno diritto nè a compensazione nè a retribuzione.

Alle condizioni fissate dall'allegato VI, le ore di lavoro straordinario effettuate dai funzionari delle categorie C e D danno diritto alla concessione di un riposo a titolo di compenso ovvero, qualora le necessità del servizio non consentano la concessione del riposo nel mese successivo a quello durante il quale le ore di lavoro straordinario sono state effettuate, al versamento di una retribuzione.

CAPITOLO 2

Congedi

Articolo 57

Il funzionario ha diritto per ogni anno civile a un congedo ordinario pari ad un minimo di 24 giorni lavorativi e ad un massimo di 30 conformemente ad una regolamentazione che verrà fissata di comune accordo dalle istituzioni delle Comunità, previo parere del comitato dello statuto.

Oltre a tale congedo, egli può ottenere a titolo eccezionale e a sua domanda, un congedo straordinario. Le modalità per la concessione di questi congedi sono fissate dall'allegato V.

Articolo 58

Indipendentemente dai congedi previsti all'articolo 57, le donne in stato di gravidanza e di puerperio hanno diritto, su presentazione di un certificato medico, a un congedo che ha inizio sei settimane prima della data indicata nel certificato come data presunta per il parto e termina sei settimane dopo la data del parto; tale congedo non può essere comunque inferiore a dodici settimane.

Articolo 59

1. Il funzionario che dimostri di non poter esercitare le proprie funzioni per motivi di malattia o di infortunio, beneficia di diritto di un congedo di malattia.

L'interessato deve informare il più presto possibile l'istituzione del suo impedimento precisando il luogo in cui si trova. A partire dal quarto giorno di assenza, deve presentare un certificato medico. Può essere sottoposto a qualsiasi controllo medico disposto dall'istituzione.

L'autorità che ha il potere di nomina può sottoporre alla commissione d'invalidità il caso di un funzionario i cui congedi di malattia superino complessivamente dodici mesi in un periodo di tre anni.

2. Il funzionario può essere collocato d'ufficio in congedo, in seguito a visita del medico di fiducia dell'istituzione, qualora lo esiga il suo stato di salute ovvero in caso di malattia contagiosa insorta nella sua dimora.

3. In caso di contestazione viene richiesto il parere della commissione di invalidità.

4. Il funzionario deve sottoporsi ogni anno ad una visita medica preventiva, sia presso il medico di fiducia dell'istituzione, sia presso un medico di sua scelta.

In quest'ultimo caso, gli onorari del medico sono a carico dell'istituzione fino alla concorrenza di un ammontare massimo, fissato annualmente dall'autorità che ha il potere di nomina, previo parere del comitato dello statuto.

Articolo 60

Salvo in caso di malattia o di infortunio, il funzionario non può assentarsi se non è stato prece-

dentemente autorizzato dal superiore gerarchico. Fatta salva l'eventuale applicazione delle disposizioni previste in materia disciplinare, ogni assenza irregolare debitamente accertata viene imputata sulla durata del congedo ordinario dell'interessato. Il funzionario, qualora abbia esaurito tale congedo, perde il diritto alla retribuzione per il periodo eccedente.

Il funzionario che desidera trascorrere il congedo di malattia in un luogo diverso da quello dove presta servizio, deve ottenere la preventiva autorizzazione dell'autorità che ha il potere di nomina.

CAPITOLO 3

Giorni festivi

Articolo 61

L'elenco dei giorni festivi viene fissato di comune accordo dalle istituzioni, previo parere del comitato dello statuto.

TITOLO V

TRATTAMENTO ECONOMICO E BENEFICI SOCIALI DEL FUNZIONARIO

CAPITOLO 1

Retribuzione e rimborso spese

Sezione 1

RETRIBUZIONE

Articolo 62

La nomina dà diritto al funzionario di percepire, alle condizioni fissate dall'allegato VII, e salvo espressa disposizione contraria, la retribuzione relativa al suo grado e scatto.

Egli non può rinunciare a questo diritto.

La retribuzione comprende lo stipendio base, gli assegni familiari e le indennità.

Articolo 63

La retribuzione del funzionario è espressa nella moneta del paese ove ha sede provvisoria la Comunità da cui dipende.

Essa è pagata nella moneta del paese nel quale il funzionario presta servizio.

La retribuzione pagata in moneta diversa da quella del paese ove ha sede provvisoria la Comunità da cui dipende il funzionario, è calcolata sulla base delle parità accettate dal Fondo Monetario Internazionale e in vigore alla data del 7 settembre 1960.

La retribuzione del funzionario espressa nella moneta del paese ove ha sede provvisoria la Comunità da cui dipende, viene attribuito, previa deduzione delle ritenute obbligatorie previste dal presente statuto o dai regolamenti adottati per la sua applicazione, un coefficiente correttore superiore, inferiore o pari al 100% in rapporto alle condizioni di vita nelle varie sedi di servizio.

Articolo 64

Detti coefficienti sono fissati di comune accordo dai Consigli che deliberano, su proposta delle Commissioni, alla maggioranza qualificata prevista dal paragrafo 2, secondo comma, prima fattispecie degli articoli 148 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e 118 del Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica. Il coefficiente correttore applicabile alla retribuzione del funzionario che presta servizio nelle sedi provvisorie delle Comunità è, alla data del 1° gennaio 1962, pari al 100%.

Articolo 65

1. I Consigli procedono ogni anno ad un esame del livello delle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità. Tale esame ha luogo in settembre sulla base di una relazione comune presentata dalle Commissioni e fondata sulla situazione, al primo luglio e in ogni paese delle Comunità, di un indice comune calcolato dall'Istituto statistico delle Comunità europee d'intesa con i servizi statistici nazionali degli Stati membri.

Nel corso di tale esame, i Consigli valutano se, nel quadro della politica economica e sociale delle Comunità, sia opportuno procedere ad un adeguamento delle retribuzioni. Si tiene conto in particolare dell'eventuale aumento degli stipendi del settore pubblico e delle necessità di assunzione.

2. In caso di variazione sensibile del costo della vita, i Consigli decidono, di comune accordo, nel termine massimo di due mesi, sulle misure di adeguamento dei coefficienti correttivi ed eventualmente sulla loro retroattività.

3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, i Consigli deliberano, su proposta delle Commissioni, alla maggioranza qualificata prevista dal paragrafo 2, secondo comma, prima fattispecie degli articoli 148 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e 118 del Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica.

Articolo 66

Gli stipendi base mensili sono fissati, per ogni grado e scatto, conformemente alla seguente tabella:

Grado	Scatto							
	1	2	3	4	5	6	7	8
A 1	46.350	49.050	51.750	54.450	57.150	59.850	—	—
A 2	41.000	43.450	45.900	48.350	50.800	53.250	—	—
A 3 L/A 3	35.600	37.700	39.800	41.900	44.000	46.100	48.200	50.300
A 4 L/A 4	30.500	32.100	33.700	35.300	36.900	38.500	40.100	41.700
A 5 L/A 5	25.200	26.650	28.100	29.550	31.000	32.450	33.900	35.350
A 6 L/A 6	21.550	22.750	23.950	25.150	26.350	27.550	28.750	29.950
A 7 L/A 7	18.000	19.050	20.100	21.150	22.200	23.250	—	—
A 8 L/A 8	15.650	16.500	—	—	—	—	—	—
B 1	21.600	22.800	24.000	25.200	26.400	27.600	28.800	30.000
B 2	18.150	19.150	20.150	21.150	22.150	23.150	24.150	25.150
B 3	14.800	15.650	16.500	17.350	18.200	19.050	19.900	20.750
B 4	12.300	13.000	13.700	14.400	15.100	15.800	16.500	17.200
B 5	10.550	11.100	11.650	12.200	—	—	—	—
C 1	12.300	13.000	13.700	14.400	15.100	15.800	16.500	17.200
C 2	10.600	11.150	11.700	12.250	12.800	13.350	13.900	14.450
C 3	9.050	9.550	10.050	10.550	11.050	11.550	12.050	12.550
C 4	7.900	8.350	8.800	9.250	9.700	10.150	10.600	11.050
C 5	6.900	7.300	7.700	8.100	—	—	—	—
D 1	8.900	9.400	9.900	10.400	10.900	11.400	11.900	12.400
D 2	7.600	8.050	8.500	8.950	9.400	9.850	10.300	10.750
D 3	6.650	7.050	7.450	7.850	8.250	8.650	9.050	9.450
D 4	5.850	6.200	6.550	6.900	—	—	—	—

Articolo 67

1. Gli assegni familiari comprendono:

- a) l'assegno di capo famiglia pari al 5% dello stipendio base e non inferiore comunque a 625 Fr. b. al mese;
- b) l'assegno per figli a carico pari a 1.000 Fr. b. al mese per ogni figlio;
- c) l'indennità scolastica.

2. I funzionari che percepiscono gli assegni familiari di cui al presente articolo debbono dichiarare gli assegni di ugual natura che percepissero da altra fonte; questi ultimi assegni sono dedotti da quelli pagati a norma degli articoli 1 e 2 dell'allegato VII.

Articolo 68

Gli assegni familiari sono dovuti integralmente anche nel caso in cui il funzionario percepisca l'indennità prevista dagli articoli 41 e 50.

Articolo 69

L'indennità di dislocazione è pari al 16% dello stipendio base.

Articolo 70

In caso di decesso di un funzionario, il coniuge superstite o i figli a carico godono della retribuzione complessiva del defunto sino alla fine del terzo mese successivo a quello del decesso. Tale beneficio può essere concesso al coniuge di un funzionario di sesso femminile purchè siano applicabili le disposizioni dell'articolo 23 dell'allegato VIII.

Sezione 2

RIMBORSO SPESE

Articolo 71

Il funzionario ha diritto, alle condizioni fissate dall'allegato VII, al rimborso delle spese sostenute in occasione dell'entrata in servizio, di trasferimenti, della cessazione dal servizio, nonché delle spese sostenute nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni.

CAPITOLO 2

Sicurezza sociale

Articolo 72

1. Nei limiti dell'80% delle spese sostenute e in base a una regolamentazione stabilita di comune accordo dalle istituzioni delle Comunità, previo

parere del comitato dello statuto, il funzionario, il coniuge e i figli, nonché le altre persone a carico ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato VII, sono coperti contro i rischi di malattia. Il terzo del contributo necessario per assicurare tale copertura è posto a carico del funzionario; la sua quota non può tuttavia superare il 2% dello stipendio base.

2. Il funzionario rimasto al servizio delle Comunità sino all'età di 60 anni o titolare di una pensione di invalidità benefica, dopo la cessazione dal servizio, delle disposizioni previste dal paragrafo precedente. Il contributo è calcolato sulla base della pensione.

Il titolare di una pensione di reversibilità conseguente al decesso di un funzionario in attività o di un funzionario rimasto al servizio delle Comunità fino all'età di 60 anni o di un titolare di una pensione di invalidità, beneficia delle stesse disposizioni. Il contributo è calcolato sulla base della pensione.

3. Se l'importo delle spese non rimborsate per un periodo di dodici mesi supera la metà dello stipendio base mensile del funzionario o della pensione versata, l'autorità che ha il potere di nomina concede un rimborso speciale, tenuto conto della situazione di famiglia dell'interessato, in base alla regolamentazione prevista nel paragrafo 1.

4. Il beneficiario è tenuto a dichiarare i rimborsi di spese che ottenesse da altra fonte. Qualora il totale dei rimborsi eventualmente ottenuti superi l'importo delle spese effettivamente sostenute, la differenza sarà dedotta dall'importo da rimborsare ai sensi dei precedenti paragrafi.

Articolo 73

1. Alle condizioni fissate da una regolamentazione adottata di comune accordo dalle istituzioni delle Comunità, previo parere del comitato dello statuto, il funzionario è coperto sin dal giorno della sua entrata in servizio contro i rischi di malattia professionale e i rischi d'infortunio. Egli è tenuto a contribuire, nei limiti dello 0,1% dello stipendio base, alla copertura dei rischi della vita privata.

I rischi non coperti sono precisati in tale regolamentazione.

2. Le prestazioni garantite sono le seguenti:

a) in caso di decesso:

versamento alle persone sottoindicate di un capitale pari a cinque volte lo stipendio base annuo calcolato in base agli stipendi mensili

attribuiti all'interessato nei dodici mesi precedenti l'infortunio:

- al coniuge e ai figli del funzionario deceduto, secondo le norme del diritto di successione applicabile al funzionario; l'ammontare da versare al coniuge non può tuttavia essere inferiore al 25% del capitale;
 - in mancanza di persone della categoria suindicata, agli altri discendenti, secondo le norme del diritto di successione applicabile al funzionario;
 - in mancanza di persone delle due categorie suindicate, agli ascendenti, secondo le norme del diritto di successione applicabile al funzionario;
 - in mancanza di persone delle tre categorie suindicate, all'istituzione;
- b) in caso di invalidità permanente totale:
- versamento all'interessato di un capitale pari otto volte il suo stipendio base annuo calcolato in base agli stipendi mensili attribuitigli nei dodici mesi precedenti l'infortunio;
- c) in caso di invalidità permanente parziale:
- versamento all'interessato di una parte dell'indennità prevista dalla lettera b), calcolata in base alla tabella stabilita dalla regolamentazione di cui al paragrafo 1.

Alle condizioni fissate da questa regolamentazione, ai versamenti di cui sopra può essere sostituita una rendita vitalizia.

Le prestazioni sopra enumerate sono cumulabili con quelle previste nel capitolo 3.

3. Sono inoltre coperte, alle condizioni fissate dalla regolamentazione di cui al precedente paragrafo 1, le spese mediche, farmaceutiche, ospedaliere, chirurgiche, di protesi, radiografia, massaggio, ortopedia, clinica e trasporto, nonché tutte le spese analoghe rese necessarie dall'infortunio o dalla malattia professionale.

Tuttavia, tale rimborso sarà effettuato soltanto dopo esaurimento e a complemento dei rimborsi che il funzionario abbia ricevuto in applicazione delle disposizioni dell'articolo 72.

Articolo 74

Per la nascita di un figlio, al funzionario spetta un assegno di 5.500 Fr.b.

L'assegno spetta anche in caso d'interruzione di gravidanza dopo almeno sette mesi.

Qualora entrambi i genitori siano in servizio presso istituzioni delle tre Comunità europee, l'assegno sarà corrisposto soltanto al capo famiglia.

Articolo 75

In caso di decesso di un funzionario, l'istituzione assume l'onere delle spese per il trasporto della salma fino al luogo di origine del funzionario.

Articolo 76

Possono essere concessi doni, prestiti o anticipazioni a un funzionario, a un ex funzionario o agli aventi diritto di un funzionario deceduto, che si trovino in una situazione particolarmente difficile, soprattutto a seguito di malattia grave o di lunga durata o a motivo della loro situazione familiare.

CAPITOLO 3

Pensioni

Articolo 77

Il funzionario che ha compiuto almeno dieci anni di servizio ha diritto a una pensione di anzianità. Tuttavia, egli ha diritto a tale pensione prescindendo dagli anni di servizio se ha più di 60 anni, ovvero non ha potuto essere reintegrato nel corso di un periodo di disponibilità, o infine in caso di dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio.

L'ammontare massimo della pensione di anzianità è fissato al 60% dello stipendio medio finale del funzionario. Tale importo rimane acquisito dal funzionario che ha maturato 33 anni di servizio calcolati in base all'articolo 3 dell'allegato VIII. Se il numero degli anni di servizio è inferiore a 33, l'ammontare massimo di cui sopra viene ridotto in proporzione.

Per stipendio medio finale del funzionario s'intende la media degli stipendi annui base corrispondenti al grado e allo scatto del funzionario nel corso degli ultimi tre anni precedenti la cessazione dal servizio.

L'ammontare della pensione di anzianità non può essere inferiore al 4% del minimo vitale per ogni anno di servizio.

Il diritto alla pensione di anzianità matura all'età di 60 anni.

Articolo 78

Alle condizioni previste dagli articoli 13, 14, 15 e 16 dell'allegato VIII, il funzionario ha diritto ad una pensione di invalidità allorchè sia colpito da invalidità permanente riconosciuta come totale che lo ponga nell'impossibilità di esercitare funzioni corrispondenti a un impiego della sua carriera.

Il tasso della pensione di invalidità è fissato al 60% dell'ultimo stipendio base del funzionario; in ogni caso l'ammontare della pensione non può essere inferiore al 120% del minimo vitale o all'ammontare della pensione di anzianità che l'interessato aveva maturato alla data in cui è sorto il diritto alla pensione d'invalidità. Se l'invalidità è stata provocata intenzionalmente dal funzionario, l'autorità che ha il potere di nomina può decidere che l'interessato percepisca soltanto una pensione di anzianità.

Articolo 79

Alle condizioni previste dal capitolo 4 dell'allegato VIII, la vedova di un funzionario o di un ex funzionario ha diritto a una pensione di reversibilità pari al 50% della pensione di anzianità o di invalidità di cui godeva il coniuge o di cui avrebbe goduto se avesse potuto pretendervi, prescindendo dalla durata di servizio, al momento del suo decesso.

L'ammontare della pensione di reversibilità di cui beneficia la vedova di un funzionario deceduto mentre si trovava in una delle posizioni di cui all'articolo 35, eccettuata quella dell'aspettativa per motivi personali, non può essere inferiore al minimo vitale nè al 30% dell'ultimo stipendio base del funzionario.

Articolo 80

Quando il funzionario o il titolare di una pensione di anzianità o di invalidità sia deceduto senza lasciare un coniuge avente diritto a pensione di reversibilità, i figli riconosciuti a suo carico, ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato VII, hanno diritto a una pensione di orfano, alle condizioni previste dall'articolo 21 dell'allegato VIII.

In caso di decesso o di nuovo matrimonio del titolare di una pensione di reversibilità, lo stesso diritto è riconosciuto ai figli che soddisfino alle medesime condizioni.

Articolo 81

Il titolare di una pensione di anzianità acquisita all'età di 60 anni o dopo questa età, oppure di

una pensione di invalidità, ha diritto, per ciascun figlio considerato a carico ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato VII, all'ammontare dell'assegno per figli a carico.

Il titolare di una pensione di reversibilità, ha diritto, per ciascun figlio considerato a carico, al doppio dell'ammontare dell'assegno per figli a carico.

Articolo 82

1. Le pensioni previste nel presente capitolo sono fissate sulla base delle tabelle degli stipendi in vigore il primo giorno del mese in cui ha inizio il godimento della pensione.

A tali pensioni viene attribuito un coefficiente correttore stabilito in base alle disposizioni degli articoli 64 e 65, paragrafo 2, per il paese delle Comunità in cui il titolare della pensione dichiara di stabilire il proprio domicilio. Esse sono corrisposte alle condizioni previste dall'articolo 63 per il pagamento delle retribuzioni.

2. Se i Consigli, in applicazione dell'articolo 65 paragrafo 1, decidono un aumento delle retribuzioni, queste stesse autorità, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 65, paragrafo 3, prendono contemporaneamente una decisione su un adeguato aumento delle pensioni maturate.

Articolo 83

1. Il pagamento delle prestazioni previste dal presente regime di pensioni è a carico del bilancio delle Comunità. Gli Stati membri garantiscono collettivamente il pagamento di tali prestazioni in base al criterio di ripartizione fissato per il finanziamento di queste spese.

2. I funzionari contribuiscono per un terzo al finanziamento del regime delle pensioni. Tale contributo è pari al 6% dello stipendio base dell'interessato, senza tener conto dei coefficienti correttori previsti dall'articolo 64. Il contributo è dedotto mensilmente dallo stipendio dell'interessato.

3. Le modalità relative alla liquidazione delle pensioni dei funzionari che hanno prestato servizio in parte presso la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio o che appartengono alle istituzioni o agli organi comuni delle Comunità, nonché alla ripartizione degli oneri derivanti dalla liquidazione di dette pensioni tra il fondo pensioni della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio ed i bilanci della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica saranno definite in base ad un regolamento adottato di comune accordo dai Consigli e dalla Commis-

sione dei Presidenti della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, previo parere del comitato dello statuto.

4. Se dalla valutazione attuariale del regime delle pensioni effettuata da uno o più attuari, su richiesta dei Consigli, risulta che l'ammontare del contributo dei funzionari è insufficiente ad assicurare il finanziamento del terzo delle prestazioni previste dal regime delle pensioni, le autorità competenti in materia di bilancio, deliberando secondo la procedura di bilancio e previo parere del comitato dello statuto previsto dall'articolo 10, stabiliscono le modifiche da apportare all'aliquota dei contributi o all'età per il collocamento a riposo.

Articolo 84

Le modalità del regime delle pensioni sono stabilite dall'allegato VIII.

CAPITOLO 4

Ripetizione dell'indebito

Articolo 85

Qualsiasi somma percepita indebitamente può dar luogo a ripetizione se il beneficiario ha avuto conoscenza dell'irregolarità del pagamento o se tale irregolarità era talmente evidente che egli non poteva non accorgersene.

TITOLO VI

REGIME DISCIPLINARE

Articolo 86

1. Qualsiasi mancanza agli obblighi cui il funzionario o l'ex funzionario è soggetto ai sensi del presente statuto, commessa volontariamente o per negligenza, lo espone a una sanzione disciplinare.

2. Le sanzioni disciplinari sono le seguenti:

- a) ammonimento scritto,
- b) censura,
- c) sospensione temporanea dall'aumento periodico di stipendio,
- d) retrocessione di scatto,
- e) retrocessione di grado,
- f) destituzione, con eventuale riduzione o soppressione del diritto alla pensione di anzianità,
- g) allorchè il funzionario ha cessato definitivamente dal servizio, decadenza totale o parziale, a titolo temporaneo o definitivo, dal diritto a pensione; in tal caso gli effetti della sanzione non possono estendersi agli aventi diritto del funzionario.

3. Una stessa mancanza non può dar luogo che a una sola sanzione disciplinare.

Articolo 87

L'autorità che ha il potere di nomina può infliggere la sanzione dell'ammonimento e la sanzione del biasimo, senza consultare la commissione di disciplina, su proposta del superiore gerarchico del funzionario o di propria iniziativa. L'interessato deve essere sentito in precedenza.

Le altre sanzioni sono inflitte dall'autorità che ha il potere di nomina previo espletamento del procedimento disciplinare previsto dall'allegato IX. Questo procedimento viene aperto ad iniziativa dell'autorità che ha il potere di nomina, dopo che l'interessato è stato sentito.

Articolo 88

In caso di colpa grave addebitata ad un funzionario dall'autorità che ha il potere di nomina, sia che si tratti di una mancanza ai suoi obblighi professionali o di una infrazione delle norme di diritto comune, questa ultima può sospendere immediatamente il colpevole.

La decisione relativa alla sospensione del funzionario deve precisare se l'interessato conserva, durante il periodo della sospensione, il beneficio della retribuzione o deve determinare l'aliquota della ritenuta a carico del funzionario e che non può essere superiore alla metà del suo stipendio base.

La posizione del funzionario sospeso deve essere definitivamente regolata entro quattro mesi dalla data di decorrenza della sospensione. Se nessuna decisione è intervenuta al termine dei quattro mesi, l'interessato percepisce nuovamente la sua retribuzione integrale.

Se l'interessato non ha subito alcuna sanzione o ha avuto soltanto un ammonimento scritto, un biasimo o una sospensione temporanea dall'aumento periodico di stipendio o se, allo spirare del termine previsto dal comma precedente, non è stato possibile prendere una decisione sul suo caso, ha diritto al rimborso delle ritenute operate sulla sua retribuzione.

Tuttavia, quando il funzionario sia sottoposto a procedimento penale per gli stessi fatti, la sua posizione sarà definitivamente regolata soltanto dopo il passaggio in giudicato della sentenza dell'autorità giudiziaria.

Articolo 89

Il funzionario colpito da una sanzione disciplinare diversa dalla destituzione, può, dopo tre anni se si tratta dell'ammonimento o del biasimo, dopo sei anni se si tratta di altra sanzione, presentare domanda per ottenere che nel fascicolo personale non risulti alcuna menzione della sanzione.

L'autorità che ha il potere di nomina decide, sentita la commissione di disciplina quando questa sia intervenuta nel procedimento disciplinare, se la richiesta dell'interessato deve essere accolta; in questo caso il fascicolo di quest'ultimo gli deve essere comunicato nella sua nuova composizione.

TITOLO VII

MEZZI DI RICORSO

Articolo 90

Il funzionario può presentare una domanda o un ricorso all'autorità della sua istituzione che ha il potere di nomina.

La domanda o il ricorso devono essere inoltrati per via gerarchica, salvo quando riguardino il superiore gerarchico diretto del funzionario; in tal caso, possono essere presentati direttamente all'autorità immediatamente superiore.

Articolo 91

1. Ogni controversia tra una delle Comunità e una delle persone indicate nel presente statuto sulla legittimità di un atto che rechi pregiudizio a tale persona è sottoposta alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee. Nei casi previsti dal presente statuto e nelle controversie di natura pecuniaria tra una delle Comunità e una delle persone di cui al presente statuto, la Corte di Giustizia ha competenza anche di merito.

2. I ricorsi di cui al presente articolo devono essere presentati entro il termine di tre mesi. Questo termine decorre dal giorno della pubblicazione dell'atto da parte dell'autorità competente dell'istituzione quando si tratti di una misura di carattere generale, dal giorno della notifica della decisione all'interessato quando si tratti di una misura di carattere individuale.

La mancanza di decisione dell'autorità competente dell'istituzione in esito a una domanda o a un ricorso di una delle persone di cui al presente statuto deve essere considerata come implicita decisione di rigetto alla scadenza di un termine di due mesi dal giorno della presentazione della domanda o del ricorso; il ricorso avverso questa decisione deve essere presentato nel termine di due mesi a decorrere da tale data.

3. I ricorsi vengono istruiti e decisi secondo le norme previste da un regolamento di procedura stabilito dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI PARTICOLARI APPLICABILI AI FUNZIONARI DEI QUADRI SCIENTIFICO E TECNICO DEL CENTRO COMUNE PER LE RICERCHE NUCLEARI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA

Articolo 92

Il presente titolo determina le disposizioni particolari applicabili ai funzionari della Comunità Europea dell'Energia Atomica che occupano nel settore nucleare un impiego in cui occorrono competenze scientifiche o tecniche e che sono retri-

buiti sugli stanziamenti iscritti nel bilancio delle ricerche e degli investimenti.

La corrispondenza tra gli impieghi tipo e le carriere dei funzionari dei quadri scientifico e tecnico di cui al comma precedente è stabilita nella tabella dell'allegato I B.

Articolo 93

La Commissione della Comunità Europea dell'Energia Atomica può decidere di attribuire a taluni funzionari, tra quelli di cui al precedente articolo 92, appartenenti ai gradi A 1 o A 2 e in possesso di elevate qualificazioni scientifiche o tecniche, vantaggi finanziari superiori del 25% al massimo a quelli previsti nel titolo V, esclusi gli assegni d'importo fisso e i rimborsi spese.

Il numero massimo dei beneficiari è fissato dal Consiglio della Comunità Europea dell'Energia Atomica su proposta della Commissione della Comunità Europea dell'Energia Atomica.

Articolo 94

Le seguenti disposizioni completano l'articolo 17, secondo comma e l'articolo 18 per quanto riguarda la loro applicazione ai funzionari di cui al precedente articolo 92.

Ogni pubblicazione o comunicazione pubblica di un funzionario deve essere autorizzata dall'autorità che ha il potere di nomina ed è soggetta alle condizioni da quest'ultima stabilite, quando l'oggetto riguarda l'attività della Comunità Europea dell'Energia Atomica. Tale Comunità può farsi cedere i diritti patrimoniali d'autore derivanti dalla pubblicazione.

Ogni invenzione fatta o concepita da un funzionario nell'esercizio delle sue funzioni o in relazione alle funzioni stesse appartiene di diritto alla Comunità Europea dell'Energia Atomica. L'istituzione, a sue spese e a nome della Comunità, può chiedere e ottenere il brevetto in tutti i paesi. Ogni invenzione fatta da un funzionario nel corso dell'anno successivo alla cessazione dal servizio si considera, fino a prova contraria, concepita nell'esercizio delle sue funzioni o in relazione alle funzioni stesse, quando l'oggetto riguarda l'attività della Comunità Europea dell'Energia Atomica. Per le invenzioni, oggetto di brevetti d'invenzione, deve essere indicato il nome del o degli inventori.

L'istituzione può eventualmente concedere al funzionario, autore di un'invenzione brevettata, un premio di cui fissa l'importo.

Articolo 95

Per un periodo di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore dello statuto e in deroga alle disposizioni degli articoli 31 e 32, i funzionari di cui all'articolo 92 possono essere nominati in un grado diverso da quello iniziale, corrispondente all'impiego per il quale sono assunti, ed essere inquadrati nei

limiti della metà dei posti vacanti, in uno scatto diverso da quelli indicati nell'articolo 32.

Al termine di questo periodo e su proposta della Commissione della Comunità Europea dell'Energia Atomica, il Consiglio della Comunità Europea dell'Energia Atomica delibera sulle disposizioni definitive da adottare per l'assunzione di detto personale.

Articolo 96

In deroga alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 1, la durata del periodo di prova può variare da tre a sei mesi per i funzionari di cui all'articolo 92 e appartenenti alle categorie C e D.

Articolo 97

In deroga alle disposizioni dell'articolo 44, i funzionari di cui all'articolo 92 ottengono, dopo ogni biennio di anzianità, una maggiorazione dello stipendio base, pari alla metà dell'aumento di scatto previsto nella tabella dell'articolo 66.

L'autorità che ha il potere di nomina può inoltre concedere a scelta, ai funzionari di cui all'articolo 92, un aumento dello stipendio base pari al massimo a tre mezzi aumenti di scatto per ogni biennio.

Queste maggiorazioni possono avere per effetto l'attribuzione al funzionario di uno stipendio base superiore a quello corrispondente all'ultimo scatto del suo grado.

Il numero totale dei mezzi aumenti di scatto concessi a scelta ai funzionari di uno stesso grado non può superare il numero dei mezzi aumenti di scatto che possono essere concessi a norma del primo comma.

Articolo 98

L'inquadramento iniziale dei funzionari di cui all'articolo 92 può, a completamento delle disposizioni dell'articolo 34, essere modificato al termine del periodo di prova.

Le disposizioni dell'articolo 45, paragrafo 2, non sono applicabili ai funzionari di cui all'articolo 92.

Per consentire all'autorità che ha il potere di nomina di promuovere i più meritevoli tra i funzionari di cui all'articolo 92, si può derogare, in casi eccezionali e per motivi debitamente giustificati, per un massimo di un anno, ai termini previsti dall'articolo 45, paragrafo 1, secondo comma. Il funzionario può beneficiare delle disposizioni del presente comma soltanto una volta ogni cinque anni.

Articolo 99

L'autorità che ha il potere di nomina può concedere ai funzionari di cui all'articolo 92 un premio per servizi eccezionali di un importo non superiore in un anno a tre volte l'importo dello stipendio base mensile, salvo deroga del Consiglio della Comunità Europea dell'Energia Atomica su proposta della Commissione della Comunità Europea dell'Energia Atomica.

Il totale dei premi concessi per servizi eccezionali non può superare del 3% il totale annuo degli stipendi base di tutto il personale scientifico e tecnico di cui all'articolo 92.

Ogni anno la Commissione della Comunità Europea dell'Energia Atomica delibera sull'ammontare di detto premio, ne determina i beneficiari e presenta una relazione al Consiglio della Comunità Europea dell'Energia Atomica sul numero e l'ammontare dei premi concessi, nonché sulla loro ripartizione per gradi e servizi e sui principali motivi in base ai quali sono stati concessi.

Articolo 100

A taluni funzionari tra quelli di cui all'articolo 92, possono essere concesse indennità per tener conto del carattere gravoso di alcuni lavori.

Su proposta della Commissione della Comunità Europea dell'Energia Atomica, il Consiglio della Comunità Europea dell'Energia Atomica determina i beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare di queste indennità.

Articolo 101

In deroga alle disposizioni dell'articolo 56, secondo comma e soltanto in casi eccezionali, le ore di lavoro straordinario effettuate da alcuni funzionari tra quelli di cui all'articolo 92, appartenenti alla categoria B, possono dare diritto a compensazione o a retribuzione, alle condizioni previste dall'allegato VI.

L'autorità che ha il potere di nomina determina gli impieghi i cui titolari possono beneficiare delle disposizioni del presente articolo.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPITOLO I

Disposizioni transitorie

Articolo 102

1. L'agente che occupa un impiego permanente in una delle istituzioni delle Comunità al momento dell'entrata in vigore del presente statuto può, mediante decisione dell'autorità che ha il potere di nomina, essere nominato in ruolo nel grado e nello scatto del regime di retribuzioni fissato dal presente statuto, corrispondenti al grado e allo scatto che aveva ottenuto esplicitamente o implicitamente prima della sua ammissione al beneficio dello statuto, fatta salva l'applicazione delle decisioni eventualmente prese di comune accordo dai Consigli della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica per quanto riguarda l'armonizzazione delle carriere e dei criteri d'inquadramento nei vari gradi purchè:

— per tutti gli agenti:

soddisfi alle condizioni previste dall'articolo 28, lettere a), b), c), e), e f);

— per tutti gli agenti ad eccezione di quelli di grado A 1 e A 2:

a) sia al servizio di una istituzione delle Comunità da oltre sei mesi alla data di entrata in vigore dello statuto; l'agente che non soddisfi a questa condizione può essere nominato funzionario in prova e nominato in ruolo secondo il disposto dell'articolo 34;

b) non sia oggetto di un parere sfavorevole della commissione d'integrazione prevista dal comma seguente.

Presso ciascuna istituzione, al momento dell'entrata in vigore dello statuto, è istituita una commissione d'integrazione composta di agenti che esercitano funzioni direttive nell'istituzione, designati dall'autorità che ha il potere di nomina.

Questa commissione fornisce all'autorità che ha il potere di nomina, in base al rapporto sulla competenza, il rendimento e il comportamento in servizio redatto dai superiori gerarchici degli agenti cui siano applicabili le precedenti disposizioni, ad eccezione degli agenti di grado A 1 e A 2, un parere sulla loro attitudine a svolgere le funzioni cui sono assegnati.

2. Qualora la commissione d'integrazione dia un parere sfavorevole, il contratto dell'agente deve essere risolto. Tuttavia, l'autorità che ha il potere di nomina può proporre all'agente l'inquadramento in un grado e scatto del regime di retribuzioni fissato dal presente statuto, inferiori al grado e allo scatto che aveva precedentemente ottenuto esplicitamente o implicitamente. L'agente il cui contratto viene risolto beneficia dell'indennità prevista dall'articolo 34, paragrafo 2, ultimo comma.

3. Qualora all'agente in servizio al momento dell'entrata in vigore del presente statuto non siano stati ancora attribuiti, esplicitamente o implicitamente, un grado e uno scatto prima dell'ammissione al beneficio dello statuto, l'autorità che ha il potere di nomina effettua tale attribuzione, nel termine di un anno a decorrere dall'entrata in vigore dello statuto, derogando, se necessario, alle prescrizioni dell'articolo 32.

4. In deroga al paragrafo 1:

a) il funzionario il cui impiego è previsto nella categoria D della tabella di cui all'allegato I è inquadrato nel grado corrispondente al suo impiego e in tale grado, nello scatto il cui stipendio base, dopo deduzione dell'imposta comunitaria e del contributo del funzionario al regime delle pensioni, sia identico o, quando ciò non sia possibile, immediatamente inferiore all'ammontare dello stipendio base e dell'indennità di residenza che percepiva al momento dell'entrata in vigore del presente statuto, previa deduzione del suo contributo al regime provvisorio di previdenza comune alle istituzioni delle Comunità;

b) il funzionario del quadro linguistico è inquadrato nel grado corrispondente al suo impiego e, in tal grado, nello scatto immediatamente superiore a quello in cui sarebbe stato inquadrato in applicazione del paragrafo 1.

5. L'agente che, prima dell'entrata in vigore del presente statuto aveva la qualità di funzionario di ruolo della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio ed era stato collocato in aspettativa per motivi personali in una delle istituzioni di detta Comunità per entrare al servizio di una istituzione della Comunità Economica Europea o della Comu-

nità Europea dell'Energia Atomica beneficia, nel grado e scatto nei quali è inquadrato in applicazione dei paragrafi 1, 2, 3, e 4, delle disposizioni del capitolo I del titolo VIII dello statuto dei funzionari della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, purchè l'applicazione di queste disposizioni non importi attribuzione di vantaggi superiori a quelli di cui avrebbe beneficiato se fosse stato inquadrato nello stesso grado in applicazione del regime dello statuto dei funzionari della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio.

Articolo 103

Il funzionario conserva il beneficio dell'anzianità di servizio maturata dalla data dell'entrata in funzione presso le Comunità. Egli conserva inoltre, nel grado e nello scatto che gli sono attribuiti, il beneficio dell'anzianità maturata nell'ultimo grado e scatto che aveva ottenuto esplicitamente o implicitamente prima dell'ammissione al beneficio del presente statuto.

Articolo 104

L'ammissione al beneficio dello statuto in applicazione delle presenti disposizioni transitorie comporta la rinuncia da parte dell'interessato al beneficio delle clausole del suo contratto.

Il funzionario deve fare la dichiarazione di rinuncia per iscritto.

La rinuncia non può essere addotta a danno del funzionario per il rimborso delle spese già effettuate o in corso.

Articolo 105

1. Il funzionario la cui retribuzione netta subisce una diminuzione a seguito dell'applicazione del presente statuto beneficia di un'indennità compensativa.

2. Questa indennità è uguale, ogni mese, alla differenza esistente tra:

— da una parte, l'ammontare complessivo, previa deduzione del contributo dell'agente al regime delle pensioni,

dello stipendio base,
dell'indennità di residenza e
dell'indennità di separazione

cui il funzionario avrebbe diritto in applicazione del vecchio regime di retribuzioni per il primo mese di applicazione del presente statuto, nonchè

dell'assegno di capo famiglia e
dell'assegno per figli a carico

che il funzionario avrebbe percepito in base al vecchio regime di retribuzioni per il primo mese di applicazione dello statuto, se avesse avuto a tale epoca gli stessi oneri familiari del mese preso in considerazione; e

— dall'altra, l'ammontare complessivo, previa deduzione dell'imposta comunitaria e del contributo del funzionario al regime delle pensioni,

dello stipendio base,

dell'assegno di capo famiglia,

dell'assegno per figli a carico e

dell'indennità di dislocazione

che il funzionario riscuote per il mese considerato in applicazione dello statuto. Per i funzionari di cui all'articolo 106, l'indennità compensativa è stabilita senza tener conto dell'indennità di separazione.

3. L'indennità compensativa sarà abolita al più tardi sei anni dopo l'entrata in applicazione del presente statuto.

Articolo 106

Al funzionario che godeva dell'indennità di separazione prima dell'applicazione del presente statuto e che non risponda alle condizioni fissate dall'articolo 4 dell'allegato VII per la concessione dell'indennità di dislocazione, viene concesso quanto avrebbe percepito a titolo d'indennità di separazione in applicazione del regime di retribuzione precedente all'entrata in vigore dello statuto. Detto importo non può essere modificato in avvenire per nessun motivo, salvo nel caso in cui il funzionario venga a trovarsi nelle condizioni che gli danno diritto al beneficio dell'indennità di dislocazione.

Articolo 107

1. Il funzionario ammesso al beneficio dello statuto in applicazione delle presenti disposizioni transitorie e che dimostri di aver dovuto rinunciare, a motivo della sua entrata in servizio presso una delle Comunità, in tutto o in parte ai diritti a pensione che avrebbe acquisito nel paese d'origine senza poter ottenere l'equivalente attuariale di detti diritti, beneficia, a titolo di pensione di anzianità presso le Comunità e senza dover versare contributi, di un abbuono di annualità corrispondente al numero di annualità di pensione maturate nel paese di origine.

2. Il numero delle suddette annualità è fissato dall'autorità dell'istituzione da cui dipende il

funzionario che ha il potere di nomina, previo parere del comitato dello statuto previsto dall'articolo 10. Esso non può essere superiore:

— al numero di anni di servizio effettivo che il funzionario potrà compiere fino all'età di 65 anni,

— alla metà del numero di anni di servizio che non potrà compiere per raggiungere, all'età di 65 anni, 33 annualità.

3. Il funzionario che ha beneficiato delle precedenti disposizioni è tenuto a rimborsare alla Comunità da cui dipende, sulle somme che gli fossero corrisposte a titolo di liquidazione dei suoi diritti a pensione nel paese di origine e che non corrispondono all'equivalente attuariale di tali diritti, un importo corrispondente al rapporto esistente tra il numero delle annualità bonificate dalla Comunità e il numero delle annualità di pensione cui ha dovuto rinunciare nel paese di origine.

4. Salvo in caso di decesso o di applicazione delle disposizioni degli articoli 41 e 50, tale abbuono non è concesso ai funzionari che cessano dal servizio prima dell'età di 65 anni.

5. In caso di decesso del funzionario cui siano state applicate le precedenti disposizioni, gli aventi diritto beneficiano immediatamente, per il calcolo dei loro diritti a pensione, dell'abbuono integrale cui il funzionario avrebbe avuto diritto a 65 anni compiuti.

6. Il funzionario cui siano state applicate le disposizioni dei precedenti paragrafi e che sia oggetto di uno dei provvedimenti previsti dagli articoli 41 e 50, beneficia, al momento dell'inizio del godimento della sua pensione d'anzianità, di una frazione dell'abbuono cui avrebbe avuto diritto all'età di 65 anni. Questa frazione corrisponde al rapporto esistente tra il numero delle annualità considerato per il calcolo dei suoi diritti a pensione e il numero delle annualità che il funzionario avrebbe potuto maturare fino all'età di 65 anni.

Articolo 108

Per un periodo di un anno a decorrere dall'entrata in vigore dello statuto, si può provvedere a coprire posti divenuti disponibili o di nuova istituzione, mediante promozione di funzionari che non rispondano alle condizioni fissate dall'articolo 45.

Il funzionario può beneficiare di queste disposizioni una sola volta nel suddetto periodo.

Articolo 109

Per un periodo di sei mesi a decorrere dalla entrata in vigore dello statuto, le attribuzioni del comitato del personale sono svolte dal comitato provvisorio del personale, eletto dagli agenti in servizio prima dell'entrata in vigore dello statuto.

Le attribuzioni del comitato dello statuto sono svolte durante lo stesso periodo da un comitato provvisorio dello statuto composto di un rappresentante designato dal comitato provvisorio del personale di ciascuna istituzione e di un rappresentante designato da ciascuna istituzione.

*CAPITOLO 2***Disposizioni finali***Articolo 110*

Le disposizioni generali di esecuzione del presente statuto sono adottate da ciascuna istituzione, previa consultazione del comitato del personale e previo parere del comitato dello statuto previsto dall'articolo 10.

Tutte le disposizioni generali di esecuzione di cui al precedente comma nonché tutte le regolamentazioni adottate di comune accordo alle istituzioni, sono portate a conoscenza del personale.

ALLEGATO I

A. Corrispondenza tra gli impieghi tipo e le carriere in ciascuna delle categorie e nel quadro linguistico di cui all'articolo 5, paragrafo 4, dello statuto

B. Corrispondenza tra gli impieghi tipo e le carriere dei funzionari dei quadri scientifico e tecnico del Centro comune per le ricerche nucleari della Comunità Europea dell'Energia Atomica di cui all'articolo 92 dello statuto

A. CORRISPONDENZA TRA GLI IMPIEGHI TIPO E LE CARRIERE IN CIASCUNA DELLE CATEGORIE E NEL QUADRO LINGUISTICO DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 4, DELLO STATUTO

Categoria A

A 1	Direttore generale
A 2	Direttore
A 3	Capo divisione
A 4 } A 5 }	Amministratore principale
A 6 } A 7 }	Amministratore
A 8	Amministratore aggiunto

Categoria B

B 1	Assistente principale
B 2 } B 3 }	Assistente
B 4 } B 5 }	Assistente aggiunto

Categoria C

C 1	Segretario di direzione Segretario principale Commesso principale
C 2 } C 3 }	Segretario stenodattilografo Commesso
C 4 } C 5 }	Dattilografo Commesso aggiunto

Categoria D

D 1	Capo gruppo
D 2 } D 3 }	Agente qualificato Operaio qualificato
D 4	Agente non qualificato Operaio non qualificato

Quadro linguistico

L/A 3	Capo divisione traduzione Capo divisione interpretazione
L/A 4	Capo divisione traduzione Capo divisione interpretazione Capo di una sezione d'interpretazione o di traduzione
L/A 4 } L/A 5 }	Revisore ⁽¹⁾
L/A 5 } L/A 6 }	Traduttore Interprete
L/A 7 } L/A 8 }	Traduttore aggiunto Interprete aggiunto

⁽¹⁾ Per quanto riguarda i servizi di interpretazione, rientrano in questa carriera le funzioni che importano qualifiche e responsabilità analoghe a quelle di traduttore-revisore.

B. CORRISPONDENZA TRA GLI IMPIEGHI TIPO E LE CARRIERE DEI FUNZIONARI
DEI QUADRI SCIENTIFICO E TECNICO DEL CENTRO COMUNE PER LE RICERCHE
NUCLEARI DELLA COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA DI CUI
ALL'ARTICOLO 92 DELLO STATUTO

Categoria A*Personale di direzione, di studio e di concezione*

A 1	Direttore generale
A 2	Direttore
A 3	Capo divisione
A 4	Funzionario scientifico o tecnico principale

A 5	} Funzionario scientifico o tecnico
A 6	
A 7	
A 8	

Categoria B*a) Personale degli uffici studi*

B 1	} Disegnatore — capo gruppo
B 2	
B 2	} Disegnatore progettista
B 3	

b) Personale di laboratorio

B 1	} Agente tecnico capo dei lavori
B 2	
B 3	} Agente tecnico (In deroga all'articolo 62 dello statuto, gli agenti tecnici inquadrati nel grado B 5, sono retribuiti secondo la tabella del grado C 2)
B 4	
B 5	
B 5	

c) Personale delle officine di fabbricazione

B 1	} Capo dei lavori
B 2	
B 2	} Capo reparto
B 3	
B 2	} Preparatore di fabbricazione
B 3	
B 4	} Caposquadra
B 3	
B 4	

Categoria C*a) Personale d'ufficio*

C 1	} Disegnatore
C 2	
C 3	
C 4	

b) Personale d'officina

C 1	Capo operaio
C 2	} Operaio qualificato
C 3	
C 4	
C 5	

c) Personale di laboratorio

C 1	Capo operaio di laboratorio
C 2	} Operaio di laboratorio
C 3	
C 4	
C 5	
C 3	Agente tecnico (In deroga all'articolo 62 dello statuto, gli agenti tecnici inquadrati nel grado C 3, sono retribuiti fino allo scatto 4)

Categoria D*a) Personale d'ufficio*

D 1	Capo reparto riproduzione di disegni
D 2	} Addetto alla riproduzione di piani
D 3	
D 3	Addetto alla classificazione

b) Personale di manutenzione

D 1	} Manovale caposquadra
D 2	
D 3	} Manovale
D 4	

c) Personale di laboratorio

D 1	} Aiuto laboratorio
D 2	
D 3	} Addetto alla pulizia dei laboratori
D 4	

ALLEGATO II

**Composizione e modalità di funzionamento
degli organi previsti dall'articolo 9 dello statuto**

INDICE DELLE MATERIE

	Pagina
Sezione 1: Comitato del personale art. 1	1415/62
Sezione 2: Commissione paritetica artt. 2 e 3	1415/62
Sezione 3: Commissione di disciplina artt. 4—6	1415/62
Sezione 4: Commissione di invalidità artt. 7—9	1416/62
Sezione 5: Comitato dei rapporti artt. 10 e 11	1416/62

Sezione 1

COMITATO DEL PERSONALE

Articolo 1

Il comitato del personale è composto di membri titolari ed eventualmente di membri supplenti, eletti ogni anno a scrutinio segreto, alle condizioni stabilite dall'assemblea generale dei funzionari dell'istituzione. Tutti i funzionari dell'istituzione sono elettori ed eleggibili.

La composizione del comitato del personale deve assicurare la rappresentanza di tutte le categorie di funzionari e di tutti i quadri previsti dall'articolo 5 dello statuto, nonché degli agenti di cui all'articolo 7, primo comma del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità. La validità delle elezioni è subordinata alla partecipazione di almeno due terzi dei funzionari e degli altri agenti dell'istituzione con qualità di elettore.

Le funzioni assunte dai membri del comitato del personale sono considerate come parte dei compiti che essi devono assolvere presso la loro istituzione.

Sezione 2

COMMISSIONE PARITETICA

Articolo 2

La o le commissioni paritetiche sono composte di:

— un presidente nominato ogni anno dall'autorità che ha il potere di nomina;

— membri titolari e membri supplenti designati contemporaneamente in numero uguale dall'autorità che ha il potere di nomina, e dal comitato del personale.

I membri supplenti partecipano alle riunioni soltanto in assenza dei membri titolari.

Articolo 3

La commissione paritetica si riunisce su convocazione dell'autorità che ha il potere di nomina o su richiesta del comitato del personale.

La commissione si riunisce validamente soltanto quando siano presenti tutti i membri titolari o, in loro assenza, i membri supplenti.

Il presidente della commissione non prende parte alle decisioni, salvo nei casi riguardanti questioni di procedura.

La commissione pronuncia il suo parere entro il termine fissato dal presidente, termine che non può comunque essere inferiore a dieci giorni.

Tale parere è comunicato per iscritto all'autorità che ha il potere di nomina e al comitato del personale nei cinque giorni successivi alla deliberazione.

Ogni membro della commissione può esigere che vi sia menzionata la sua opinione.

Sezione 3

COMMISSIONE DI DISCIPLINA

Articolo 4

La o le commissioni di disciplina sono composte di un presidente e di quattro membri. Esse sono assistite da un segretario.

Articolo 5

1. L'autorità che ha il potere di nomina designa ogni anno i presidenti delle commissioni di disciplina. Essi non possono in nessun caso cumulare queste funzioni con quelle di membro della commissione paritetica o del comitato dei rapporti.

L'autorità che ha il potere di nomina stabilisce inoltre, per ogni commissione, un elenco comprendente, ove possibile, il nome di due funzionari per ogni grado di ciascuna categoria.

In pari tempo, il comitato del personale trasmette all'autorità che ha il potere di nomina un analogo elenco.

2. Nei cinque giorni successivi alla comunicazione del rapporto con il quale si decide di iniziare il procedimento disciplinare o il procedimento di cui agli articoli 22 e 51 dello statuto, il presidente della commissione di disciplina procede, in presenza dell'interessato, all'estrazione a sorte in base agli elenchi suddetti dei quattro membri della commissione, in ragione di due membri per elenco.

I membri della commissione di disciplina devono essere almeno di grado pari a quello del funzionario il cui caso è sottoposto all'esame della commissione.

Il presidente comunica a ciascun membro la composizione della commissione.

3. Nei cinque giorni successivi alla costituzione della commissione di disciplina, il funzionario sottoposto a procedimento disciplinare può ricusare uno dei membri della commissione ad eccezione del presidente.

Entro lo stesso termine i membri della commissione di disciplina possono far valere cause legittime di astensione.

Il presidente della commissione di disciplina procede, ove occorra, a una nuova estrazione a sorte per completare la commissione.

Articolo 6

I membri della commissione di disciplina esercitano il loro mandato in tutta indipendenza.

I lavori della commissione sono segreti.

Sezione 4

COMMISSIONE D'INVALIDITÀ

Articolo 7

La commissione d'invalidità è composta di tre medici designati:

— il primo dal presidente della Corte di Giustizia delle Comunità Europee,

— il secondo dall'interessato,

— il terzo d'intesa tra i due medici suddetti.

Articolo 8

Le spese per i lavori della commissione d'invalidità sono a carico dell'istituzione cui appartiene l'interessato.

Qualora il medico designato dall'interessato risieda fuori della sede di servizio di quest'ultimo, il supplemento d'onorari conseguente a tale designazione, ad eccezione delle spese di viaggio in prima classe che sono rimborsate dall'istituzione, è a carico dell'interessato.

Articolo 9

Il funzionario può sottoporre alla commissione di invalidità qualsiasi referto o certificato del suo medico curante o dei medici che ha ritenuto opportuno consultare.

Le conclusioni della commissione sono trasmesse all'autorità che ha il potere di nomina e all'interessato.

I lavori della commissione sono segreti.

Sezione 5

COMITATO DEI RAPPORTI

Articolo 10

I membri del comitato dei rapporti sono nominati ogni anno dall'autorità che ha il potere di nomina tra i funzionari superiori dell'istituzione. Il comitato elegge il proprio presidente. I membri della commissione paritetica non possono far parte del comitato dei rapporti.

Quando il comitato è chiamato a formulare una raccomandazione riguardante un funzionario il cui superiore gerarchico diretto sia membro del comitato, quest'ultimo non partecipa alla deliberazione.

Articolo 11

I lavori del comitato dei rapporti sono segreti.

ALLEGATO III

Procedura di concorso

Articolo 1

1. Il bando di concorso è stabilito dall'autorità che ha il potere di nomina, previa consultazione della commissione paritetica e del responsabile del o dei servizi interessati.

Il bando deve specificare:

a) il tipo di concorso (concorso generale, concorso interno nell'ambito della Comunità o delle tre Comunità europee, concorso interno nell'ambito dell'istituzione);

b) le modalità (concorso per titoli o per esami, ovvero per titoli ed esami);

c) la natura delle funzioni e delle attribuzioni relative ai posti da coprire;

d) i diplomi e gli altri titoli o il grado di esperienza richiesti per i posti da coprire;

e) nel caso di concorso per esami, il tipo degli esami e la loro rispettiva valutazione;

f) eventualmente, le conoscenze linguistiche richieste per la particolare natura dei posti da coprire;

g) i limiti di età, nonché l'elevazione di tali limiti per gli agenti in servizio da almeno un anno;

h) il termine entro il quale devono pervenire le candidature;

i) eventualmente, le deroghe accordate a norma dell'articolo 28, lettera a) dello statuto.

2. Per i concorsi generali, si deve pubblicare un bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee almeno un mese prima del termine entro il quale devono pervenire le candidature e, eventualmente, almeno due mesi prima della data fissata per gli esami.

3. Tutti i concorsi devono essere resi noti nell'ambito delle istituzioni delle tre Comunità europee negli stessi limiti di tempo.

Articolo 2

I candidati devono riempire un formulario stabilito dall'autorità che ha il potere di nomina.

Ai candidati può essere richiesto qualsiasi documento o informazione complementare.

Articolo 3

La commissione giudicatrice è composta di un presidente e di una o più persone designate dall'autorità che ha il potere di nomina nonché di un funzionario designato dal comitato del personale.

Per determinati esami, la commissione giudicatrice può richiedere la partecipazione di uno o più membri aggregati con voto consultivo.

I membri della commissione giudicatrice scelti tra i funzionari devono essere di grado almeno pari a quello del posto da coprire.

Articolo 4

L'autorità che ha il potere di nomina stabilisce l'elenco dei candidati che soddisfano alle condizioni previste dalle lettere a), b), e c) dell'articolo 28 dello statuto e lo trasmette al presidente della commissione giudicatrice unitamente ai fascicoli delle candidature.

Articolo 5

Dopo aver preso conoscenza dei fascicoli, la Commissione giudicatrice stabilisce l'elenco dei candidati che soddisfano alle condizioni fissate dal bando di concorso.

Nei concorsi per esami tutti i candidati iscritti nell'elenco sono ammessi alle prove d'esame.

Nei concorsi per titoli, la commissione giudicatrice, dopo aver stabilito i criteri in base ai quali valuta i titoli dei candidati, procede all'esame dei titoli dei candidati che figurano nell'elenco di cui al primo comma.

Nei concorsi per titoli ed esami, la commissione giudicatrice stabilisce quali fra i candidati che figurano in detto elenco sono ammessi alle prove d'esame.

Al termine dei suoi lavori, la commissione giudicatrice stabilisce l'elenco degli idonei, previsto dall'articolo 30 dello statuto; questo elenco deve possibilmente comprendere un numero di candidati almeno doppio di quello dei posti da coprire.

La commissione giudicatrice trasmette all'autorità che ha il potere di nomina l'elenco degli idonei, accompagnato da una sua relazione motivata con le eventuali osservazioni dei vari membri.

Articolo 6

I lavori della commissione giudicatrice sono segreti.

ALLEGATO IV

**Modalità per la concessione dell'indennità prevista dagli
articoli 41 e 50 dello statuto**

Articolo unico

1. Il funzionario cui si applicano gli articoli 41 e 50 dello statuto ha diritto:

a) per tre mesi ad un' indennità mensile pari al suo stipendio base;

b) per un periodo determinato, in funzione dell'età e della durata dei servizi, in base alla tabella di cui al paragrafo 3 ad un' indennità mensile pari:

- all'85 % del suo stipendio base dal 4° al 6° mese,
- al 70 % del suo stipendio base durante i cinque anni seguenti,
- al 60 % del suo stipendio base oltre tale periodo.

Il beneficio dell'indennità cessa dal giorno in cui il funzionario raggiunge l'età di 60 anni.

2. Le disposizioni del presente allegato saranno rivedute trascorsi dieci anni dall'entrata in vigore dello Statuto.

3. Per determinare in funzione dell'età del funzionario il periodo durante il quale egli beneficia dell'indennità prevista dagli articoli 41 e 50, si applica alla durata dei suoi servizi, il coefficiente fissato nella seguente tabella; tale periodo viene se necessario arrotondato al mese inferiore.

Età	%	Età	%	Età	%	Età	%
20	18	30	33	40	48	50	63
21	19,5	31	34,5	41	49,5	51	64,5
22	21	32	36	42	51	52	66
23	22,5	33	37,5	43	52,5	53	67,5
24	24	34	39	44	54	54	69
25	25,5	35	40,5	45	55,5	55	70,5
26	27	36	42	46	57	56	72
27	28,5	37	43,5	47	58,5	57	73,5
28	30	38	45	48	60	58	75
29	31,5	39	46,5	49	61,5	59	76,5

ALLEGATO V

Modalità per la concessione dei congedi

INDICE DELLE MATERIE

		Pagina
Sezione 1: Congedo ordinario	artt. 1 — 5	1420/62
Sezione 2: Congedi straordinari	art. 6	1420/62
Sezione 3: Giorni concessi per il viaggio	art. 7	1421/62

Sezione 1

CONGEDO ORDINARIO

Articolo 1

In occasione dell'entrata in servizio e della cessazione dal servizio, la frazione di anno dà diritto ad un congedo di due giorni lavorativi per ogni mese intero di servizio, la frazione di mese a un congedo di due giorni lavorativi quando sia superiore a quindici giorni e di un giorno lavorativo quando sia uguale o inferiore a quindici giorni.

Articolo 2

Il congedo ordinario può essere usufruito in una o più volte, a scelta del funzionario, compatibilmente con le esigenze di servizio. Tuttavia deve essere di almeno due settimane consecutive. Al funzionario che entra in servizio, il congedo ordinario è accordato soltanto dopo tre mesi di presenza; può essere autorizzato prima di tale termine in casi eccezionali debitamente motivati.

Articolo 3

Qualora il funzionario, durante il congedo ordinario, sia colpito da malattia che gli avrebbe impedito di assicurare il servizio se non fosse stato in congedo, il congedo ordinario è prolungato del tempo corrispondente al periodo d'incapacità debitamente comprovata da certificato medico.

Articolo 4

Se il funzionario, per ragioni non imputabili ad esigenze di servizio, non ha usufruito interamente

del congedo ordinario entro la fine dell'anno civile in corso, il congedo stesso viene riportato all'anno successivo per un periodo non superiore a dodici giorni.

Il funzionario che non abbia usufruito interamente del congedo ordinario al momento della cessazione dal servizio, ha diritto per ogni giorno di congedo non usufruito alla corresponsione, a titolo di compenso, di una somma pari ad un trentesimo dei suoi emolumenti mensili al momento della cessazione dal servizio.

All'atto della cessazione dal servizio, viene effettuata una ritenuta, calcolata nel modo indicato al comma precedente, al funzionario che abbia beneficiato di un congedo ordinario che ecceda il numero dei giorni cui aveva diritto al momento di lasciare il servizio.

Articolo 5

Se il funzionario, per motivi di servizio, è richiamato durante il congedo ordinario, o se gli viene ritirata l'autorizzazione al congedo, le spese debitamente giustificate sostenute in conseguenza, gli sono rimborsate e gli sono concessi altri giorni per il viaggio.

Sezione 2

CONGEDI STRAORDINARI

Articolo 6

Al funzionario può essere concesso, a sua richiesta, oltre al congedo ordinario, un congedo straordinario.

In particolare, nei casi qui di seguito previsti, il congedo straordinario compete di diritto, nei limiti seguenti:

- matrimonio del funzionario: 4 giorni
- trasloco del funzionario: fino a 2 giorni
- malattia grave del coniuge: fino a 3 giorni
- decesso del coniuge: 4 giorni
- malattia grave di un ascendente: fino a 2 giorni
- decesso di un ascendente: 2 giorni
- nascita, matrimonio di un figlio: 2 giorni
- malattia grave di un figlio: fino a 2 giorni
- decesso di un figlio: 4 giorni

Sezione 3

GIORNI PER IL VIAGGIO

Articolo 7

La durata dei congedi previsti nelle precedenti sezioni 1 e 2, è maggiorata di giorni per il viaggio

calcolati in base alla distanza per ferrovia che separa il luogo di congedo da quello di servizio, alle seguenti condizioni:

- tra 50 e 250 km: mezza giornata per l'andata-ritorno;
- tra 251 e 600 km: un giorno per l'andata-ritorno;
- tra 601 e 1000 km: due giorni per l'andata-ritorno;
- tra 1001 e 1400 km: tre giorni per l'andata-ritorno;
- oltre i 1400 km: quattro giorni per l'andata-ritorno;

In via eccezionale, possono essere concesse deroghe su richiesta giustificata dell'interessato, se il viaggio di andata-ritorno non può essere effettuato entro i termini concessi.

Per il congedo ordinario, il luogo del congedo ai sensi del presente articolo è il luogo d'origine.

ALLEGATO VI

Modalità per la compensazione e la retribuzione delle ore di lavoro straordinario*Articolo 1*

Entro i limiti fissati dall'articolo 56 dello statuto, le ore di lavoro straordinario effettuate dai funzionari delle categorie C e D, danno diritto a compensazione o a retribuzione, alle seguenti condizioni:

a) ogni ora di lavoro straordinario dà diritto a una compensazione mediante la concessione di un'ora di tempo libero; tuttavia se l'ora di lavoro straordinario è effettuata tra le 22 e le 7 ovvero di domenica o in giorno festivo, essa è compensata mediante la concessione di un'ora e mezza di tempo libero; il riposo di compensazione è accordato, tenuto conto delle esigenze di servizio e delle preferenze dell'interessato;

b) se le esigenze di servizio non hanno consentito la concessione della compensazione entro la fine del mese successivo a quello durante il quale sono state effettuate le ore di lavoro straordinario, l'autorità che ha il potere di nomina autorizza la retribuzione delle ore di lavoro straordinario non compensate nella misura dello 0,72 % dello stipendio base mensile per ogni ora di lavoro straordinario, a norma della lettera a);

c) per ottenere la compensazione o la retribuzione di un'ora di lavoro straordinario, è necessario che la prestazione del servizio straordinario sia stata superiore a 30 minuti.

Articolo 2

Il tempo necessario per recarsi nel luogo di missione non può essere considerato lavoro straordinario ai sensi del presente allegato. Le ore di lavoro effettuate nel luogo di missione che superino il numero normale possono essere compensate o eventualmente retribuite con decisione dell'autorità che ha il potere di nomina.

Articolo 3

In deroga alle precedenti disposizioni del presente allegato, le ore di lavoro straordinario effettuate da alcuni gruppi di funzionari delle categorie C e D che lavorano in condizioni particolari, possono essere retribuite mediante un'indennità forfettaria, il cui importo e le cui modalità d'attribuzione sono fissati dall'autorità che ha il potere di nomina, previo parere della commissione paritetica.

ALLEGATO VII

Disposizioni relative alla retribuzione e ai rimborsi spese

INDICE DELLE MATERIE

		Pagina
Sezione 1: Assegni familiari	artt. 1 — 3	1423/62
Sezione 2: Indennità di dislocazione	art. 4	1424/62
Sezione 3: Rimborso spese		
A — Indennità di prima sistemazione	art. 5	1424/62
B — Indennità di nuova sistemazione al momento della cessazione dal servizio	art. 6	1425/62
C — Spese di viaggio	artt. 7 e 8	1425/62
D — Spese di trasloco	art. 9	1426/62
E — Indennità giornaliera	art. 10	1427/62
F — Spese di missione	artt. 11 — 13	1428/62
G — Rimborso forfettario di spese	artt. 14 e 15	1430/62
Sezione 4: Pagamento delle somme dovute	artt. 16 e 17	1431/62

Sezione I

ASSEGNI FAMILIARI

Articolo 1

1. Il funzionario che ha la qualità di capo famiglia beneficia di un assegno pari al 5 % dello stipendio base, con un minimo di 625 Fr.b. mensili.

2. Qualora il coniuge eserciti un'attività lucrativa a titolo professionale, il funzionario capo famiglia non percepisce l'assegno, salvo decisione speciale dell'autorità che ha il potere di nomina. Tuttavia, il diritto all'assegno è mantenuto se, da un lato, lo stipendio base annuo del funzionario capo famiglia è inferiore a 200.000 Fr.b. e se, dall'altro, i redditi professionali netti del coniuge non superano 100.000 Fr.b.

3. È considerato capo famiglia:

a) il funzionario coniugato di sesso maschile, nonché il funzionario coniugato di sesso femminile il cui coniuge sia colpito da infermità o da malattia grave che lo renda incapace di esercitare un'attività lucrativa;

b) il funzionario vedovo, divorziato o celibe, di ambo i sessi che abbia uno o più figli a carico, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3;

c) per decisione speciale dell'autorità che ha il potere di nomina, il funzionario coniugato di sesso femminile separato di fatto, che abbia uno o più figli a carico ai sensi delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3 ;

d) per decisione speciale e motivata dell'autorità che ha il potere di nomina, presa in base a documenti probanti, il funzionario che pur non trovandosi nelle condizioni previste dalle lettere a) e b) assuma tuttavia, a motivo di circostanze eccezionali, gli oneri di capo famiglia ed il cui coniuge non percepisca un assegno della stessa natura.

Articolo 2

1. Il funzionario che abbia uno o più figli a carico beneficia, alle condizioni previste dai paragrafi 2 e 3, di un assegno pari a 1.000 Fr.b. al mese per ogni figlio a carico.

2. È considerato figlio a carico, il figlio legittimo, naturale o adottivo del funzionario o del coniuge, che sia effettivamente mantenuto dal funzionario.

3. L'assegno è concesso:

a) d'ufficio, per il figlio che non ha ancora raggiunto l'età di 18 anni;

b) su richiesta motivata del funzionario interessato, per il figlio dai 18 ai 25 anni che riceve una formazione scolastica o professionale.

4. In via eccezionale può essere equiparata al figlio a carico, mediante decisione speciale e motivata dell'autorità che ha il potere di nomina, adottata in base a documenti probanti, qualsiasi altra persona nei cui confronti il funzionario sia tenuto per legge a prestare gli alimenti e il cui mantenimento gli imponga oneri gravosi.

5. L'assegno continua ad essere versato senza alcun limite di età se il figlio è colpito da infermità o da malattia grave che lo renda incapace di provvedere al proprio sostentamento, per tutta la durata di detta malattia o infermità.

6. Il figlio a carico ai sensi del presente articolo dà diritto a un solo assegno per figlio a carico, anche se i genitori appartengono a due diverse Istituzioni delle tre Comunità europee.

Articolo 3

Il funzionario riceve un'indennità scolastica pari all'ammontare delle spese scolastiche effettivamente sostenute fino ad un massimo di 900 Fr.b. al mese per ogni figlio a carico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, che frequenta regolarmente e a tempo pieno un istituto di insegnamento.

Il diritto all'indennità sorge il primo giorno del mese nel corso del quale il figlio raggiunge l'età di 6 anni e termina alla fine del mese nel corso del quale il figlio raggiunge l'età di 21 anni.

Sezione 2

INDENNITÀ DI DISLOCAZIONE

Articolo 4

1. Un'indennità di dislocazione pari al 16% dello stipendio base è concessa:

a) al funzionario:

— che non ha e non ha mai avuto la nazionalità dello Stato sul cui territorio europeo è situata la sede di servizio e,

— che non ha, abitualmente, abitato o svolto la sua attività professionale principale sul territorio europeo di detto Stato durante il periodo di cinque anni che scade sei mesi prima della sua entrata in servizio. Per l'applicazione della presente disposizione non si tiene conto delle situazioni risultanti da servizi effettuati per un altro Stato o per un'organizzazione internazionale.

b) al funzionario che, avendo o avendo avuto la cittadinanza dello Stato sul cui territorio è situata la sede di servizio, ha abitato, durante il periodo di dieci anni che scade al momento della sua entrata in servizio, fuori del territorio europeo di detto Stato per motivi diversi dall'esercizio di funzioni al servizio di uno Stato o di un'organizzazione internazionale.

2. Qualora, a norma delle disposizioni suindicate, due coniugi che si trovano al servizio di istituzioni delle tre Comunità europee abbiano entrambi diritto all'indennità, questa è dovuta soltanto al coniuge con stipendio base più elevato.

3. Il funzionario perde il diritto all'indennità se, contraendo matrimonio con una persona che alla data del matrimonio non soddisfa alle condizioni per la corresponsione di detta indennità, non acquista la qualità di capo famiglia.

Sezione 3

RIMBORSO SPESE

A. Indennità di prima sistemazione

Articolo 5

1. Un'indennità di prima sistemazione pari a due mesi di stipendio base, se trattasi di un funzionario capo famiglia; e pari a un mese di stipendio base, se trattasi di un funzionario che non abbia tale qualità, è dovuta al funzionario di ruolo che soddisfa alle condizioni richieste per essere ammesso al beneficio dell'indennità di dislocazione o che giustifichi di aver dovuto cambiare la residenza per soddisfare agli obblighi dell'articolo 20 dello statuto.

2. Un'indennità di prima sistemazione di pari importo è versata al momento dell'assegnazione ad una nuova sede di servizio al funzionario costretto a trasferire la sua residenza per soddisfare agli obblighi dell'articolo 20 dello statuto.

3. L'indennità di prima sistemazione è calcolata in base allo stato civile e allo stipendio del funzionario alla data della nomina in ruolo e dell'assegnazione ad una nuova sede di servizio.

L'indennità di prima sistemazione è versata dietro presentazione di documenti comprovanti l'avvenuta sistemazione del funzionario, come anche della famiglia se il funzionario ha la qualità di capo famiglia, nella sede di servizio.

4. Al funzionario capo famiglia che non si stabilisce con la famiglia nella sede di servizio, viene corrisposta soltanto la metà dell'indennità cui avrebbe normalmente diritto; la seconda metà gli viene corrisposta al momento della sistemazione della famiglia nella sede di servizio purchè detta sistemazione avvenga nei termini di cui al successivo articolo 9, paragrafo 3. Se la sistemazione non ha avuto luogo e se il funzionario è assegnato nel luogo in cui risiede la sua famiglia, il funzionario non ha diritto ad un'indennità di prima sistemazione.

5. Il funzionario di ruolo, che abbia percepito l'indennità di prima sistemazione e che di sua volontà lasci il servizio delle Comunità prima che sia trascorso un periodo di due anni dalla data della sua entrata in servizio, deve rimborsare al momento della cessazione dal servizio una parte dell'indennità percepita, calcolata in proporzione al tempo non ancora trascorso del suddetto periodo.

B. Indennità di nuova sistemazione al momento della cessazione dal servizio

Articolo 6

1. Al momento della cessazione definitiva dal servizio, il funzionario di ruolo, che abbia beneficiato dell'indennità di prima sistemazione, ha diritto a un'indennità pari a due mesi dello stipendio base se trattasi di funzionario capo famiglia, pari a un mese di stipendio base se trattasi di funzionario che non abbia tale qualità, a condizione di aver prestato servizio per quattro anni, e di non beneficiare di analoga indennità nella sua nuova occupazione.

Per il calcolo di tale periodo sono presi in considerazione gli anni trascorsi in una delle posizioni di cui all'articolo 35 dello statuto, ad eccezione dell'aspettativa per motivi personali.

La suddetta condizione di tempo non opera nei casi di dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio.

2. In caso di decesso di un funzionario di ruolo, la suddetta indennità è corrisposta alla vedova o al coniuge che soddisfi alle condizioni dell'articolo 23 dell'allegato VIII dello statuto e, in loro mancanza, alle persone riconosciute a carico ai sensi dell'articolo 2, prescindendo dalla durata di servizio di cui al paragrafo 1.

3. Detta indennità è calcolata tenendo conto dello stato civile e dello stipendio del funzionario alla data della cessazione definitiva dal servizio.

4. Tale indennità è versata dietro documentazione dell'avvenuta sistemazione del funzionario e della famiglia in una località situata a oltre 70 km. dalla sede di servizio o, se il funzionario è deceduto, dell'avvenuta sistemazione della famiglia alle stesse condizioni.

La nuova sistemazione del funzionario o della famiglia di un funzionario deceduto, deve aver avuto luogo al più tardi tre anni dopo la cessazione dal servizio.

Il termine di prescrizione non può essere opposto all'avente diritto che sia in grado di provare di non aver avuto conoscenza delle disposizioni che precedono.

C. Spese di viaggio

Articolo 7

1. Il funzionario ha diritto al rimborso delle spese di viaggio per se stesso, il coniuge e le persone a carico effettivamente conviventi:

a) in occasione dell'entrata in servizio, dal luogo di assunzione alla sede di servizio;

b) in occasione della cessazione definitiva dal servizio, ai sensi dell'articolo 47 dello statuto, dalla sede di servizio al luogo di origine definito al paragrafo 3;

c) in occasione di qualsiasi trasferimento che comporti un cambiamento della sede di servizio.

In caso di decesso di un funzionario, la vedova e le persone a carico hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio alle stesse condizioni.

Le spese di viaggio comprendono altresì il prezzo delle eventuali prenotazioni di posto nonché quello del trasporto dei bagagli ed eventualmente, le spese di albergo necessariamente sostenute.

2. Il rimborso si effettua sulle basi seguenti:

— il più breve ed economico itinerario normale per ferrovia, tra la sede di servizio e il luogo di assunzione o il luogo di origine;

— tariffa di prima classe per funzionari delle categorie A e B nonché del quadro linguistico; tariffa di seconda classe per gli altri funzionari;

— su presentazione dello scontrino, vagone letto fino a concorrenza del prezzo in classe « turistica » o del prezzo « cuccetta » se il viaggio comprende un percorso notturno di almeno 6 ore tra le ore 22 e le 7.

Se viene utilizzato un mezzo di trasporto diverso da quello sopra previsto, il rimborso è effettuato in base al prezzo del viaggio per ferrovia nella classe autorizzata, escluso il vagone letto. Se il calcolo non può essere effettuato su questa base, le modalità del rimborso sono fissate con decisione dell'autorità che ha il potere di nomina.

3. Il luogo d'origine del funzionario è determinato all'atto dell'entrata in servizio di quest'ultimo, tenuto conto del luogo d'assunzione o del centro dei suoi interessi. Questa determinazione può in seguito, quando l'interessato è in servizio, e in occasione della sua partenza, essere riveduta con decisione speciale dell'autorità che ha il potere di nomina. Tuttavia, finché l'interessato è in servizio, tale decisione può intervenire soltanto eccezionalmente e su presentazione di documenti che ne giustifichino la domanda.

La revisione non può avere per effetto di spostare il centro d'interessi dall'interno all'esterno dei territori degli Stati membri delle Comunità e dei paesi e territori menzionati nell'allegato IV del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea.

Articolo 8

1. Il funzionario ha diritto ogni anno per se stesso e, se è capo famiglia, per il coniuge e le persone a carico ai sensi dell'articolo 2, al pagamento forfettario delle spese di viaggio dalla sede di servizio al luogo d'origine definito nell'articolo 7.

In caso di matrimonio durante l'anno in corso, che abbia per effetto la concessione della qualità di capo famiglia, le spese di viaggio per il coniuge sono calcolate proporzionalmente al periodo che intercorre dalla data del matrimonio alla fine dell'anno in corso.

Le eventuali modificazioni della base di calcolo risultanti da un mutamento della situazione familiare e avvenute dopo la data del pagamento delle somme in questione non danno luogo a rimborso da parte dell'interessato.

Le spese di viaggio dei figli dai quattro ai dieci anni sono calcolate sulla base della tariffa per occupazione di mezzo posto; ai fini di detto calcolo si considera che i figli abbiano compiuto il quarto e decimo anno di età al 1° gennaio dell'anno in corso.

2. Il pagamento forfettario è effettuato sulla base del prezzo di un biglietto di andata e ritorno per ferrovia in prima classe per i funzionari delle categorie A e B nonché del quadro linguistico, in seconda classe per gli altri funzionari. Se non è possibile effettuare il calcolo su tale base, una decisione speciale dell'autorità che ha il potere di nomina ne fissa le modalità.

Per quanto riguarda i funzionari delle categorie A e B, nonché del quadro linguistico, l'ammontare globale, calcolato nel modo anzidetto, subisce un abbattimento di 750 Fr.b.

3. Il funzionario, che nel corso dell'anno civile cessi dal servizio per causa diversa dal decesso o fruisca di un'aspettativa per motivi personali, ha diritto, se il periodo di attività al servizio delle istituzioni delle tre Comunità europee è, nel corso dell'anno inferiore a nove mesi, soltanto a una parte del pagamento di cui al precedente paragrafo 1, calcolato proporzionalmente al periodo trascorso in attività di servizio.

D. Spese di trasloco

Articolo 9

1. Le spese sostenute per il trasloco del mobilio personale, ivi comprese le spese d'assicurazione per la copertura di rischi correnti (danni, furto, incendio), sono rimborsate al funzionario che sia costretto a spostare la sua residenza per conformarsi alle disposizioni dell'articolo 20 dello statuto e che non abbia ottenuto da altra fonte un rimborso delle stesse spese. Tale rimborso è effettuato entro i limiti di un preventivo precedentemente approvato. Ai servizi competenti dell'istituzione devono essere presentati almeno due preventivi. Tali servizi, qualora ritengano che i preventivi presentati superano un congruo importo, possono scegliere un altro spedizioniere riconosciuto. L'importo del rimborso

cui il funzionario ha diritto può in tal caso essere limitato a quello del preventivo presentato da quest'ultimo speditore.

2. In occasione della cessazione dal servizio o in caso di decesso, le spese di trasloco sono rimborsate dalla sede di servizio al luogo d'origine.

Qualora il funzionario deceduto sia celibe, le spese sono rimborsate agli aventi diritto.

3. Il funzionario di ruolo deve effettuare il trasloco nell'anno successivo alla scadenza del periodo di prova.

In occasione della cessazione definitiva dal servizio, il trasloco dovrà essere effettuato entro il

periodo di tre anni previsto dall'articolo 6, paragrafo 4, secondo comma.

Le spese di trasloco sostenute dopo i termini predetti possono essere rimborsate soltanto eccezionalmente con decisione speciale dell'autorità che ha il potere di nomina.

E. Indennità giornaliera

Articolo 10

1. Il funzionario che giustifichi di non poter continuare a rimanere nella sua residenza abituale e che non abbia effettuato il trasloco nella sede di servizio, ha diritto, per una durata massima di dodici mesi, a una indennità giornaliera il cui importo è così fissato:

Sede di servizio	Gradi	Per il funzionario capo famiglia		Per il funzionario che non abbia tale qualifica	
		dal 1° al 15° giorno	a decorrere dal 16° giorno	dal 1° al 15° giorno	a decorrere dal 16° giorno
		Fr. b. per giorno di calendario			
I. Bruxelles, Milano, Parigi, Roma, Strasburgo e città della Germania con oltre 1.000.000 di abitanti	A 1 a A 3 L/A 3	550	250	375	175
	A 4 a A 8 L/A 4 a L/A 8 Cat. B	525	225	350	150
	Cat. C e D	450	200	300	125
II. Bonn e città della Germania con oltre 600.000 abitanti Vienna, Lussemburgo. Altre località in Belgio, Francia, Italia	A 1 a A 3 L/A 3	475	225	325	150
	A 4 a A 8 L/A 4 a L/A 8 Cat. B	450	200	300	125
	Cat. C e D	375	175	250	100
III. Altre località in Germania, Austria. Località nei Paesi Bassi	A 1 a A 3 L/A 3	450	200	300	125
	A 4 a A 8 L/A 4 a L/A 8 Cat. B	425	175	275	100
	Dat. C et D	350	150	225	90

2. Quando il funzionario che ha beneficiato dell'indennità giornaliera per un periodo superiore a quattro mesi effettua il trasloco, l'indennità di prima sistemazione cui ha diritto a norma dell'articolo 5 è ridotta:

— del 30 % dell'importo totale delle indennità giornaliere percepite dall'interessato a decorrere dalla fine del quarto mese se trattasi di un funzionario che non abbia la qualità di capo famiglia.

— del 20 % dell'importo totale delle indennità

giornaliere suddette se trattasi di un funzionario che abbia la qualità di capo famiglia.

Tuttavia, l'indennità di prima sistemazione non può essere inferiore:

- a 5000 Fr. b. per il funzionario capo famiglia
- a 3000 Fr. b. per il funzionario che non abbia tale qualità.

3. Qualora il funzionario non effettui il trasloco nella sede di servizio, benchè ne abbia avuto l'autorizzazione, il beneficio dell'indennità giornaliera è limitato all'importo totale dei versamenti cui il funzionario avrebbe avuto diritto in caso di trasloco.

L'autorità che ha potere di nomina stabilisce in questo caso l'ammontare massimo cui il funzionario ha diritto e applica a tal fine le disposizioni dell'articolo 9 per quanto riguarda la valutazione delle spese di trasloco.

4. La limitazione prevista dai paragrafi 1 e 3 e le riduzioni previste dal paragrafo 2 non sono applicabili al funzionario che, a parere dell'autorità che ha il potere di nomina si sia trovato nell'impossibilità di effettuare il trasloco.

5. L'indennità giornaliera prevista dal paragrafo 1 è ridotta della metà per i periodi durante i quali il funzionario beneficia dell'indennità giornaliera di missione prevista dall'articolo 13.

F. Spese di missione

Articolo 11

1. Il funzionario che viaggia munito di un ordine di missione ha diritto al rimborso delle spese di trasporto e alle indennità giornaliere alle condizioni qui di seguito previste.

Il funzionario che fruisce dell'indennità differenziale di cui all'articolo 7, paragrafo 2 dello statuto ha diritto al rimborso delle spese di trasporto e alle indennità giornaliere alle condizioni applicabili ai funzionari del grado in cui l'interim è assicurato.

2. L'ordine di missione stabilisce, in particolare, la probabile durata della missione, in base alla quale è calcolata l'anticipazione sull'indennità giornaliera che l'interessato può ottenere. Salvo decisione speciale, l'anticipazione non è corrisposta quando la missione sia di durata inferiore a 24 ore e si effettua in un paese ove ha corso la moneta usata nella sede di servizio dell'interessato.

Articolo 12

1. Le spese di trasporto per il funzionario in missione comprendono il prezzo del trasporto effettuato per l'itinerario più breve, in ferrovia, in prima classe per i funzionari delle categorie A e B e del quadro linguistico, in seconda classe per gli altri funzionari.

Se il viaggio corrisponde ad una distanza andata-ritorno pari o superiore a 800 km. i funzionari delle categorie C e D ottengono il rimborso delle spese summenzionate, in base alla tariffa di prima classe in ferrovia.

Con decisione dell'autorità che ha il potere di nomina, i funzionari delle categorie C e D, in occasione di una missione in una località la cui distanza andata-ritorno sia inferiore a 800 km., possono ottenere il rimborso delle spese summenzionate sulla base della tariffa di prima classe in ferrovia se accompagnano un membro dell'istituzione o un funzionario che viaggi in prima classe.

Le spese di trasporto comprendono ugualmente:

— le spese per la prenotazione dei posti e per il trasporto del bagaglio necessario;

— i supplementi per treni rapidi (rimborsati su presentazione dei relativi biglietti, se vengono rilasciati biglietti speciali);

— i supplementi per il vagone letto (rimborsati su presentazione del relativo scontrino) se il viaggio comporta un percorso notturno della durata minima di 6 ore tra le ore 22 e le 7:

— in categoria « singola » o, in mancanza, « speciale » per i funzionari dei gradi da A 1 a A 3 e L/A 3;

— in categoria « doppia » per gli altri funzionari;

— se il treno che si deve prendere non porta la categoria di vagone letto prevista per i funzionari dei gradi inferiori a A 3 e L/A 3, il rimborso, previo accordo dell'autorità competente, corrisponde al prezzo della classe immediatamente superiore o della classe « singola » qualora esista soltanto tale classe.

2. I funzionari possono essere autorizzati a viaggiare in aereo. In questo caso il rimborso può essere effettuato su presentazione del relativo biglietto, in classe « di lusso » o in prima classe per i funzionari dei gradi da A 1 a A 3 e L/A 3, nella classe immediatamente inferiore per gli altri funzionari.

Con decisione dell'autorità che ha il potere di nomina, i funzionari dei gradi inferiori ad A 3 e a L/A 3 che accompagnino in una determinata mis-

sione un membro dell'istituzione o funzionari dei gradi superiori, possono ottenere per tale missione e su presentazione dei relativi biglietti, il rimborso del percorso nella classe utilizzata dal membro o dal funzionario di grado più elevato.

Con decisione speciale dell'autorità che ha il potere di nomina, i funzionari possono essere autorizzati a trasportare bagaglio di un peso eccedente quello ammesso in franchigia a norma delle condizioni di trasporto.

3. Per i viaggi in piroscifo, le classi saranno determinate caso per caso dall'autorità che ha il potere di nomina.

I funzionari che viaggiano in piroscifo percepiscono, in sostituzione dell'indennità di missione prevista dall'articolo 13 e per la durata del viaggio, un'indennità di 150 Fr. b. per ogni periodo di 24 ore.

4. I funzionari possono essere autorizzati a utilizzare la loro autovettura personale in occasione di una determinata missione, a condizione che l'uso di tale mezzo di trasporto non comporti un aumento della durata prevista per l'esecuzione della missione

In questo caso, le spese di trasporto sono rimborsate forfettariamente, alle condizioni previste dal paragrafo 1.

Tuttavia, l'autorità che ha il potere di nomina può decidere di accordare al funzionario che compia regolarmente missioni in circostanze speciali, invece del rimborso delle spese di viaggio per ferrovia, un'indennità chilometrica, qualora l'uso dei mezzi di trasporto collettivi e il rimborso delle spese di trasporto nel modo ordinario presentino sicuri inconvenienti.

Il funzionario autorizzato a utilizzare la sua autovettura personale conserva l'intera responsabilità degli incidenti che potrebbero essere occasionati alla sua autovettura o da questa a terzi: egli deve essere in possesso di una polizza d'assicurazione a copertura della sua responsabilità civile, nei limiti riconosciuti sufficienti dall'autorità che ha il potere di nomina.

Articolo 13

1. L'indennità giornaliera di missione, espressa in franchi belgi è liquidata in base alla tabella seguente:

Luogo della missione	Tariffa		
	I	II	III
	gradi da A 1 a A 3 e L/A 3	gradi da A 4 a A 8 da L/A 4 a L/A 8 e categoria B	altri gradi
Germania ⁽¹⁾ , Austria ⁽¹⁾ , Paesi Bassi	450	600	500
Belgio ⁽¹⁾ , Francia ⁽¹⁾ , Italia ⁽¹⁾ , Lussemburgo, Regno Unito ⁽¹⁾ , Svizzera ⁽¹⁾	500	650	550
Altri paesi	da determinare per ogni missione		

⁽¹⁾ Quando il luogo di missione è Berlino, Bonn, Bruxelles, Düsseldorf, Francoforte sul Meno, Ginevra, Londra, Milano, Monaco di Baviera, Parigi, Roma, Strasburgo, Vienna, le indennità giornaliere che figurano nella colonna I sono maggiorate di 50 Fr. b. e quelle che figurano nelle colonne II e III sono maggiorate di 100 Fr. b.

2. Oltre le indennità previste nella colonna I della tabella precedente, è rimborsato il conto dell'albergo comprendente il prezzo della camera, il servizio e le tasse, esclusa la prima colazione. Se il conto dell'albergo non viene presentato, al funzionario è corrisposta una somma forfettaria di 175 Fr. b., salvo quando abbia sopportato delle spese di vagone letto rimborsabili dalla Comunità da cui dipende o non abbia dovuto trascorrere la notte in una località diversa dalla sede di servizio.

Qualora venga presentato un conto d'albergo, l'autorità che ha il potere di nomina può ridurre il rimborso richiesto se ritiene troppo elevato l'importo della spesa sostenuta dal funzionario.

3. Le indennità di cui alle colonne II e III sono ridotte rispettivamente di 200 e di 175 Fr. b. per ogni giornata di missione, calcolata secondo le disposizioni del paragrafo 5, durante la quale il fun-

zionario abbia sostenuto spese di vagone letto rimborsabili dalla Comunità da cui dipende.

4. Le stesse detrazioni sono effettuate quando il funzionario non abbia dovuto trascorrere la notte in luogo diverso da quello di servizio.

5. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 3 e 4, il conteggio delle indennità giornaliere di missione è effettuato secondo le norme seguenti:

a) missione di durata uguale o inferiore a 24 ore:

- durata uguale o inferiore a 6 ore: rimborso delle spese effettive entro i limiti di un quarto dell'indennità giornaliera;
- durata uguale o inferiore a 12 ore, ma superiore a 6 ore: metà dell'indennità giornaliera;
- durata uguale o inferiore a 24 ore, ma superiore a 12 ore: indennità giornaliera intera.

b) missione di durata superiore a 24 ore:

- per ogni periodo di 24 ore: indennità giornaliera intera;
- per il periodo rimanente uguale o inferiore a 6 ore: nessuna indennità;
- per il periodo rimanente uguale o inferiore a 12 ore, ma superiore a 6 ore: metà dell'indennità giornaliera;
- per il periodo rimanente superiore a 12 ore: indennità giornaliera intera.

6. L'indennità giornaliera di missione copre forfettariamente tutte le spese del funzionario in missione, ivi comprese le spese di trasferimento al luogo di esecuzione della missione, salvo le spese qui di seguito menzionate, le quali, su presentazione di documenti giustificativi, formano oggetto di un rimborso supplementare:

a) spese telegrafiche e telefoniche interurbane o internazionali sostenute per motivi di servizio;

b) spese di rappresentanza nei casi previsti dall'articolo 14;

c) spese eccezionali che il funzionario abbia dovuto sostenere per l'esecuzione della missione, su istruzioni speciali ricevute, oppure in caso di forza maggiore e nell'interesse dell'istituzione, e che avessero per effetto di rendere nettamente insufficienti le indennità accordate.

7. Per ogni missione la cui durata prevista sia di almeno quattro settimane nella stessa località, le indennità possono essere ridotte di un quarto, pur-

chè l'interessato ne sia stato informato prima della partenza in missione.

Tale riduzione può essere decisa anche nel corso della missione; in tal caso non si effettua prima che siano trascorsi otto giorni dalla notificazione all'interessato e purchè la durata della missione sia di almeno altre quattro settimane alla data della notificazione.

8. Quando il funzionario in missione partecipi a un pranzo offerto o rimborsato dall'istituzione alla quale è addetto:

a) deve farne dichiarazione;

b) l'indennità giornaliera di missione che percepisce è ridotta di 150 Fr. b.

G. Rimborso forfettario di spese

Articolo 14

1. Quando per la natura dei compiti affidati, taluni funzionari debbano sostenere regolarmente spese di rappresentanza, può essere concessa dall'autorità che ha il potere di nomina un'indennità forfettaria di funzione il cui importo è stabilito da detta autorità.

In casi particolari, l'autorità che ha il potere di nomina può inoltre decidere di porre a carico dell'istituzione una parte delle spese d'alloggio degli interessati.

2. Per i funzionari che in virtù di speciali istruzioni, debbano sostenere occasionalmente spese di rappresentanza per esigenze di servizio, l'importo dell'indennità di rappresentanza sarà fissato per ogni singolo caso in base a documenti giustificativi e alle condizioni stabilite dall'autorità che ha il potere di nomina.

Articolo 15

Con decisione dell'autorità che ha il potere di nomina, i funzionari dei gradi A 1 e A 2 che non dispongono di una autovettura di servizio possono ottenere un'indennità non superiore a 36.000 Fr. b. all'anno, quale rimborso forfettario delle loro spese di trasporto all'interno del perimetro della città ove prestano servizio.

Con decisione motivata dell'autorità che ha il potere di nomina, il beneficio di tale indennità può essere accordato al funzionario che per l'espletamento delle sue funzioni deve effettuare continui spostamenti per i quali è autorizzato ad usare la sua autovettura personale.

Sezione 4

Articolo 17

PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE

Articolo 16

1. La retribuzione è versata al funzionario il 15 di ogni mese, per il mese corrente. L'importo di tale retribuzione è arrotondato all'unità superiore del franco belga.

2. Qualora la retribuzione del mese non sia dovuta per intero, essa viene frazionata in trentesimi:

a) se il numero effettivo delle giornate pagabili è uguale o inferiore a quindici, il numero dei trentesimi dovuto è pari al numero effettivo di giornate pagabili;

b) se il numero effettivo delle giornate pagabili è superiore a quindici, il numero dei trentesimi dovuti è uguale alla differenza fra trenta e il numero effettivo delle giornate non pagabili.

3. Quando il diritto agli assegni familiari e alla indennità di dislocazione sorge dopo la data d'entrata in servizio del funzionario, quest'ultimo ne beneficia a decorrere dal primo giorno del mese durante il quale è sorto tale diritto. Quando cessa il diritto a tali assegni e indennità, il funzionario ne beneficia fino all'ultimo giorno del mese durante il quale tale diritto cessa.

1. Le somme dovute al funzionario sono pagate nel luogo e nella moneta del paese ove il funzionario esercita le sue funzioni.

2. Entro il limite dell'importo percepito quale indennità di dislocazione, il funzionario può regolarmente trasferire una parte dei suoi emolumenti tramite l'istituzione da cui dipende:

— sia nella moneta del paese membro delle Comunità, di cui è cittadino;

— sia nella moneta del paese membro delle Comunità, in cui si trovi il suo domicilio o la residenza di un familiare a suo carico.

Trasferimenti regolari che superino detto limite massimo possono essere effettuati soltanto se sono destinati a coprire spese risultanti in particolare da oneri regolari e comprovati che l'interessato abbia fuori del paese della sede o fuori del paese in cui esercita le proprie funzioni.

3. A prescindere da questi trasferimenti regolari, il funzionario può essere autorizzato a far trasferire le somme di cui desidera poter disporre nelle monete di cui sopra soltanto eccezionalmente e per casi debitamente giustificati.

4. I trasferimenti previsti ai paragrafi 2 e 3 sono effettuati al tasso di cambio ufficiale in vigore alla data del trasferimento.

ALLEGATO VIII

Modalità del regime delle pensioni

INDICE DELLE MATERIE

	Pagina
Capitolo 1 Disposizioni generali	art. 1 1432/62
Capitolo 2 : Pensione di anzianità e indennità una tantum	
Sezione 1: Pensione di anzianità	artt. 2 — 11 1432/62
Sezione 2: Indennità una tantum	art. 12 1434/62
Capitolo 3: Pensione di invalidità	artt. 13 — 16 1435/62
Capitolo 4: Pensione di reversibilità	artt. 17 — 29 1435/62
Capitolo 5: Pensioni provvisorie	artt. 30 — 33 1437/62
Capitolo 6: Maggiorazione di pensione per figli a carico	artt. 34 — 35 1437/62
Capitolo 7: Sezione 1: Finanziamento del regime delle pensioni	artt. 36 — 39 1437/62
Sezione 2: Liquidazione dei diritti dei funzionari	artt. 40 — 44 1438/62
Sezione 3: Pagamento delle prestazioni	artt. 45 — 47 1438/62
Capitolo 8: Disposizioni transitorie	artt. 48 — 51 1439/62

CAPITOLO 1

Disposizioni generali

Articolo 1

1. Qualora la visita medica che precede l'entrata in servizio di un funzionario riveli che quest'ultimo è affetto da una malattia o da una infermità, l'autorità che ha il potere di nomina può decidere di ammetterlo al beneficio delle garanzie previste in materia di invalidità o di decesso, per quanto riguarda gli sviluppi e le conseguenze della suddetta malattia o infermità, soltanto al termine di un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in servizio presso le Comunità.

Il funzionario può ricorrere contro tale decisione dinanzi alla commissione d'invalidità.

2. Il funzionario collocato nella posizione di « congedo per servizio militare » cessa di beneficiare delle garanzie previste in materia d'invalidità o di decesso per quanto riguarda le conseguenze dirette degli infortuni sofferti o delle malattie contratte per

causa del servizio militare. Le disposizioni suddette non pregiudicano i diritti a pensione reversibili acquisiti dal funzionario alla data del suo collocamento nella posizione di « congedo per servizio militare ».

CAPITOLO 2

Pensione di anzianità e indennità una tantum

Sezione 1

PENSIONE DI ANZIANITÀ

Articolo 2

La pensione di anzianità è liquidata in base al numero totale di annualità maturate dal funzionario. Ogni anno preso in considerazione alle condizioni stabilite dal successivo articolo 3 dà diritto al beneficio di un'annualità, ogni mese intero a un dodicesimo di annualità.

Il massimo di annualità che può essere preso in considerazione per la costituzione del diritto alla pensione di anzianità è fissato a trentatré.

Articolo 3

Per il calcolo delle annualità ai sensi dell'articolo 2 sono presi in considerazione:

a) la durata dei servizi prestati in qualità di funzionario presso una delle istituzioni delle tre Comunità europee, in una delle posizioni di cui all'articolo 35, lettere a), b) e e) dello statuto,

b) entro il limite di cinque anni, i periodi durante i quali esisteva il diritto all'indennità di cui agli articoli 41 e 50 dello statuto,

c) la durata dei servizi prestati in qualsiasi altra qualità alle condizioni fissate dal regime applicabile agli altri agenti delle Comunità,

purchè per questi servizi l'agente abbia versato i contributi previsti.

Articolo 4

Il funzionario che, dopo aver lasciato il servizio presso un'istituzione, sia stato riammesso in servizio nella sua istituzione o in un'altra istituzione delle Comunità, acquisisce nuovi diritti a pensione.

Egli può chiedere di conservare, per il calcolo dei diritti alla pensione di anzianità, il beneficio della durata totale dei suoi servizi presso le tre Comunità europee, a condizione di riversare le somme che gli fossero state eventualmente versate a norma del successivo articolo 12 o che avesse percepito a titolo di pensione di anzianità, il tutto maggiorato degli interessi composti al saggio annuo del 3,5 %.

Se il funzionario, titolare di una pensione di anzianità, non effettua il rimborso previsto dal comma precedente, la somma che costituisce il capitale corrispondente all'equivalente attuariale della sua pensione di anzianità, alla data in cui tale pensione ha cessato di essergli versata, gli viene bonificata, maggiorata degli interessi composti al saggio annuo del 3,5 %, sotto forma di una pensione di anzianità differita all'età in cui cesserà dal servizio.

Articolo 5

Indipendentemente dalle disposizioni dell'articolo 2, il funzionario che abbia totalizzato meno di 33 annualità all'età di 60 anni e che continui ad acquisire diritti a pensione ai sensi dell'articolo 3, beneficia, per ogni anno di servizio prestato tra l'età di 60 anni e l'età in cui entrerà in godimento della sua pensione di anzianità, di una maggiorazione di pensione pari al 5 % dell'ammontare dei diritti

a pensione maturati all'età di 60 anni; il totale della pensione stessa non può tuttavia superare il 60% dello stipendio medio finale, quale è definito nell'articolo 77, terzo comma dello statuto.

Tale maggiorazione è altresì accordata in caso di decesso, qualora il funzionario sia rimasto in servizio oltre il 60° anno di età.

Articolo 6

Il minimo vitale preso in considerazione per il calcolo delle prestazioni corrisponde all'80 % dello stipendio base di un funzionario del grado D 4, primo scatto.

Articolo 7

L'equivalente attuariale della pensione di anzianità non può essere inferiore all'importo che il funzionario avrebbe percepito se avesse beneficiato delle disposizioni dell'articolo 12.

Qualora l'equivalente attuariale della pensione di anzianità, liquidata conformemente alle precedenti disposizioni, risulti inferiore a tale importo, il funzionario beneficia di una pensione di anzianità il cui equivalente attuariale è uguale all'importo previsto al comma precedente.

Articolo 8

L'equivalente attuariale della pensione di anzianità è per definizione uguale al valore in capitale della prestazione spettante al funzionario, calcolata in base alle ultime tavole di mortalità adottate dalle autorità competenti in materia di bilancio in applicazione dell'articolo 39 e in base al saggio di interesse del 3,5 % l'anno.

Articolo 9

Il funzionario che cessa dal servizio prima dell'età di 60 anni può chiedere che il godimento della pensione di anzianità sia:

— differito fino al primo giorno del mese successivo a quello nel quale compie l'età di 60 anni,

— immediato, a condizione che abbia raggiunto almeno l'età di 50 anni. In tal caso, la pensione di anzianità è ridotta in funzione dell'età dell'interessato alla data d'inizio del godimento della pensione in base alla tabella seguente.

Rapporto tra la pensione di anzianità anticipata e la pensione all'età di 60 anni

Età della pensione anticipata	Coefficiente
50	0,50 678
51	0,53 834
52	0,57 266
53	0,61 009
54	0,65 099
55	0,69 582
56	0,74 508
57	0,79 936
58	0,85 937
59	0,92 593

Articolo 10

Il diritto alla pensione di anzianità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello durante il quale il funzionario è stato ammesso, d'ufficio o a sua domanda, al beneficio della pensione, con l'intesa che egli percepisce la sua retribuzione fino alla data in cui ha inizio il godimento della pensione.

Articolo 11

1. Il funzionario che cessa dalle sue funzioni per entrare al servizio di una amministrazione o di un'organizzazione nazionale o internazionale che abbia concluso un accordo con le Comunità, ha diritto di far trasferire alla cassa pensioni di tale amministrazione o organizzazione, l'equivalente attuariale dei diritti alla pensione di anzianità maturati nella Comunità da cui dipende.

2. Il funzionario che entra al servizio di una delle Comunità, dopo aver cessato di prestare servizio presso un'amministrazione, un'organizzazione nazionale o internazionale o un'impresa, ha facoltà, all'atto della sua nomina in ruolo, di far versare alla Comunità da cui dipende:

— sia l'equivalente attuariale dei diritti alla pensione di anzianità maturati nell'amministrazione, organizzazione nazionale o internazionale o impresa cui apparteneva,

— sia il forfait di riscatto che gli è dovuto dalla cassa pensioni di detta amministrazione,

organizzazione o impresa all'atto della cessazione dal servizio.

In tal caso l'istituzione, presso cui il funzionario presta servizio, determina, tenuto conto del grado di inquadramento, le annualità che computa, secondo il proprio regime, a titolo di servizio prestato in precedenza sulla base dell'importo dell'equivalente attuariale o del forfait di riscatto.

Sezione 2

INDENNITA' UNA TANTUM

Articolo 12

Il funzionario di età inferiore a 60 anni che cessi definitivamente dal servizio per una ragione diversa dal decesso o dall'invalidità e che non possa beneficiare di una pensione di anzianità o delle disposizioni del precedente articolo 11, paragrafo 1, ha diritto, all'atto della cessazione dal servizio, al versamento:

a) dell'importo figurante nel suo conto al regime provvisorio di previdenza comune alle istituzioni delle Comunità all'atto dell'entrata in vigore dello statuto, maggiorato degli interessi composti al saggio annuo del 3,5 %;

b) dell'importo delle somme trattenute sul suo stipendio base quale contributo per la costituzione della pensione, maggiorato degli interessi composti al saggio annuo del 3,5 %;

c) purchè non sia stato destituito, di un'indennità una tantum proporzionale al periodo di servizio effettivamente compiuto dopo l'entrata in vigore dello statuto, calcolata in base a un mese e mezzo dell'ultimo stipendio base soggetto a ritenuta per ogni anno di servizio. È considerata ugualmente servizio effettivo, in caso di applicazione dell'articolo 11, paragrafo 2, la durata del servizio precedente, in ragione delle annualità prese in conto dall'istituzione interessata all'entrata in vigore dello statuto, conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, secondo comma.

d) del totale della somma versata alla Comunità da cui dipende, in conformità del precedente articolo 11, paragrafo 2, purchè detta somma corrisponda a pericli precedenti l'entrata in vigore dello statuto e del terzo di detta somma per i periodi che hanno inizio dall'entrata in vigore dello statuto, maggiorati degli interessi composti al saggio annuo del 3,5 %.

CAPITOLO 3**Pensione d'invalidità***Articolo 13*

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 1, il funzionario di età inferiore a 65 anni e che, nel periodo in cui matura i diritti a pensione, sia riconosciuto dalla commissione di invalidità colpito da una invalidità permanente, considerata totale e che gli impedisca di esercitare funzioni corrispondenti ad un impiego della sua carriera e sia pertanto costretto a sospendere il servizio presso la Comunità da cui dipende, ha diritto, per tutto il periodo d'inabilità, a una pensione di invalidità pari al 60 % dell'ultimo stipendio base soggetto a ritenuta.

Il beneficio della pensione di invalidità non è cumulabile con quello della pensione di anzianità.

Articolo 14

Il diritto alla pensione di invalidità sorge a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla constatazione dell'inabilità definitiva del funzionario all'esercizio delle sue funzioni.

Il diritto alla pensione d'invalidità si estingue alla fine del mese in cui il funzionario non soddisfa più alle condizioni richieste per beneficiare di tale pensione, o è deceduto.

Articolo 15

Fino a quando il funzionario, che beneficia di una pensione d'invalidità, non abbia compiuto l'età di 60 anni, l'istituzione può sottoporlo periodicamente a visita medica per accertarsi che si trovi ancora nelle condizioni richieste per beneficiare della pensione.

Articolo 16

Quando un funzionario, beneficiario di una pensione d'invalidità, sia reintegrato nella sua istituzione o in un'altra istituzione delle Comunità, il periodo durante il quale ha percepito la pensione d'invalidità è preso in considerazione, senza versamento di contributi, per il calcolo della pensione di anzianità.

CAPITOLO 4**Pensione di reversibilità***Articolo 17*

La vedova di un funzionario deceduto prima dell'inizio del godimento di una pensione beneficia, purché sia stata sua moglie per almeno un anno, e

fatte salve le disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 1 e dell'articolo 22, di una pensione vedovile pari al 50 % della pensione di anzianità che sarebbe stata versata al funzionario, se quest'ultimo avesse potuto pretendervi, prescindendo dalla condizione di durata di servizio, al momento del decesso.

Quando dal matrimonio o da un matrimonio precedente del funzionario siano nati uno o più figli, non si applica la condizione di anteriorità di cui al comma precedente, sempreché la vedova provveda o abbia provveduto alle necessità di questi figli o quando il decesso del funzionario sia dovuto ad infermità o malattia contratta in occasione dell'esercizio delle sue funzioni, ovvero ad infortunio.

Articolo 18

La vedova di un ex funzionario titolare di una pensione di anzianità, purché sia stata sua moglie per almeno un anno, all'atto in cui l'interessato ha cessato di essere al servizio di un'istituzione ha diritto, fatte salve le disposizioni dell'articolo 22, a una pensione di reversibilità pari al 50 % della pensione di anzianità di cui beneficiava il marito alla data del decesso.

Quando dal matrimonio del funzionario contratto prima della cessazione del marito dal servizio siano nati uno o più figli, non si applica la condizione di anteriorità di cui al comma precedente, sempreché la vedova provveda o abbia provveduto alle necessità di questi figli.

Articolo 19

La vedova di un ex funzionario titolare di una pensione di invalidità, purché fosse sua moglie alla data dell'ammissione al beneficio della pensione, ha diritto a una pensione di reversibilità pari al 50 % della pensione di invalidità di cui beneficiava il marito alla data del decesso.

Articolo 20

La condizione di anteriorità prevista dai precedenti articoli 18 e 19, non si applica se il matrimonio, anche contratto dopo la cessazione del funzionario dal servizio, è durato almeno cinque anni.

Articolo 21

1. La pensione per gli orfani, prevista all'articolo 80 dello statuto, è per il primo orfano pari agli 8/10 della pensione di reversibilità cui avrebbe avuto diritto la vedova del funzionario, a prescindere dalle riduzioni previste dal successivo articolo 25.

La pensione non può essere inferiore all'80 % del minimo vitale, fatte salve le disposizioni del successivo articolo 22.

2. La pensione così stabilita, è aumentata per ciascun figlio a carico a cominciare dal secondo, di un importo pari al doppio dell'assegno per figli a carico.

3. L'ammontare totale della pensione e degli assegni così ottenuti è diviso in parti uguali tra gli orfani aventi diritto.

Articolo 22

In caso di coesistenza di una vedova e di orfani nati da un precedente matrimonio e di altri aventi diritto, la pensione totale, calcolata nello stesso modo di quella spettante ad una vedova che abbia tali persone a carico, è ripartita tra i gruppi di interessati proporzionalmente alle pensioni che sarebbero state attribuite ai vari gruppi considerati separatamente.

In caso di coesistenza di orfani nati da matrimoni diversi, la pensione totale, calcolata come se fossero nati tutti dallo stesso matrimonio, è ripartita tra i gruppi di interessati proporzionalmente alle pensioni che sarebbero state attribuite ai vari gruppi considerati separatamente.

Per il calcolo di tale ripartizione, i figli nati da un precedente matrimonio di uno dei coniugi e riconosciuti a carico ai sensi delle disposizioni dell'articolo 2 dell'allegato VII dello statuto, sono compresi nel gruppo dei figli nati dal matrimonio con il funzionario.

Nel caso previsto dal secondo comma, gli ascendenti riconosciuti a carico alle condizioni fissate dall'articolo 2 dell'allegato VII dello statuto, sono equiparati ai figli a carico e, per il calcolo della ripartizione, compresi nel gruppo dei discendenti.

Articolo 23

Il coniuge di un funzionario deceduto di sesso femminile che non abbia proventi propri e che provi, al decesso della moglie, di essere colpito da infermità o malattia grave tale da renderlo definitivamente inabile ad esercitare un'attività retribuita, può beneficiare:

— della metà della pensione di anzianità di cui il funzionario avrebbe beneficiato se avesse potuto, prescindere dalla condizione di durata del servizio, pretendervi al momento del suo decesso, purchè il matrimonio sia durato almeno un anno;

— o della metà della pensione di invalidità che il funzionario percepiva alla data del decesso,

purchè la data del matrimonio sia precedente a quella dell'ammissione del funzionario al beneficio di una pensione di invalidità.

La corresponsione della pensione cessa in caso di nuovo matrimonio del coniuge superstite.

La condizione di anteriorità prevista dai commi precedenti non si applica quando da tale matrimonio siano nati uno o più figli o quando il decesso del funzionario sia dovuto ad infermità o malattia contratta in occasione dell'esercizio delle sue funzioni, ovvero ad infortunio.

Articolo 24

Il diritto alla pensione di reversibilità sorge il primo giorno del mese successivo al decesso del funzionario. Tuttavia, quando il decesso del funzionario dà luogo al pagamento previsto dall'articolo 70 dello statuto, tale diritto decorre soltanto dal primo giorno del quarto mese successivo a quello del decesso.

Il diritto alla pensione di reversibilità si estingue alla fine del mese durante il quale è avvenuto il decesso del beneficiario o durante il quale quest'ultimo cessa di soddisfare alle condizioni previste per beneficiare di tale pensione.

Articolo 25

Qualora la differenza di età tra il funzionario deceduto e il coniuge, diminuita della durata del loro matrimonio, sia superiore a dieci anni, la pensione di reversibilità determinata in conformità delle disposizioni che precedono subisce, per ogni anno intero di differenza, una riduzione fissata come segue:

- 1 % per gli anni compresi tra il 10° e il 20° anno;
- 2 % per gli anni a decorrere dal 20° fino al 25° escluso;
- 3 % per gli anni a decorrere dal 25° fino al 30° escluso;
- 4 % per gli anni a decorrere dal 30° fino al 35° escluso;
- 5 % per gli anni a decorrere dal 35°.

Articolo 26

La vedova che contrae nuovo matrimonio perde il diritto alla pensione di reversibilità. Essa beneficia del versamento immediato di un capitale pari al doppio dell'ammontare annuo della sua pensione di reversibilità, purchè non siano applicabili le disposizioni dell'articolo 80, secondo comma dello statuto.

Articolo 27

La moglie divorziata di un funzionario ha diritto, al decesso del marito, alla pensione di reversibilità definita nel presente capitolo, a condizione che la sentenza di divorzio sia stata pronunciata esclusivamente per colpa del funzionario. La moglie divorziata perde tale diritto qualora contragga nuovo matrimonio prima del decesso del suo ex marito. Essa beneficia delle disposizioni del precedente articolo 26, qualora il nuovo matrimonio sia successivo al decesso del suo ex marito.

Articolo 28

Se un funzionario divorziato che abbia contratto nuovo matrimonio lascia una vedova avente diritto alla pensione di reversibilità, la pensione sarà ripartita proporzionalmente alla durata rispettiva dei matrimoni, tra la moglie divorziata che non ha contratto nuovo matrimonio e la vedova, se la sentenza di divorzio è stata pronunciata esclusivamente per colpa del funzionario. L'importo spettante alla moglie divorziata che non ha contratto nuovo matrimonio non può tuttavia superare quello degli alimenti che le sono stati accordati dalla sentenza.

In caso di rinuncia o di decesso di una delle beneficiarie, la sua quota va ad accrescere le altre quote, salvo reversione del diritto a pensione a favore degli orfani, alle condizioni previste dall'articolo 80, secondo comma dello Statuto.

Le riduzioni per differenza di età previste dall'articolo 25 sono applicate separatamente alle pensioni fissate conformemente alla ripartizione prevista dal presente articolo.

Articolo 29

Qualora la moglie divorziata abbia perso il diritto alla pensione, a norma delle disposizioni dell'articolo 42, l'intera pensione viene attribuita alla vedova, purché non siano applicabili le disposizioni dell'articolo 80, secondo comma dello statuto.

CAPITOLO 5**Pensioni provvisorie***Articolo 30*

Il coniuge o le persone considerate a carico di un funzionario in attività di servizio, che sia scomparso dal suo domicilio, possono ottenere a titolo provvisorio la liquidazione dei diritti alla pensione di reversibilità di cui beneficerebbero a norma delle disposizioni del presente allegato, quando sia trascorso più di un anno dal giorno della scomparsa del funzionario.

Articolo 31

Il coniuge o le persone considerate a carico di un funzionario titolare di una pensione di anzianità,

o di una pensione di invalidità, possono ottenere, a titolo provvisorio la liquidazione dei diritti alla pensione di reversibilità di cui beneficerebbero a norma delle disposizioni del presente allegato, quando il titolare della pensione sia scomparso dal proprio domicilio da oltre un anno.

Articolo 32

Le disposizioni dell'articolo 31 sono applicate alle persone considerate a carico di una persona beneficiaria di una pensione di reversibilità o in possesso di tali diritti e che sia scomparsa dal proprio domicilio da oltre un anno.

Articolo 33

Le pensioni provvisorie, previste dagli articoli 30, 31 e 32 vengono convertite in pensioni definitive quando il decesso del funzionario o del titolare di una pensione sia ufficialmente accertato o quando l'assenza sia stata dichiarata con sentenza passata in giudicato.

CAPITOLO 6**Maggiorazione di pensione per figli a carico***Articolo 34*

Le disposizioni dell'articolo 81, secondo comma dello statuto sono applicabili ai titolari di una pensione provvisoria.

Il beneficio degli assegni di cui all'articolo 81 dello statuto è limitato alle persone che erano considerate a carico del funzionario al momento in cui quest'ultimo è stato ammesso al beneficio della pensione, o al momento del suo decesso, ovvero che siano nate nei 300 giorni successivi al decesso o alla cessazione dal servizio del funzionario.

Il diritto agli assegni di cui all'articolo 81 dello statuto si estingue alla fine del mese in cui il figlio cessa di soddisfare alle condizioni previste per beneficiare degli assegni per figli a carico.

Articolo 35

La concessione di una pensione di anzianità, di reversibilità o di invalidità o di una pensione provvisoria non dà diritto all'indennità di capo famiglia e all'indennità di dislocazione.

CAPITOLO 7

Sezione I

FINANZIAMENTO DEL REGIME DELLE PENSIONI*Articolo 36*

La riscossione dello stipendio è soggetta al contributo per il regime delle pensioni previsto dagli articoli 77 — 84 dello statuto.

Articolo 37

Il funzionario comandato continua a versare il contributo di cui all'articolo precedente, calcolato sullo stipendio corrispondente al suo scatto e grado. La stessa disposizione si applica nei confronti del funzionario che fruisce dell'indennità prevista in caso di disponibilità e di dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio, nel limite di cinque anni di cui all'articolo 3.

Tutte le prestazioni cui può aver diritto il suddetto funzionario o i suoi aventi diritto ai sensi delle disposizioni del presente regime di pensioni sono calcolate in base a tale stipendio.

Articolo 38

I contributi regolarmente percepiti sono irripetibili. Quelli percepiti irregolarmente non danno alcun diritto a pensione e sono rimborsati senza interessi, a richiesta dell'interessato o dei suoi aventi diritto.

Articolo 39

Le autorità competenti in materia di bilancio adottano, previo parere di uno o più attuari e del comitato dello statuto previsto dall'articolo 10 dello statuto, le tavole di mortalità e di invalidità e la legge di variazione dei salari da applicare per il calcolo dei valori attuariali previsti dallo statuto e dal presente allegato.

Sezione 2

LIQUIDAZIONE DELLE PENSIONI DEI FUNZIONARI

Articolo 40

Fatte salve le modalità che devono essere fissate nel regolamento da stabilire di comune accordo previsto dall'articolo 83, paragrafo 3 dello statuto, la liquidazione dei diritti alla pensione di anzianità, di reversibilità o d'invalidità o alla pensione provvisoria spetta all'istituzione alla quale apparteneva il funzionario al momento della cessazione dal servizio. Il conteggio particolareggiato della liquidazione è notificato, contemporaneamente alla decisione di concessione della pensione, al funzionario, o ai suoi aventi diritto, e all'istituzione designata dalle autorità competenti in materia di bilancio per assicurare il pagamento della pensione.

Le pensioni di anzianità, di reversibilità o di invalidità o la pensione provvisoria non possono essere cumulate con uno stipendio a carico di una

delle istituzioni delle tre Comunità europee, né con l'indennità prevista dagli articoli 41 e 50 dello statuto.

Articolo 41

Le pensioni possono essere soggette a revisione in ogni momento, in caso di errore o di omissione di qualsiasi natura.

Possono essere modificate o soppresse qualora la concessione sia stata effettuata in contrasto con le prescrizioni dello statuto e del presente allegato.

Articolo 42

Gli aventi diritto di un funzionario deceduto, che non avessero fatto domanda per la liquidazione dei loro diritti a pensione entro l'anno successivo alla data di decesso del funzionario, perdono i loro diritti, salvo in caso di forza maggiore debitamente accertata.

Articolo 43

Il funzionario e i suoi aventi diritto, chiamati a beneficiare delle prestazioni previste dal presente regime di pensioni, sono tenuti a fornire le prove scritte che possono essere richieste e a comunicare all'istituzione di cui all'articolo 45, secondo comma, ogni elemento suscettibile di modificare i loro diritti alle prestazioni.

Articolo 44

Il funzionario, il cui diritto a pensione è soppresso in tutto o in parte a titolo definitivo, a norma delle disposizioni dell'articolo 86 dello statuto, ha diritto di esigere il rimborso delle somme versate quale suo contributo al regime delle pensioni, proporzionalmente alla riduzione apporata alla pensione.

Sezione 3

PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI

Articolo 45

Le prestazioni previste dal presente regime di pensioni sono pagate mensilmente, alla fine del periodo per il quale la prestazione è dovuta.

Il servizio delle prestazioni è assicurato, a nome della Comunità da cui il funzionario interessato dipendeva, dall'istituzione designata dalle autorità competenti in materia di bilancio e nessun'altra istituzione può, sotto una qualsiasi forma, pagare sui fondi propri una prestazione prevista dal presente regime di pensioni.

Le prestazioni possono essere pagate, a scelta degli interessati, sia nella moneta del loro paese di origine, sia nella moneta del loro paese di residenza, sia nella moneta del paese ove ha sede l'istituzione alla quale apparteneva il funzionario; tale scelta rimane valida per almeno due anni.

Qualora né il paese d'origine, né il paese di residenza siano paesi appartenenti alla Comunità, le prestazioni sono pagate nella moneta del paese ove ha sede l'istituzione di cui al secondo comma.

Articolo 46

Qualsiasi somma dovuta a una delle Comunità da un funzionario alla data alla quale l'interessato ha diritto a una delle prestazioni previste dal presente regime di pensioni, viene dedotta dall'ammontare di tali prestazioni o di quelle spettanti ai suoi aventi diritto. Il rimborso può essere rateizzato in vari mesi.

Articolo 47

Qualora la causa dell'invalidità o del decesso di un funzionario sia imputabile a un terzo, la Comunità a cui appartiene, è, nel limite delle obbligazioni che le incombono ai sensi del presente regime di pensioni, surrogata al funzionario o ai suoi aventi diritto nella loro azione contro il terzo responsabile.

CAPITOLO 8

Disposizioni transitorie

Articolo 48

Il funzionario ammesso al beneficio dello statuto in applicazione delle disposizioni transitorie, beneficia del diritto a pensione a decorrere dal giorno della sua iscrizione al regime provvisorio di previdenza comune alle istituzioni delle Comunità.

Prescindendo da qualsiasi disposizione contraria dello statuto, il funzionario beneficia, a sua richiesta del diritto a pensione a decorrere dal giorno in cui è entrato, sotto una qualsiasi forma, al servizio di una delle istituzioni delle tre Comunità europee. Qualora non abbia effettuato versamenti al regime di previdenza per tutto o parte della durata dei suoi servizi precedenti, è ammesso a riscattare mediante versamenti frazionati i diritti per i quali non

abbia potuto versare contributi. L'ammontare dei contributi versati dal funzionario e dei contributi corrispondenti versati dall'istituzione viene considerato iscritto nel conto del funzionario che figura presso il regime provvisorio di previdenza, alla data dell'entrata in vigore dello statuto.

Articolo 49

Se il funzionario si è avvalso della facoltà di prelevare dal suo conto, presso il regime provvisorio di previdenza comune alle istituzioni delle Comunità, le somme che doveva versare nel suo paese di origine per garantirsi il mantenimento dei suoi diritti a pensione, i suoi diritti a pensione sono, per il periodo di iscrizione al regime provvisorio di previdenza, ridotti proporzionalmente alle somme prelevate dal suo conto.

La disposizione del comma precedente non si applica al funzionario che, entro tre mesi dalla sua ammissione al beneficio dello statuto, abbia chiesto di riversare dette somme maggiorate degli interessi composti al saggio annuo del 3,5 %.

Articolo 50

Il funzionario ammesso al beneficio dello statuto in virtù delle disposizioni transitorie può, se cessa dal servizio all'età di 65 anni senza aver tuttavia compiuti i dieci anni di servizio di cui all'articolo 77, primo comma dello statuto, optare tra il beneficio di un'indennità calcolata alle condizioni di cui al precedente articolo 12 o di una pensione proporzionale calcolata alle condizioni di cui all'articolo 77, secondo comma dello statuto.

Articolo 51

Le disposizioni del presente regime di pensioni sono applicabili alle vedove e agli aventi diritto degli agenti deceduti in attività di servizio prima dell'entrata in vigore dello statuto e agli agenti colpiti, prima dell'entrata in vigore dello statuto, da infermità permanente considerata totale ai sensi delle disposizioni dell'articolo 78 dello statuto, con riserva del versamento alla Comunità da cui l'agente dipendeva delle somme che figuravano presso il conto dell'interessato aperto a titolo del regime provvisorio di previdenza comune alle istituzioni delle Comunità. La Comunità da cui l'agente dipendeva si assume l'onere del pagamento delle prestazioni previste da questo regime di pensioni.

ALLEGATO IX

Procedimento disciplinare

Articolo 1

Alla commissione di disciplina viene sottoposto il rapporto dell'autorità che ha il potere di nomina in cui devono essere chiaramente specificati i fatti addebitati ed eventualmente le circostanze nelle quali sono stati commessi.

Il rapporto è trasmesso al presidente della commissione di disciplina che lo porta a conoscenza dei membri di detta commissione e al funzionario incolpato.

Articolo 2

Non appena ricevuto detto rapporto, il funzionario incolpato ha diritto di ottenere la comunicazione integrale del suo fascicolo personale e di estrarre copia di tutti i documenti del procedimento.

Articolo 3

Alla prima riunione della commissione di disciplina, il Presidente incarica uno dei suoi membri di svolgere una relazione sul caso che le è sottoposto.

Articolo 4

Il funzionario incolpato dispone, per preparare la sua difesa, di un termine di almeno quindici giorni a decorrere dalla data della comunicazione del rapporto che apre il procedimento disciplinare.

Dinanzi alla commissione di disciplina, il funzionario può presentare osservazioni scritte o orali, citare testimoni e farsi assistere da un difensore di propria scelta.

Articolo 5

Anche l'istituzione ha il diritto di citare testi.

Articolo 6

La commissione di disciplina, ove non si ritenga sufficientemente informata sui fatti contestati all'interessato, o sulle circostanze nelle quali tali fatti sono stati commessi, può ordinare un'inchiesta in contraddittorio.

L'inchiesta è svolta dal relatore. Ai fini dell'inchiesta, la commissione può chiedere la trasmissione

di ogni documento relativo al caso che le è sottoposto.

Articolo 7

Sulla base dei documenti presentati, e tenuto conto all'occorrenza delle dichiarazioni scritte o verbali dell'interessato e dei testi, nonché delle risultanze dell'inchiesta eventualmente svolta, la commissione di disciplina formula a maggioranza un parere motivato sulla sanzione che a suo giudizio i fatti addebitati dovrebbero comportare e trasmette il parere all'autorità che ha il potere di nomina e all'interessato, entro un mese a decorrere dal giorno in cui le è stato sottoposto il rapporto. Il termine è prorogato a tre mesi, qualora la commissione abbia ordinato un'inchiesta.

Qualora il fatto addebitato abbia dato luogo a procedimento dinanzi all'autorità giudiziaria, la commissione può stabilire di soprassedere a formulare il proprio parere fino a quando non sia intervenuta la decisione dell'autorità giudiziaria.

L'autorità che ha il potere di nomina prende la sua decisione nel termine massimo di un mese, sentito l'interessato.

Articolo 8

Il presidente della commissione di disciplina non prende parte alle decisioni della commissione, salvo quando si tratti di questioni procedurali o in caso di parità di voto.

Egli provvede all'esecuzione delle varie decisioni prese dalla commissione e porta a conoscenza di ogni membro tutte le informazioni e tutti i documenti relativi al caso.

Articolo 9

Il segretario redige un processo verbale delle riunioni della commissione di disciplina.

I testi appongono la loro firma al processo verbale delle loro deposizioni.

Il parere motivato di cui all'articolo 7 è firmato da tutti i membri della commissione di disciplina.

Articolo 10

Le spese cui l'iniziativa dell'interessato ha dato luogo nel corso del procedimento e in particolare gli onorari dovuti al difensore che non appartenga alle tre Comunità europee, rimangono a carico dell'interessato qualora il procedimento si concluda con l'irrogazione di una delle sanzioni previste dall'articolo 86, paragrafo 2, lettere c), d), e), f), g) dello statuto, e nei casi in cui il procedimento di cui al-

l'articolo 51 dello statuto si concluda con il licenziamento per insufficienza professionale.

Articolo 11

Il procedimento disciplinare può essere riaperto d'ufficio dall'autorità che ha il potere di nomina o a domanda dell'interessato, in base a fatti nuovi fondati su mezzi di prova pertinenti.

REGIME
APPLICABILE AGLI ALTRI AGENTI DELLE COMUNITA'

INDICE DELLE MATERIE

	Pagina
Titolo I: Disposizioni generali	artt. 1 — 7 1444/62
 Titolo II: Degli agenti temporanei	
Capitolo 1: Disposizioni generali	artt. 8 — 10 1445/62
Capitolo 2: Deveri e diritti	art. 11 1445/62
Capitolo 3: Condizioni di assunzione	artt. 12 — 15 1446/62
Capitolo 4: Condizioni di lavoro	artt. 16 — 18 1446/62
Capitolo 5: Retribuzione e rimborso spese	artt. 19 — 27 1447/62
Capitolo 6: Sicurezza sociale	
Sezione A: Copertura dei rischi di malattia e infortunio, indennità di carattere sociale .	artt. 28 — 30 1449/62
Sezione B: Copertura dei rischi d'invalidità e di decesso	artt. 31 — 38 1449/62
Sezione C: Indennità una tantum	artt. 39 e 40 1450/62
Sezione D: Finanziamento del regime sicurezza sociale	artt. 41 — 44 1451/62
Capitolo 7: Ripetizione dell'indebitito	art. 45 1451/62
Capitolo 8: Mezzi di ricorso	art. 46 1451/62
Capitolo 9: Risoluzione del contratto	artt. 47 — 50 1451/62
 Titolo III: Degli agenti ausiliari	
Capitolo 1: Disposizioni generali	artt. 51 — 53 1453/62
Capitolo 2: Doveri e diritti	art. 54 1453/62
Capitolo 3: Condizioni di assunzione	artt. 55 e 56 1454/62
Capitolo 4: Condizioni di lavoro	artt. 57 — 60 1454/62
Capitolo 5: Retribuzione e rimborso spese	artt. 61 — 69 1454/62
Capitolo 6: Sicurezza sociale	artt. 70 e 71 1455/66
Capitolo 7: Ripetizione dell'indebitito	art. 72 1455/62
Capitolo 8: Mezzi di ricorso	art. 73 1455/62
Capitolo 9: Risoluzione del contratto	artt. 74 — 78 1455/62
 Titolo IV: Degli agenti locali	 artt. 79 — 81 1456/62

	Pagina
Titolo V: Dei consiglieri speciali	artt. 82 e 83 1457/62
Titolo VI: Degli agenti degli stabilimenti del C.C.R.N.	
Capitolo 1: Disposizioni generali	artt. 84 — 86 1457/62
Capitolo 2: Doveri e diritti	art. 87 1457/62
Capitolo 3: Condizioni di assunzione	artt. 88 — 90 1458/62
Capitolo 4: Condizioni di carriera	artt. 91 e 92 1458/62
Capitolo 5: Condizioni di lavoro	art. 93 1458/62
Capitolo 6: Retribuzione e sicurezza sociale	artt. 94 — 96 1458/62
Capitolo 7: Regime disciplinare e mezzi di ricorso	art. 97 1459/62
Capitolo 8: Risoluzione del contratto	art. 98 1459/62
Titolo VII: Disposizioni transitorie	artt. 99 — 101 1459/62
Titolo VIII: Disposizioni finali	artt. 102 e 103 1460/62

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Il presente regime si applica ad ogni agente, assunto da una delle Comunità con contratto. Tale agente può avere la qualifica:

- di agente temporaneo
- di agente ausiliario
- di agente locale
- di consigliere speciale o
- di agente degli stabilimenti del Centro comune per le ricerche nucleari della Comunità Europea dell'Energia Atomica.

Articolo 2

È considerato agente temporaneo, ai sensi del presente regime:

a) l'agente assunto per occupare un impiego, compreso nella tabella degli organici allegata alla sezione del bilancio relativa ad ogni istituzione e al quale le autorità competenti in materia di bilancio abbiano conferito un carattere temporaneo;

b) l'agente assunto per occupare, a titolo temporaneo, un impiego permanente compreso nella tabella degli organici allegata alla sezione del bilancio relativa ad ogni istituzione;

c) l'agente assunto per svolgere funzioni presso una persona che assolva un mandato previsto dai Trattati che istituiscono le Comunità o presso un presidente eletto di una istituzione o di un organo delle Comunità o di un gruppo politico dell'Assemblea Parlamentare Europea e che non sia scelto tra i funzionari delle Comunità.

Articolo 3

È considerato agente ausiliario, ai sensi del presente regime, l'agente assunto

a) per svolgere, sia ad orario parziale, sia ad orario completo, entro i limiti di cui all'articolo 52,

delle funzioni in una istituzione senza essere assegnato a un impiego compreso nella tabella degli organici allegata alla sezione del bilancio relativa a detta istituzione;

b) per sostituire, dopo che sono state esaminate le possibilità di affidare incarichi ad interim a funzionari dell'istituzione, quando sia provvisoriamente impossibilitato a svolgere le sue funzioni:

- un funzionario o un agente temporaneo delle categorie B, C, D o del quadro linguistico;
- in via eccezionale, un funzionario o un agente temporaneo di categoria A di grado diverso da A 1 e A 2 che occupa un impiego assai specializzato

e retribuito con gli stanziamenti globali aperti a tal fine nella sezione del bilancio relativa all'istituzione.

Articolo 4

È considerato agente locale, ai sensi del presente regime, l'agente assunto, conformemente agli usi locali, per svolgere compiti manuali o di servizio in un impiego non previsto nella tabella degli organici allegata alla sezione del bilancio relativa ad ogni istituzione e retribuito con gli stanziamenti globali aperti a tal fine in detta sezione del bilancio.

È considerato agente degli stabilimenti del Centro comune per le ricerche nucleari (C.C.R.N.) della Comunità Europea dell'Energia Atomica ai sensi del presente regime, l'agente che all'atto dell'assunzione risiede nel paese o nelle immediate vicinanze del luogo in cui deve svolgere le sue funzioni per conto del C.C.R.N., o qualsiasi persona ad esso equiparata a norma dell'articolo 95, e assunto per occuparvi uno degli impieghi permanenti delle categorie C o D definite nell'articolo 5 dello statuto e nell'allegato I dello statuto.

Articolo 5

È considerato consigliere speciale, ai sensi del presente regime, l'agente che, pur svolgendo altre attività professionali è assunto date le sue qualifiche eccezionali, per prestare la propria collaborazione a una delle Comunità, sia regolarmente, sia per determinati periodi e che è retribuito con gli stanziamenti globali aperti a tal fine nella sezione del bilancio relativa all'istituzione da cui dipende.

Articolo 6

Ogni istituzione determina le autorità abilitate a concludere i contratti di assunzione di cui al precedente articolo 1.

Le disposizioni dell'articolo 1, secondo comma e dell'articolo 2, secondo comma dello statuto si applicano per analogia.

Articolo 7

L'agente titolare di un contratto di durata superiore a un anno o indeterminata è elettore ed eleggibile in seno al comitato del personale previsto dall'articolo 9 dello statuto.

La commissione paritetica di cui all'articolo 9 dello statuto può essere consultata dall'istituzione o dal comitato del personale su ogni problema di carattere generale che riguardi gli agenti contemplati nell'articolo 1.

TITOLO II

DEGLI AGENTI TEMPORANEI

CAPITOLO 1

Disposizioni generali

Articolo 8

Il contratto di un agente temporaneo di cui all'articolo 2, lettera a), può essere concluso per una durata determinata o indeterminata.

Il contratto di un agente di cui all'articolo 2, lettera b), non può avere durata superiore ai due anni e può essere rinnovato una sola volta per un anno al massimo. Al termine di questo periodo viene posto obbligatoriamente fine alle funzioni dell'agente nella sua qualità di agente temporaneo. Alla scadenza del contratto, l'agente può occupare un impiego permanente nell'istituzione soltanto qualora venga nominato funzionario alle condizioni fissate dallo statuto.

Il contratto di un agente di cui all'articolo 2, lettera c), può avere soltanto durata indeterminata.

Articolo 9

Qualsiasi assunzione di agente temporaneo può avere soltanto lo scopo di provvedere, alle condizioni previste dal presente titolo, alla copertura di un posto vacante contemplato nella tabella degli organici allegata alla sezione del bilancio relativa ad ogni istituzione.

Articolo 10

Le disposizioni dell'articolo 5, paragrafi 1, 2 e 4 e dell'articolo 7 dello statuto concernenti rispetti-

vamente la classificazione degli impieghi in categorie, quadri e gradi e l'assegnazione dei funzionari a detti impieghi, si applicano per analogia.

Il contratto d'assunzione dell'agente temporaneo deve precisare il grado e lo scatto attribuiti all'interessato.

L'assegnazione di un agente temporaneo a un impiego corrispondente a un grado superiore a quello per il quale è stato assunto richiede la conclusione di una clausola addizionale al contratto d'assunzione.

Le disposizioni degli articoli 93—101 dello statuto e dell'allegato I B dello statuto si applicano per analogia agli agenti temporanei della Commissione della Comunità Europea dell'Energia atomica che occupano nel settore nucleare un impiego che richiede competenze scientifiche o tecniche e che sono retribuiti sugli stanziamenti iscritti nel bilancio delle ricerche e degli investimenti.

Nel numero massimo fissato a norma del disposto dell'articolo 93, secondo comma dello statuto sono inclusi gli agenti temporanei di cui al quarto comma.

CAPITOLO 2

Doveri e diritti

Articolo 11

Le disposizioni degli articoli 11—26 dello statuto sui doveri e diritti dei funzionari si applicano per analogia, ad eccezione delle disposizioni dell'arti-

colo 15, secondo comma riguardanti la situazione del funzionario eletto a funzioni pubbliche.

La decisione di chiedere il risarcimento del danno subito dalle Comunità per colpe personali gravi, in conformità dell'articolo 22 dello statuto, è presa dall'autorità di cui all'articolo 6, primo comma, previa osservanza delle formalità previste in caso di licenziamento per colpa grave.

Le decisioni individuali riguardanti gli agenti temporanei sono pubblicate alle condizioni di cui all'articolo 25, secondo comma dello statuto.

CAPITOLO 3

Condizioni di assunzione

Articolo 12

1. L'assunzione degli agenti temporanei deve assicurare all'istituzione la collaborazione di persone dotate delle più alte qualità di competenza, rendimento e integrità, assunte secondo una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri delle Comunità.

Gli agenti temporanei sono scelti senza distinzione di razza, di religione o di sesso.

2. Per essere assunto come agente temporaneo, occorre possedere i seguenti requisiti:

a) essere cittadino di uno degli Stati membri delle Comunità, salvo deroga concessa dall'autorità di cui all'articolo 6, primo comma, e godere dei diritti politici;

b) essere in regola con le leggi applicabili in materia di obblighi militari;

c) offrire le garanzie di moralità richieste per le funzioni da svolgere;

d) essere fisicamente idoneo all'esercizio delle funzioni;

e) avere una conoscenza approfondita di una delle lingue delle Comunità e una conoscenza soddisfacente di un'altra lingua delle Comunità nella misura necessaria alle funzioni da svolgere.

Articolo 13

Prima di essere assunto, l'agente temporaneo è sottoposto a una visita del medico di fiducia dell'istituzione per accertare se soddisfatti alle condizioni richieste dall'articolo 12, paragrafo 2, lettera d).

Articolo 14

L'agente temporaneo può essere tenuto ad effettuare un periodo di prova la cui durata non può eccedere i sei mesi.

Al termine del periodo di prova, viene risolto il contratto d'assunzione dell'agente che non abbia dato prova di qualità professionali sufficienti. In questo caso l'agente fruisce di un'indennità pari ad un terzo dello stipendio base per ogni mese di prova compiuto.

Articolo 15

L'inquadramento iniziale dell'agente temporaneo è determinato conformemente all'articolo 32 dello statuto.

In caso di assegnazione dell'agente ad un impiego corrispondente a un grado superiore, in conformità delle disposizioni dell'articolo 10, terzo comma, il suo inquadramento è determinato secondo le disposizioni dell'articolo 46 dello statuto.

CAPITOLO 4

Condizioni di lavoro

Articolo 16

Le disposizioni degli articoli 55—61 dello statuto concernenti la durata del lavoro, le ore di lavoro straordinario, i congedi e i giorni festivi si applicano per analogia.

Il beneficio del congedo di malattia retribuito di cui all'articolo 59 dello statuto è tuttavia limitato alla durata dei servizi compiuti dall'agente con un minimo di un mese. Il congedo non può essere prorogato oltre la durata del contratto dell'interessato.

Allo scadere dei suddetti termini, l'agente il cui contratto d'assunzione non venga risolto nonostante non possa ancora riprendere servizio, viene collocato in aspettativa senza assegni.

Tuttavia, l'agente colpito da una malattia professionale o da un infortunio sopravvenuto in occasione dell'esercizio delle sue funzioni continua a percepire, durante tutto il periodo della sua incapacità al lavoro la retribuzione integrale finché non sia ammesso al beneficio della pensione di invalidità prevista dall'articolo 33.

Articolo 17

A titolo eccezionale, l'agente temporaneo può ottenere a domanda un'aspettativa senza assegni per motivi impellenti di natura personale. L'autorità di cui all'articolo 6, primo comma, stabilisce la

durata dell'aspettativa che non può superare il quarto del periodo di servizio compiuto dall'interessato nè essere superiore a tre mesi.

La durata dell'aspettativa di cui al comma precedente non è presa in considerazione per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 20, terzo comma.

Articolo 18

L'agente richiamato alle armi e il cui contratto di assunzione non sia risolto in applicazione dell'articolo 48, è collocato in aspettativa e gode della retribuzione integrale per una durata pari al periodo di servizio compiuto e al massimo per tre mesi. Allo scadere di questo periodo, l'agente beneficia per la durata del richiamo alle armi e per un massimo della metà del servizio compiuto, di un'indennità pari a un terzo dello stipendio base. Allo scadere di questo nuovo periodo, l'agente è collocato in aspettativa senza assegni.

Tuttavia, i versamenti previsti dal precedente comma sono ridotti dell'ammontare della paga militare percepita dall'interessato durante il periodo corrispondente.

CAPITOLO 5

Retribuzione e rimborso spese

Articolo 19

La retribuzione dell'agente temporaneo comprende lo stipendio base, gli assegni familiari e le indennità.

Articolo 20

Le disposizioni degli articoli 63, 64 e 65 dello statuto relative alla moneta nella quale viene espressa la retribuzione nonchè alle condizioni di adeguamento e di adattamento di tale retribuzione si applicano per analogia.

Le disposizioni degli articoli 66, 67, 69 e 70 dello statuto relative agli stipendi base, agli assegni familiari, all'indennità di dislocazione e all'indennità di decesso si applicano per analogia.

L'agente temporaneo che abbia maturato due anni di anzianità in uno scatto del suo grado accede automaticamente allo scatto superiore dello stesso grado.

Articolo 21

Le disposizioni degli articoli 1, 2, 3 e 4 dell'allegato VII dello statuto relative alle condizioni di attribuzione degli assegni familiari e della indennità di dislocazione si applicano per analogia.

Articolo 22

Fatte salve le disposizioni previste dagli articoli 23—26, l'agente temporaneo ha diritto, alle condizioni fissate negli articoli 5—15 dell'allegato VII dello statuto, al rimborso delle spese sostenute in occasione dell'entrata in servizio, di trasferimenti o della cessazione dal servizio nonchè di quelle sostenute nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 23

L'agente temporaneo assunto per una durata determinata di almeno dodici mesi, o titolare di un contratto a tempo indeterminato semprechè l'autorità di cui all'articolo 6, primo comma ritenga debba compiere un periodo di servizio equivalente, ha diritto alle condizioni previste dall'articolo 9 dell'allegato VII dello statuto, al rimborso delle spese di trasloco.

Articolo 24

1. L'agente temporaneo assunto per una durata determinata di almeno un anno, o titolare di un contratto a tempo indeterminato semprechè l'autorità di cui all'articolo 6, primo comma ritenga debba compiere un periodo di servizio equivalente, beneficia alle condizioni previste dall'articolo 5 dell'allegato VII dello statuto, di un'indennità di prima sistemazione il cui importo è fissato, per una durata prevedibile di servizio,

— pari o superiore a un anno	a 1/3	} dell'importo fissato nell'articolo 5 dell'allegato VII dello statuto
— pari o superiore a due anni	a 2/3	
— pari o superiore a tre anni	a 3/3	

2. L'indennità di nuova sistemazione al momento della cessazione dal servizio prevista dall'articolo 6 dell'allegato VII dello statuto, è concessa all'agente che abbia compiuto quattro anni di servizio. L'agente che abbia compiuto più di un anno di servizio e meno di quattro usufruisce della suddetta indennità in misura proporzionale alla durata del servizio compiuto, senza tener conto delle frazioni d'anno.

3. Tuttavia l'indennità prevista dal paragrafo 1 e l'indennità prevista dal paragrafo 2 non possono essere inferiori:

- a 5.000 Fr.b. per l'agente capo famiglia;
- a 3.000 Fr.b. per l'agente che non abbia tale qualità.

Articolo 25

1. L'agente temporaneo che giustifichi di non poter continuare a rimanere nella sua residenza

abituale e che non abbia effettuato il trasloco nella sede di servizio, ha diritto, per una durata massima di dodici mesi, a un'indennità giornaliera il cui importo è così fissato:

	Sedi di servizio	Gradi	Per l'agente capo famiglia		Per l'agente che non abbia tale qualità	
			dal 1° al 15° giorno	a decorrere dal 16° giorno	dal 1° al 15° giorno	a decorrere dal 16° giorno
			Fr. b. per giorno di calendario			
I	Bruxelles, Milano, Parigi, Roma, Strasburgo e città della Germania con oltre 1.000.000 di abitanti	A 1 a A 3 L/A 3	550	250	375	175
		A 4 a A 8 L/A 4 a L/A 8 Cat. B	525	225	350	150
		Cat. C e D	450	200	300	125
II	Bonn e città della Germania con oltre 600.000 abitanti, Vienna, Lussemburgo. Altre località: in Belgio, Francia, Italia	A 1 a A 3 L/A 3	475	225	325	150
		A 4 a A 8 L/A 4 a L/A 8 Cat. B	450	200	300	125
		Cat. C e D	375	175	250	100
III	Altre località: in Germania, Austria. Località nei Paesi Bassi	A 1 a A 3 L/A 3	450	200	300	125
		A 4 a A 8 L/A 4 a L/A 8 Cat. B	425	175	275	100
		Cat. C e D	350	150	225	90

2. Quando l'agente che ha beneficiato dell'indennità giornaliera per un periodo superiore a quattro mesi effettua il trasloco, il versamento al quale egli ha diritto a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, è ridotto:

— del 30% dell'importo totale delle indennità giornaliere percepite dall'interessato a decorrere dalla fine del quarto mese se si tratta di un agente che non abbia la qualità di capo famiglia;

— del 20% dell'importo totale delle suddette indennità giornaliere se si tratta di un agente che abbia la qualità di capo famiglia.

Tuttavia l'indennità di prima sistemazione non può essere inferiore:

— a 5.000 Fr.b. per l'agente capo famiglia;

— a 3.000 Fr.b. per l'agente che non abbia tale qualità.

3. Qualora l'agente temporaneo non effettui il trasloco nella sede di servizio, benchè ne abbia avuta l'autorizzazione, l'indennità giornaliera suddetta è limitata all'importo totale dei versamenti cui l'agente avrebbe avuto diritto in caso di trasloco.

L'autorità di cui all'articolo 6, primo comma, stabilisce in questo caso l'ammontare massimo cui l'agente ha diritto e applica a tal fine le disposizioni dell'articolo 9 dell'allegato VII dello statuto per quanto riguarda la valutazione delle spese di trasloco.

4. La limitazione prevista dai paragrafi 1 e 3 e la riduzione prevista dal paragrafo 2 non sono applicabili all'agente che, a parere dell'autorità di cui all'articolo 6, primo comma, si sia trovato nell'impossibilità di traslocare.

5. L'indennità giornaliera prevista dal paragrafo 1 è ridotta della metà per i periodi durante i quali l'agente beneficia dell'indennità giornaliera di missione prevista dall'articolo 13 dell'allegato VII dello statuto.

Articolo 26

Il beneficio delle disposizioni dell'articolo 8 dell'allegato VII dello statuto relative al rimborso delle spese per il viaggio annuo dalla sede di servizio al luogo di origine, è accordato solamente all'agente temporaneo che abbia almeno nove mesi di servizio.

Articolo 27

Le disposizioni degli articoli 16 e 17 dell'allegato VII dello statuto relativo al pagamento delle somme dovute si applicano per analogia.

CAPITOLO 6

Sicurezza sociale

Sezione A

COPERTURA DEI RISCHI DI MALATTIA E INFORTUNIO, INDENNITÀ DI CARATTERE SOCIALE

Articolo 28

Gli articoli 72 e 73 dello statuto relativi ai regimi di copertura dei rischi di malattia e infortunio si applicano per analogia all'agente temporaneo durante il periodo delle sue funzioni e durante i congedi di malattia; l'articolo 72 dello statuto relativo al regime di copertura dei rischi malattia si applica per analogia all'agente titolare di una pensione di invalidità, nonché al titolare di una pensione di reversibilità.

Tuttavia, qualora la visita medica alla quale l'agente deve essere sottoposto in base alle disposizioni dell'articolo 13 riveli che l'agente è affetto da malattia o da infermità, l'autorità di cui all'articolo 6, primo comma, può decidere che le spese dovute agli sviluppi e alle conseguenze di detta malattia o infermità siano escluse dal rimborso spese previsto dall'articolo 72 dello statuto.

Se l'agente temporaneo dimostra che non può essere coperto da un altro regime di sicurezza sociale, continua a beneficiare del regime di malattia per un periodo massimo di 60 giorni a decorrere dopo scadenza del suo contratto o durante il periodo nel corso del quale è colpito da malattia grave

e prolungata contratta nel corso del suo impiego senza dover versare contributi.

Articolo 29

Le disposizioni dell'articolo 74 dello statuto relative all'assegno per la nascita di un figlio e quelle dell'articolo 75 dello statuto relative all'onere a carico dell'istituzione per le spese previste in detto articolo si applicano per analogia.

Articolo 30

Le disposizioni dell'articolo 76 dello statuto relative alla concessione di doni, prestiti o anticipazioni si applicano per analogia all'agente temporaneo per la durata del suo contratto o dopo la scadenza del contratto quando l'agente sia inabile al lavoro in seguito a malattia grave o prolungata o in seguito ad infortunio sopravvenuti nel corso del suo impiego e giustificati di non essere iscritto ad un altro regime di sicurezza sociale.

Sezione B

COPERTURA DEI RISCHI D'INVALIDITÀ E DI DECESSO

Articolo 31

L'agente temporaneo è coperto alle seguenti condizioni, contro i rischi di decesso e di invalidità che possono sopravvenire nel corso del suo impiego.

Le prestazioni e le garanzie previste nella presente sezione sono sospese quando siano temporaneamente interrotti gli effetti pecuniari del contratto dell'agente, a norma delle disposizioni del presente regime.

Articolo 32

Qualora la visita medica precedente l'assunzione dell'agente riveli che quest'ultimo è affetto da malattia o da infermità, l'autorità di cui all'articolo 6, primo comma, può decidere di ammetterlo al beneficio delle garanzie previste in materia d'invalidità o di decesso, per quanto riguarda gli sviluppi e le conseguenze di tale malattia o infermità, soltanto al termine di un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in servizio presso l'istituzione.

Articolo 33

1. L'agente colpito da invalidità considerata totale e che deve perciò cessare il suo servizio presso l'istituzione, beneficia di una pensione di invalidità pari al 60% dell'ultimo stipendio base mensile. L'importo della pensione non può essere inferiore al 120% del minimo vitale, definito nell'articolo 6 dell'allegato VIII dello statuto. Se l'invalidità è

stata provocata intenzionalmente dall'agente, l'autorità di cui all'articolo 6, primo comma, può decidere che l'agente benefici soltanto dell'indennità prevista dall'articolo 39.

Le disposizioni dell'articolo 36, secondo comma, si applicano al titolare di una pensione di invalidità.

2. Lo stato di invalidità è determinato dalla commissione di invalidità prevista dall'articolo 9 dello statuto.

3. Il diritto alla pensione di invalidità decorre dal giorno seguente a quello in cui è stato risolto il contratto dell'agente in applicazione degli articoli 47 e 48.

4. L'istituzione prevista dall'articolo 43 può esigere, in qualsiasi momento, la prova che il titolare di una pensione di invalidità si trovi ancora nelle condizioni richieste per beneficiare di detta pensione. Se la commissione d'invalidità constata che tali condizioni non sono più soddisfatte, cessa il diritto alla pensione.

Se l'interessato non è reintegrato in servizio presso una delle tre Comunità europee, beneficia dell'indennità di cui all'articolo 39, calcolata in base al periodo di servizio effettivamente compiuto.

Articolo 34

Gli aventi diritto di un agente deceduto, quali definiti nel capitolo 4 dell'allegato VIII dello statuto, beneficiano di una pensione di reversibilità alle condizioni previste dagli articoli 35—38. È inoltre corrisposta l'indennità prevista dall'articolo 39.

In caso di decesso di un agente che non lasci superstiti che possano beneficiare di una pensione di reversibilità gli eredi hanno diritto al pagamento dell'indennità prevista dall'articolo 39.

Articolo 35

Il diritto a pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso o, eventualmente, dal primo giorno del mese che segue il periodo in cui la vedova, gli orfani o le persone a carico dell'agente deceduto beneficiano della sua retribuzione in applicazione dell'articolo 70 dello statuto.

Articolo 36

La vedova di un agente beneficia, alle condizioni previste dal capitolo 4 dell'allegato VIII dello statuto, di una pensione vedovile. L'ammontare mensile di questa pensione è pari al 30% dell'ultimo stipendio base mensile percepito dall'agente e non può essere inferiore al minimo vitale definito dall'articolo 6 dell'allegato VIII dello statuto.

La beneficiaria di una pensione vedovile ha diritto, eventualmente, al doppio dell'importo dell'assegno per figli a carico.

Al vedovo di un agente di sesso femminile, purchè soddisfi alle condizioni stabilite nell'articolo 23 dell'allegato VIII dello statuto, può essere concessa, con decisione speciale dell'istituzione da cui dipendeva l'agente, una pensione calcolata in base alle disposizioni del primo e del secondo comma.

Articolo 37

Quando un agente o il titolare di una pensione di invalidità sia deceduto senza lasciare un coniuge con diritto a una pensione di reversibilità, i figli considerati a suo carico hanno diritto ad una pensione di orfano alle condizioni previste dall'articolo 80 dello statuto.

Lo stesso diritto è riconosciuto ai figli che soddisfino alle medesime condizioni, in caso di decesso o di nuovo matrimonio di un coniuge titolare di una pensione di reversibilità.

Articolo 38

In caso di divorzio o di coesistenza di più gruppi di superstiti che possano pretendere a una pensione di reversibilità, quest'ultima viene ripartita secondo le modalità previste dal capitolo 4 dell'allegato VIII dello statuto.

Sezione C

INDENNITÀ' UNA TANTUM

Articolo 39

All'atto della cessazione dal servizio, l'agente ha diritto al versamento di una somma pari al 12 % degli stipendi mensili presi come base, per la durata del contratto, ai fini della riscossione del contributo previsto dall'articolo 83 dello statuto, somma aumentata degli interessi composti al saggio annuo del 3,5 %.

L'indennità una tantum è diminuita dell'ammontare dei versamenti effettuati in base all'articolo 42.

Articolo 40

Se l'agente è nominato funzionario di una delle tre Comunità europee, non beneficia dell'indennità una tantum di cui all'articolo 39, primo comma.

Il periodo di servizio prestato in qualità di agente temporaneo presso una delle tre Comunità europee viene preso in considerazione per il com-

puto delle annualità della pensione di anzianità, alle condizioni previste dall'allegato VIII dello statuto.

Se l'agente si è avvalso della facoltà prevista dall'articolo 42, i suoi diritti alla pensione di anzianità sono proporzionalmente ridotti per il periodo corrispondente a questi prelievi.

La disposizione del comma precedente non si applica all'agente che, nei tre mesi susseguenti alla sua ammissione al beneficio dello statuto, abbia chiesto di riversare queste somme maggiorate degli interessi composti al saggio annuo del 3,5 %.

Sezione D

FINANZIAMENTO DEL REGIME DI SICUREZZA SOCIALE

Articolo 41

Per quanto concerne il finanziamento del regime di sicurezza sociale previsto dalle sezioni B e C, si applicano per analogia le disposizioni dell'articolo 83 dello statuto.

Articolo 42

Alle condizioni che saranno stabilite dall'istituzione, l'agente ha facoltà di chiedere che l'istituzione effettui i versamenti che egli deve eventualmente eseguire per costituire o mantenere i propri diritti a pensione nel paese d'origine.

Tali versamenti non possono superare il 12 % dello stipendio base e sono posti a carico del bilancio della Comunità cui è imputata la retribuzione dell'agente.

Articolo 43

Il servizio delle prestazioni previste nelle sezioni B e C è assicurato a nome della Comunità da cui dipendeva l'agente a cura dell'istituzione designata dalle autorità competenti in materia di bilancio e nessun'altra istituzione può, sotto una qualsiasi forma, pagare una di tali prestazioni sui fondi propri.

Articolo 44

Le disposizioni dell'articolo 82 dello statuto e dell'articolo 45 dell'allegato VIII dello statuto relative al pagamento delle prestazioni si applicano per analogia.

Tutte le somme dovute da un agente a norma del presente regime di previdenza alla data dalla quale decorrono i suoi diritti alle prestazioni sono dedotte dalle prestazioni stesse nel modo che sarà stabilito dall'istituzione prevista dall'articolo 43.

L'agente iscritto al presente regime, nonché le persone che percepiscano prestazioni a norma del regime stesso, devono fornire ogni giustificazione scritta ritenuta necessaria dall'istituzione prevista dall'articolo 43.

CAPITOLO 7

Ripetizione dell'indebitito

Articolo 45

Qualsiasi somma percepita indebitamente può dare luogo a ripetizione se il beneficiario ha avuto conoscenza dell'irregolarità del pagamento e se tale irregolarità era talmente evidente che egli non poteva non accorgersene.

CAPITOLO 8

Mezzi di ricorso

Articolo 46

Le disposizioni del titolo VII dello statuto relative ai mezzi di ricorso si applicano per analogia.

CAPITOLO 9

Risoluzione del contratto

Articolo 47

Il contratto dell'agente temporaneo si risolve, oltre che per decesso:

1. per i contratti a tempo determinato:

a) alla data stabilita nel contratto;

b) alla scadenza del termine di preavviso fissato nel contratto, se in esso è prevista una clausola che dia all'agente o all'istituzione la facoltà di risolvere il contratto stesso prima della scadenza. Il termine di preavviso non può superare i tre mesi, né essere inferiore ad un mese. Nel contratto degli agenti assunti per un impiego dei gradi A 1 e A 2 tale clausola è obbligatoria.

c) alla fine del mese in cui l'agente raggiunge l'età di 65 anni.

In caso di risoluzione del contratto da parte dell'istituzione, l'agente ha diritto ad un' indennità pari al terzo del suo stipendio base per il periodo compreso tra la data di cessazione dal servizio e la data di scadenza del contratto.

2. Per i contratti a tempo indeterminato:

a) alla fine del periodo di preavviso fissato nel contratto; il preavviso non può essere inferiore a due giorni per ogni mese di servizio prestato, con minimo di quindici giorni ed un massimo di tre mesi. Tuttavia, il periodo di preavviso non può avere inizio durante un congedo di maternità o di malattia purchè quest'ultimo non superi i tre mesi. È inoltre sospeso per la durata di questi congedi, nei limiti suddetti.

b) alla fine del mese in cui l'agente raggiunge l'età di 65 anni.

Articolo 48

Il contratto sia a tempo determinato, sia tempo indeterminato:

1. deve essere risolto dall'istituzione senza preavviso in caso di chiamata alle armi dell'agente;

2. può essere risolto dall'istituzione senza preavviso:

a) alla fine del periodo di prova, alle condizioni previste dall'articolo 14, secondo comma,

b) nel caso di richiamo alle armi, se la natura delle funzioni svolte dall'agente in virtù del contratto non permette di prevederne la reintegrazione nel suo impiego alla fine del periodo di richiamo.

In tal caso l'interessato beneficia:

i) se è titolare di un contratto a tempo determinato o indeterminato, di un'indennità pari all'ultimo stipendio base ed agli assegni familiari per un periodo equivalente al periodo di servizio prestato, per un massimo di tre mesi,

ii) se è titolare di un contratto a tempo determinato, di un'indennità pari al terzo dell'ultimo stipendio base e degli assegni familiari per la durata del richiamo eccedente i tre mesi previsti sub i); il periodo di riscossione di questa seconda indennità non può superare tuttavia la metà del periodo di servizio prestato dall'interessato oltre i suddetti tre mesi.

Per i contratti a tempo determinato, il periodo preso come base per il calcolo di queste indennità non può superare la durata del contratto.

I versamenti suddetti sono tuttavia ridotti dell'importo della paga militare percepita dall'interessato durante questo periodo.

c) in caso di nomina di un agente a pubbliche funzioni, se l'autorità di cui all'articolo 6, primo comma, ritiene che il mandato pubblico dell'agente sia incompatibile con l'esercizio normale delle sue funzioni presso la Comunità da cui dipende;

d) nel caso in cui l'agente non risponda più alle condizioni previste dall'articolo 12, paragrafo 2, lettere a) e d). Tuttavia, nel caso in cui l'agente non soddisfi più alle condizioni previste dall'articolo 12, paragrafo 2, lettera d), il contratto può essere risolto soltanto nei casi previsti dall'articolo 33;

e) nel caso in cui l'agente non possa riprendere le sue funzioni alla fine del congedo di malattia retribuito previsto dall'articolo 16. L'agente beneficia in tal caso di un'indennità pari allo stipendio base ed agli assegni familiari nella misura di due giorni per ogni mese di servizio prestato.

Articolo 49

1. Il contratto può essere risolto senza preavviso per motivi disciplinari in caso di grave mancanza agli obblighi ai quali è tenuto l'agente temporaneo commessa volontariamente o per negligenza. La decisione motivata è presa dall'autorità di cui all'articolo 6, primo comma; l'interessato viene messo precedentemente in grado di presentare la propria difesa.

2. In questo caso l'autorità di cui all'articolo 6, primo comma può decidere:

a) di limitare l'indennità di cui all'articolo 39 al rimborso del contributo previsto dall'articolo 83 dello statuto, aumentato degli interessi composti al saggio annuo del 3,5%.

b) di privare l'interessato, del tutto o in parte, del diritto all'indennità di nuova sistemazione al momento della cessazione dal servizio previsto dall'articolo 24, paragrafo 2.

Articolo 50

1. Il contratto di un agente temporaneo deve essere risolto dall'istituzione senza preavviso non appena l'autorità di cui all'articolo 6, primo comma constati:

a) che l'interessato, al momento della sua assunzione, ha intenzionalmente fornito false informazioni relative alle proprie attitudini professionali o alle condizioni previste dall'articolo 12, paragrafo 2 e

b) che queste false informazioni sono state determinanti per l'assunzione dell'interessato.

2. In tal caso, la risoluzione viene pronunciata dall'autorità di cui all'articolo 6, primo comma, sentito l'interessato. L'agente deve immediatamente abbandonare le proprie funzioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 49, paragrafo 2.

TITOLO III

DEGLI AGENTI AUSILIARI

CAPITOLO 1

Disposizioni generali

Articolo 51

Il contratto di un agente ausiliario può essere concluso a tempo determinato o indeterminato ed è rinnovabile.

Articolo 52

La durata effettiva del contratto di un agente ausiliario, ivi compresa la durata dell'eventuale rinnovo del contratto stesso, non può superare:

a) la durata dell'interim che l'agente deve assicurare se è stato assunto per sostituire un funzionario o un agente temporaneo che non sia provvisoriamente in grado di esercitare le proprie funzioni;

b) la durata di un anno in tutti gli altri casi.

Articolo 53

Gli agenti ausiliari sono ripartiti in quattro categorie, suddivise in gruppi corrispondenti alle funzioni che essi devono esercitare.

All'interno di ciascun gruppo, gli agenti ausiliari sono inquadrati in quattro classi. L'inquadramento degli interessati ha luogo tenendo conto delle loro qualifiche e della loro esperienza professionale.

La corrispondenza tra le funzioni tipo e i gruppi è stabilita nella seguente tabella:

Cat.	Gruppi	Funzioni
A	I	agente incaricato di studi che richiedono una grande esperienza in uno o più settori; agente esperto incaricato della revisione di traduzioni; agente con particolare esperienza, incaricato di interpretazioni;
	II	agente incaricato di studi che richiedono una certa esperienza; agente incaricato della revisione di traduzioni; agente esperto incaricato di traduzioni o di interpretazioni;
	III	agente incaricato di studi; agente incaricato di traduzioni o di interpretazioni;

Cat.	Gruppi	Funzioni
B	IV	agente incaricato di compiti complessi (redazione, correzione, contabilità o lavori tecnici);
	V	agente incaricato di compiti semplici (redazione, contabilità o lavori tecnici)
C	VI	segretario esperto; agente esperto incaricato dell'esecuzione di lavori d'ufficio;
	VII	segretario, dattilografo o centralinista; agente incaricato dell'esecuzione di semplici lavori d'ufficio
D	VIII	operaio qualificato; uscieri o autista; manovale, fattorino.

CAPITOLO 2

Doveri e diritti

Articolo 54

Le disposizioni degli articoli 11—25 dello statuto relative ai doveri e diritti dei funzionari si applicano per analogia, ad eccezione delle disposizioni dell'articolo 13 concernenti l'esercizio di una attività lucrativa da parte del coniuge dell'agente, dell'articolo 15 concernenti la situazione di funzionari candidati o eletti a funzioni pubbliche, dell'articolo 23, terzo comma riguardanti i lasciapassare e dell'articolo 25, secondo comma riguardanti la pubblicazione delle decisioni individuali.

La decisione di chiedere riparazione del pregiudizio subito dalle Comunità a causa di colpe personali gravi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 22 dello statuto, è presa dall'autorità di cui all'articolo 6, primo comma, previa osservanza delle formalità previste in caso di licenziamento per colpa grave.

CAPITOLO 3

Condizioni di assunzione

Articolo 55

1. Per essere assunto come agente ausiliario occorre possedere i seguenti requisiti:

a) essere cittadino di uno degli Stati membri delle Comunità salvo deroga concessa dall'autorità di cui all'articolo 6, primo comma, e godere dei diritti politici;

b) essere in regola con le leggi applicabili in materia di obblighi militari;

c) offrire le garanzie di moralità richieste per le funzioni da svolgere;

d) essere fisicamente idoneo all'esercizio delle funzioni.

2. L'autorità di cui all'articolo 6, primo comma può rinunciare a pretendere dall'interessato la presentazione di documenti comprovanti che egli soddisfa a tali condizioni, se l'impiego di quest'ultimo non deve superare i tre mesi.

Articolo 56

Il contratto di un agente ausiliario deve precisare in particolare:

- a) la durata del contratto;
- b) la data dell'entrata in servizio;
- c) le funzioni che l'interessato deve esercitare;
- d) l'inquadramento dell'interessato;
- e) la sede di servizio.

CAPITOLO 4

Condizioni di lavoro

Articolo 57

Le disposizioni degli articoli 55 e 56 dello statuto concernenti la durata e l'orario di lavoro e le ore di lavoro straordinario si applicano per analogia.

Articolo 58

L'agente ausiliario beneficia di un congedo retribuito di due giorni lavorativi per ogni mese di servizio; un servizio di durata inferiore a quindici giorni o a mezzo mese non dà diritto a congedo.

Se le esigenze del servizio non hanno permesso di concedere all'agente il congedo previsto dal precedente comma nel corso del suo impiego, i giorni di congedo non goduti sono retribuiti come giorni di servizio effettivo.

Oltre a tale congedo, l'agente può ottenere a titolo eccezionale, a sua richiesta, un congedo straordinario alle condizioni stabilite dall'istituzione sulla base dei principi dell'articolo 57 dello statuto e dell'articolo 6 dell'allegato V dello statuto.

Articolo 59

Le disposizioni dell'articolo 16 relative al congedo di malattia sono applicabili all'agente ausiliario. L'articolo 58 dello statuto relativo al congedo di maternità si applica per analogia.

Articolo 60

Le disposizioni degli articoli 60 e 61 dello statuto relative all'assenza irregolare ed ai giorni festivi si applicano per analogia.

CAPITOLO 5

Retribuzione e rimborso spese

Articolo 61

La retribuzione dell'agente ausiliario comprende lo stipendio base, gli assegni familiari e le indennità.

L'agente ausiliario rimane per tutta la durata del suo contratto nella classe di stipendio precisata nel contratto stesso.

Articolo 62

L'agente ausiliario è retribuito a giornata o a mese.

Quando l'agente è retribuito a giornata, vengono pagati soltanto i giorni di lavoro effettivo.

Articolo 63

Gli stipendi base sono fissati conformemente alla seguente tabella:

(Importo mensile in Fr. b.)

Categoria	Gruppo	Classi			
		1	2	3	4
A	I	24.700	27.550	30.400	33.250
	II	17.700	19.600	21.500	23.400
	III	14.500	15.250	16.000	16.750
B	IV	13.850	15.450	17.050	18.650
	V	9.700	10.700	11.700	12.700
C	VI	8.250	9.100	9.950	10.800
	VII	6.450	7.000	7.550	8.100
D	VIII	6.050	6.650	7.250	7.850
	IX	5.500	5.700	5.900	6.100

Articolo 64

Le disposizioni degli articoli 63, 64 e 65 dello statuto relative alla moneta nella quale è espressa la retribuzione, nonché alle condizioni di adeguamento e di adattamento di tale retribuzione sono applicabili per analogia.

Articolo 65

Le disposizioni degli articoli 1, 2 e 4 dell'allegato VII dello statuto relative alla concessione degli assegni familiari e dell'indennità di dislocazione sono applicabili per analogia.

Articolo 66

La retribuzione dovuta per ogni giorno pagabile è pari ad un ventesimo della retribuzione mensile.

Articolo 67

Le disposizioni degli articoli 7, 11, 12 e 13 dell'allegato VII dello statuto relative al rimborso delle spese di viaggio e di missione si applicano per analogia.

Gli agenti ausiliari delle categorie A e B beneficiano dell'indennità prevista nella colonna II della tabella di cui all'articolo 13 dell'allegato VII dello statuto; gli altri agenti, dell'indennità prevista nella colonna III della stessa tabella.

Articolo 68

Quando l'agente è retribuito a mese, la retribuzione è versata alle condizioni di cui all'articolo 16 dell'allegato VII dello statuto.

Quando l'agente è retribuito a giornata, la retribuzione è versata alla fine di ogni settimana per la settimana trascorsa.

Articolo 69

L'agente ausiliario che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 25, beneficia per tutta la durata del suo contratto dell'indennità giornaliera prevista da tale articolo.

CAPITOLO 6**Sicurezza sociale***Articolo 70*

1. Per la copertura dei rischi malattia, infortunio, invalidità e decesso e per consentire all'interessato di costituirsi una pensione di anzianità, l'agente ausiliario viene iscritto ad un regime obbligatorio di sicurezza sociale, preferibilmente a quello del paese della sua ultima affiliazione o a quello del suo paese d'origine.

L'istituzione assume l'onere dei contributi del datore di lavoro previsti dalla legislazione vigente, allorché l'agente sia obbligatoriamente iscritto a un simile regime di sicurezza sociale, ovvero i due terzi dei contributi richiesti all'interessato allorché l'agente continui a rimanere iscritto, spontaneamente, al regime nazionale di sicurezza sociale da cui dipendeva prima di entrare al servizio di una delle tre Comunità europee, oppure allorché egli si iscriva, spontaneamente, ad un regime nazionale di sicurezza sociale.

2. Nella misura in cui le disposizioni del paragrafo 1 non possano essere applicate, l'agente ausiliario è assicurato a spese dell'istituzione da cui dipende e fino alla concorrenza dei due terzi di cui al paragrafo 1 contro i rischi di malattia, infortunio, invalidità e decesso, nonché al fine di consentirgli la costituzione di una pensione di anzianità. Le condizioni di applicazione della presente disposizione sono stabilite di comune accordo dalle istituzioni, previo parere del comitato dello statuto di cui all'articolo 10 dello statuto.

Articolo 71

Le disposizioni dell'articolo 76 dello statuto relative alla concessione di doni, prestiti o anticipazioni si applicano per analogia all'agente ausiliario per la durata del suo contratto.

CAPITOLO 7**Ripetizione dell'indebito***Articolo 72*

Qualsiasi somma percepita indebitamente può dar luogo a ripetizione se il beneficiario ha avuto conoscenza dell'irregolarità del pagamento o se tale irregolarità era talmente evidente che egli non poteva non accorgersene.

CAPITOLO 8**Mezzi di ricorso***Articolo 73*

Le disposizioni del titolo VII dello statuto relative ai ricorsi si applicano per analogia.

CAPITOLO 9**Risoluzione del contratto***Articolo 74*

Il contratto dell'agente ausiliario si risolve, oltre che per decesso:

1. per i contratti a tempo determinato:
 - a) alla data stabilita nel contratto;
 - b) alla fine del mese in cui l'agente raggiunge l'età di 65 anni;
2. per i contratti a tempo indeterminato:
 - a) alla fine del periodo di preavviso fissato nel contratto; il preavviso non può essere inferiore a due giorni per ogni mese di servizio prestato, con un massimo di tre mesi. Tuttavia, il periodo di preavviso non può avere inizio durante un congedo di maternità o di malattia purchè quest'ultimo non superi i tre mesi. È inoltre sospeso per la durata di tali congedi nei limiti suddetti;
 - b) alla fine del mese in cui l'agente raggiunge l'età di 65 anni.

Articolo 75

Il contratto dell'agente ausiliario sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato:

1. deve essere risolto dall'istituzione senza preavviso in caso di chiamata dell'agente alle armi;
2. può essere risolto dall'istituzione senza preavviso:
 - a) in caso di richiamo alle armi dell'agente, se la natura delle funzioni che l'agente doveva svolgere in forza del contratto non permette di prevederne la reintegrazione nel suo impiego alla fine del periodo di richiamo. L'agente beneficia in tal caso di un'indennità pari allo stipendio base ed agli assegni familiari nella misura di due giorni per ogni mese di servizio prestato;
 - b) in caso di elezione dell'agente a pubbliche funzioni se l'autorità di cui all'articolo 6, primo comma ritiene che il mandato pubblico dell'agente sia incompatibile con l'esercizio normale delle sue funzioni presso la Comunità da cui dipende;
 - c) nel caso in cui l'agente non risponda più alle condizioni previste dall'articolo 55, paragrafo 1, lettera a) e d). Tuttavia, nel caso in cui l'agente non soddisfi più alle condizioni previste dall'articolo 55, paragrafo 1, lettera d), il contratto può essere risolto soltanto nel caso in cui l'interessato abbia diritto ad una pensione d'invalidità;

d) nel caso in cui l'agente non possa riprendere servizio alla fine del congedo di malattia retribuito previsto dall'articolo 59. L'agente beneficia in tal caso di un'indennità pari allo stipendio base e agli assegni familiari nella misura di due giorni per ogni mese di servizio prestato.

Articolo 76

Il contratto dell'agente ausiliario può essere risolto senza preavviso per motivi disciplinari in caso di grave mancanza agli obblighi ai quali l'agente è tenuto, commessa volontariamente o per negligenza. La decisione motivata è presa dall'autorità di cui all'articolo 6, primo comma; l'interessato viene posto precedentemente in grado di presentare la propria difesa.

Articolo 77

Il contratto dell'agente ausiliario deve essere risolto dall'istituzione senza preavviso non appena l'autorità di cui all'articolo 6, primo comma constati:

- a) che l'interessato, al momento della sua assunzione, ha intenzionalmente fornito false informazioni relative alle proprie attitudini professionali o alle condizioni previste al precedente articolo 55, paragrafo 1 e
- b) che queste false informazioni sono state determinanti per l'assunzione dell'interessato.

Il tal caso la risoluzione è pronunciata dall'autorità di cui all'articolo 6, primo comma, sentito l'interessato.

Articolo 78

In deroga alle disposizioni del presente titolo, gli agenti ausiliari assunti dall'Assemblea Parlamentare Europea per la durata dei lavori delle sue sessioni, sono sottoposti alle condizioni di assunzione e di retribuzione prevista dall'accordo intervenuto tra questa istituzione, il Consiglio d'Europa e l'Assemblea dell'Unione dell'Europa Occidentale per l'assunzione di detto personale.

Le disposizioni di questo accordo, nonchè ogni ulteriore modifica di tali disposizioni sono comunicate alle autorità competenti in materia di bilancio un mese prima della loro entrata in vigore.

TITOLO IV

DEGLI AGENTI LOCALI

Articolo 79

Fatte salve le disposizioni del presente titolo, le condizioni d'impiego degli agenti locali, segnatamente per quanto riguarda:

- a) le modalità della loro assunzione e della risoluzione del loro contratto,
- b) i congedi,
- c) la loro retribuzione,

sono stabilite da ciascuna istituzione in base alla regolamentazione e agli usi esistenti nella località in cui l'agente deve esercitare le proprie funzioni.

Articolo 80

In materia di sicurezza sociale, l'istituzione assume gli oneri che, in base alla regolamentazione esistente nella località in cui l'agente deve eserci-

tare le proprie funzioni, spettano ai datori di lavoro.

Articolo 81

Le controversie tra l'istituzione e l'agente locale sono sottoposte alla giurisdizione competente in base alla legislazione in vigore nella località in cui l'agente esercita le proprie funzioni.

TITOLO V

DEI CONSIGLIERI SPECIALI

Articolo 82

1. La retribuzione del consigliere speciale è stabilita mediante intesa diretta tra l'interessato e l'autorità di cui all'articolo 6, primo comma. La durata del contratto di un consigliere speciale non può superare i due anni. Il contratto è rinnovabile.

2. Allorchè un'istituzione intende assumere un consigliere speciale o rinnovarne il contratto, essa ne informa l'autorità competente in materia di bilancio precisando l'ammontare della retribuzione prevista per l'interessato.

Prima della conclusione definitiva del contratto,

la retribuzione è oggetto di uno scambio di vedute con l'autorità competente in materia di bilancio qualora, entro il termine di un mese a decorrere dalla comunicazione sopra prevista, un membro di tale autorità o l'istituzione interessata ne esprimano il desiderio.

Articolo 83

Le disposizioni degli articoli 11, 12 primo comma, 14, 16 primo comma, 17, 19, 22, 23 primo e secondo comma e 25 secondo comma dello statuto, relative ai doveri e diritti del funzionario e quelle degli articoli 90 e 91 dello statuto relative ai mezzi di ricorso si applicano per analogia.

TITOLO VI

DEGLI AGENTI DEGLI STABILIMENTI DEL C.C.R.N.

CAPITOLO 1

Disposizioni generali

Articolo 84

Il contratto dell'agente degli stabilimenti del C.C.R.N. è concluso a tempo indeterminato.

Articolo 85

L'impiego di un agente degli stabilimenti del C.C.R.N. non può avere altro scopo che quello di provvedere, alle condizioni previste dal presente titolo, alla copertura di un posto vacante contemplato nella tabella degli organici allegata alla sezione del bilancio delle ricerche e degli investimenti della Comunità Europea dell'Energia Atomica.

Articolo 86

Le disposizioni dell'articolo 5, paragrafi 1 e 4, e dell'articolo 92, seconda comma dello statuto relative alla classificazione degli impieghi in categorie,

quadri e gradi e quelle dell'articolo 7 dello statuto relative all'assegnazione dei funzionari si applicano per analogia.

Il contratto dell'agente degli stabilimenti del C.C.R.N. deve precisare l'inquadramento dell'interessato.

CAPITOLO 2

Doveri e diritti

Articolo 87

Le disposizioni degli articoli 11—26 dello statuto relative ai doveri e diritti dei funzionari si applicano per analogia, ad eccezione delle disposizioni dell'articolo 15, secondo comma riguardanti la situazione del funzionario eletto a funzioni pubbliche.

La decisione di chiedere riparazione del pregiudizio subito dalla Comunità a causa di colpe personali gravi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 22 dello statuto è presa dall'autorità di cui

all'articolo 6, primo comma, previa osservanza delle formalità previste in caso di licenziamento per colpa grave.

CAPITOLO 3

Condizioni di assunzione

Articolo 88

1. L'assunzione deve tendere ad assicurare all'istituzione la collaborazione di agenti dotati delle più alte qualità di competenza, rendimento e integrità.

Gli agenti degli stabilimenti del C.C.R.N. sono scelti senza distinzione di razza, di religione o di sesso.

2. Per essere nominato agente degli stabilimenti del C.C.R.N., occorre possedere i seguenti requisiti:

a) essere cittadino di uno degli Stati membri della Comunità, salvo deroga concessa dall'autorità di cui all'articolo 6, primo comma, e godere dei diritti politici;

b) essere in regola con le leggi applicabili in materia di obblighi militari;

c) offrire le garanzie di moralità richieste per le funzioni da svolgere;

d) essere fisicamente idoneo all'esercizio delle funzioni;

e) possedere una conoscenza approfondita di una delle lingue delle Comunità e una conoscenza soddisfacente di un'altra lingua delle Comunità nella misura necessaria alle funzioni da svolgere.

Articolo 89

Prima di essere assunto, l'agente degli stabilimenti del C.C.R.N. è sottoposto ad una visita del medico di fiducia dell'istituzione per accertare se soddisfi alle condizioni richieste dall'articolo 88, paragrafo 2, lettera d).

Articolo 90

L'agente degli stabilimenti del C.C.R.N. deve effettuare un periodo di prova da tre a sei mesi, durante il quale il suo contratto può essere risolto se egli non dà prova di sufficienti qualità professionali. In casi eccezionali, questo periodo di prova può essere rinnovato, una sola volta, per tre mesi.

Alla fine di questo periodo di prova, l'agente è nominato in ruolo nelle sue funzioni.

CAPITOLO 4

Condizioni di carriera

Articolo 91

Gli articoli 36, 40 e 42 dello statuto relativi all'attività di servizio, all'aspettativa per motivi personali e al congedo per servizio militare si applicano per analogia all'agente degli stabilimenti del C.C.R.N.

Articolo 92

Gli articoli 43 e 45 dello statuto relativi ai rapporti informativi e alla promozione si applicano per analogia all'agente degli stabilimenti del C.C.R.N.

CAPITOLO 5

Condizioni di lavoro

Articolo 93

Le disposizioni degli articoli 55 e da 57 a 61 dello statuto relative alla durata del lavoro, ai congedi ed ai giorni festivi si applicano per analogia all'agente degli stabilimenti del C.C.R.N.

CAPITOLO 6

Retribuzione e sicurezza sociale

Articolo 94

Su proposta della Commissione della Comunità Europea dell'Energia Atomica, il Consiglio della Comunità Europea dell'Energia Atomica, deliberando alla maggioranza qualificata prevista dall'articolo 118, paragrafo 2, secondo comma, prima fattispecie del Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica, stabilisce, basandosi sugli usi locali:

a) le condizioni di retribuzione degli agenti degli stabilimenti del C.C.R.N. per ogni sede di servizio;

b) il regime delle indennità, assicurazioni, vantaggi sociali ed altri di ogni natura dei quali essi beneficeranno.

Per l'applicazione delle disposizioni della lettera b), la Commissione della Comunità Europea dell'Energia Atomica concluderà, per quanto possibile, accordi singoli con gli organismi specializzati dei paesi considerati.

Articolo 95

Se la Commissione della Comunità Europea dell'Energia Atomica ritiene necessario assumere quali

agenti degli stabilimenti del C.C.R.N. candidati non residenti nel paese o nelle immediate vicinanze della località nella quale essi dovranno esercitare le proprie funzioni, il Consiglio della Comunità Europea dell'Energia Atomica, deliberando, su proposta della Commissione, alla maggioranza qualificata prevista dall'articolo 118, paragrafo 2, secondo comma, prima fattispecie del Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica, stabilisce l'ammontare delle indennità da concedere a questi agenti. La retribuzione complessiva di tali agenti non può tuttavia superare l'importo che essi percepirebbero sotto il regime dello statuto, senza tener conto delle disposizioni del titolo VIII dello statuto.

Articolo 96

Le disposizioni degli articoli 11, 12 e 13 dell'allegato VII dello statuto concernenti le spese di missione e quelle dell'articolo 85 dello statuto concernenti la ripetizione dell'indebito si applicano per analogia agli agenti degli stabilimenti del C.C.R.N.

CAPITOLO 7

Regime disciplinare e mezzi di ricorso

Articolo 97

Le disposizioni dei titoli VI e VII dello statuto relative al regime disciplinare ed ai mezzi di ricorso si applicano per analogia agli agenti degli stabilimenti del C.C.R.N.

CAPITOLO 8

Risoluzione del contratto

Articolo 98

Il contratto degli agenti degli stabilimenti del C.C.R.N. si risolve, oltre che per decesso:

1. senza preavviso

a) alla fine del mese in cui l'agente raggiunge l'età prevista per godere di una pensione di anzianità;

b) nel corso o alla fine del periodo di prova, alle condizioni previste dagli articoli 90 e 94;

c) in caso di elezione dell'agente a pubbliche funzioni, se l'autorità di cui all'articolo 6, primo comma ritiene che il mandato pubblico dell'agente sia incompatibile con il normale esercizio delle sue funzioni;

d) nel caso in cui l'agente diventi funzionario di una delle tre Comunità europee;

e) nel caso in cui l'agente non risponda più alle condizioni previste dall'articolo 88, paragrafo 2, lettere a) e d). Tuttavia, nel caso in cui l'agente non risponda più alle condizioni previste dall'articolo 88, paragrafo 2, lettera d), il contratto può essere risolto soltanto se l'agente ha diritto ad una pensione d'invalidità;

f) in caso di destituzione alle condizioni previste dall'articolo 97;

2. negli altri casi, con un preavviso che non può essere inferiore a due giorni per ogni mese di servizio prestato con un minimo di quindici giorni ed un massimo di tre mesi. Tuttavia, questo termine di preavviso non può iniziare a decorrere durante un congedo di maternità o di malattia, purché quest'ultimo non superi i tre mesi. È d'altronde sospeso nel limite suddetto per la durata di tali congedi.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 99

L'agente in servizio al momento dell'entrata in vigore del presente regime e che non sia nominato funzionario in applicazione dell'articolo 102 dello statuto, benché l'istituzione abbia deciso di tenerlo al proprio servizio, deve essere invitato dall'autorità di cui all'articolo 6, primo comma a concludere un contratto di assunzione alle condizioni stabilite dal presente regime. Tale contratto deve avere effetto dalla data dell'entrata in vigore di questo regime.

Il contratto dell'agente che rifiuti l'offerta prevista al precedente comma deve essere risolto alle condizioni previste nel suo vecchio contratto.

Articolo 100

I servizi compiuti dall'agente presso un'istituzione delle tre Comunità europee prima dell'entrata in vigore del presente regime sono considerati come servizi compiuti alle condizioni previste da questo regime.

Articolo 101

Gli importi che figurano, nel quadro del regime provvisorio di previdenza delle Comunità, sul con-

to individuale di un agente destinato a beneficiare di un contratto d'agente temporaneo a titolo del presente regime, sono presi in considerazione per il calcolo dei versamenti da effettuare all'agente a norma dell'articolo 39.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 102

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 103, le disposizioni generali d'esecuzione del presente regime sono adottate da ogni istituzione, previa consultazione dei rispettivi comitati del personale e previo parere del comitato dello statuto previsto dall'articolo 10 dello statuto.

Le amministrazioni delle istituzioni delle Comu-

nità si consultano al fine di assicurare un'applicazione uniforme del presente regime.

Articolo 103

Le disposizioni generali d'esecuzione previste dall'articolo 110 dello statuto si applicano agli agenti considerati dal presente regime, nella misura in cui le disposizioni dello statuto siano rese applicabili, mediante il presente regime, a questi agenti.

**REGOLAMENTO N. 32 (C.E.E.)
12 (C.E.E.A.)**

**relativo alle condizioni e alla procedura
d'applicazione dell'imposta a profitto della Comunità
in esecuzione dell'articolo 12, primo comma dei Protocolli sui
privilegi e sulle immunità
della Comunità Economica Europea e della
Comunità Europea dell'Energia Atomica**

**IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,
IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,**

Visti i Trattati che istituiscono la Comunità Economica Europea e la Comunità Europea dell' Energia Atomica e in particolare i Protocolli sui privilegi e sulle immunità di dette Comunità,

Visto lo statuto della Commissione di controllo, in data 15 maggio 1959,

Vista la proposta delle Commissioni,

Considerando che è necessario stabilire le condizioni e la procedura in base alle quali i funzionari e gli agenti delle Comunità nonché le persone alle quali si applica ugualmente l'articolo 12 dei Protocolli sui privilegi e sulle immunità, saranno soggetti all'imposta sugli stipendi, salari ed emolumenti, istituita dal citato articolo 12,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'imposta sugli stipendi, salari ed emolumenti versati dalle Comunità ai loro funzionari ed agenti, istituita dall'articolo 12, primo comma dei Protocolli sui privilegi e sulle immunità delle Comunità, è stabilita alle condizioni e riscossa secondo la procedura previste dal presente regolamento.

Articolo 2

Sono soggetti all'imposta:

— le persone alle quali si applica lo statuto dei funzionari o il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità, ivi compresi i beneficiari dell'indennità prevista in caso di dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio, eccettuati gli agenti locali;

— i beneficiari di pensioni di invalidità, di anzianità e di reversibilità versate dalle Comunità.

Articolo 3

1. L'imposta è dovuta mensilmente sugli stipendi, salari ed emolumenti di qualsiasi natura versati dalle Comunità ad ogni persona soggetta all'imposta.

2. Tuttavia dalla base imponibile si escludono le somme e le indennità forfettarie o meno, che rappresentano il compenso di oneri sostenuti in relazione alle funzioni esercitate.

3. Le prestazioni e gli assegni di carattere familiare o sociale sono dedotti dalla base imponibile.

I Consigli stabiliscono, su proposta delle Commissioni, l'elenco delle prestazioni e degli assegni previsti dal comma precedente. L'importo della deduzione effettuata è calcolato tenendo eventualmente conto delle disposizioni dell'articolo 5.

4. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 5, si opera un abbattimento del 10% per spese professionali e personali sull'importo ottenuto dopo l'applicazione delle disposizioni precedenti.

Per ogni figlio a carico della persona soggetta all'imposta si effettua un abbattimento supplementare equivalente al doppio dell'ammontare dell'assegno per figli a carico.

5. Le ritenute sulla retribuzione delle persone soggette all'imposta, effettuate a titolo di pensioni

o di previdenza sociale, sono dedotte dalla base imponibile.

Articolo 4

L'imposta è calcolata sull'ammontare imponibile ottenuto in applicazione dell'articolo 3, senza tener conto della frazione inferiore a 803 Fr.b. e applicando, salvo quanto disposto dall'articolo 5, le aliquote seguenti:

8	%	per la frazione compresa tra	803 e 14.178	Fr.b.
10	%	per la frazione compresa tra	14.179 e 19.528	Fr.b.
12,50	%	per la frazione compresa tra	19.529 e 22.380	Fr.b.
15	%	per la frazione compresa tra	22.381 e 25.413	Fr.b.
17,50	%	per la frazione compresa tra	25.414 e 28.265	Fr.b.
20	%	per la frazione compresa tra	28.266 e 31.030	Fr.b.
22,50	%	per la frazione compresa tra	31.031 e 33.883	Fr.b.
25	%	per la frazione compresa tra	33.884 e 36.648	Fr.b.
27,50	%	per la frazione compresa tra	36.649 e 39.500	Fr.b.
30	%	per la frazione compresa tra	39.501 e 42.265	Fr.b.
32,50	%	per la frazione compresa tra	42.266 e 45.118	Fr.b.
35	%	per la frazione compresa tra	45.119 e 47.883	Fr.b.
40	%	per la frazione compresa tra	47.884 e 50.735	Fr.b.
45	%	per la frazione eccedente	50.735	Fr.b.

Articolo 5

Quando agli stipendi, salari ed emolumenti si applica un coefficiente correttore:

— l'ammontare di ciascun elemento preso in considerazione per il calcolo dell'imposta, eccettuate le ritenute sulla retribuzione delle persone soggette all'imposta, effettuate a titolo di pensioni o di previdenza sociale, si ottiene, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, applicando il coefficiente correttore all'importo dell'elemento così come risulta prima dell'applicazione di qualsiasi coefficiente correttore alla retribuzione;

— l'ammontare degli abbattimenti di cui all'articolo 3 paragrafo 4, si ottiene applicando tale coefficiente correttore all'importo degli abbattimenti così come risultano prima dell'applicazione di qualsiasi coefficiente correttore alla retribuzione;

— agli importi delle frazioni di reddito di cui all'articolo 4 si applica tale coefficiente correttore.

Articolo 6

1. In deroga alle disposizioni degli articoli 3 e 4:

a) alle somme versate a titolo di compenso per le ore di lavoro straordinario si applica un'aliquota forfettaria del 10%;

b) ai versamenti operati per cessazione dal servizio si applica, dopo l'effettuazione degli abbattimenti di cui all'articolo 3, paragrafo 4, un'aliquota pari ai 2/3 del rapporto esistente, all'atto del versamento dell'ultimo stipendio, tra

— l'ammontare dell'imposta dovuta e

— la base imponibile definita nell'articolo 3.

2. L'applicazione del presente regolamento non può avere per effetto di ridurre gli stipendi, salari ed emolumenti di qualsiasi natura versati dalle Comunità ad un importo inferiore al minimo vitale definito nell'articolo 6 dell'allegato VIII dello statuto dei funzionari delle Comunità.

Articolo 7

Quando il versamento soggetto all'imposta si riferisce ad un periodo inferiore a un mese, l'aliquota dell'imposta è quella applicabile al versamento mensile corrispondente.

Quando il versamento soggetto all'imposta si riferisce ad un periodo superiore a un mese, l'imposta si calcolata come se tale versamento fosse stato ripartito regolarmente sui mesi ai quali si riferisce.

I versamenti di regolarizzazione che non si riferiscono al mese durante il quale vengono versati, sono soggetti all'imposta che avrebbe dovuto colpirli se fossero stati effettuati alla data normale.

Articolo 8

L'imposta è riscossa mediante ritenuta diretta. Il suo importo è arrotondato all'unità inferiore.

Articolo 9

Il gettito dell'imposta è iscritto come entrata nei bilanci delle Comunità.

Articolo 10

Le amministrazioni delle istituzioni delle Comunità si concertano per assicurare l'applicazione uniforme delle disposizioni del presente regolamento,

I Consigli adottano su proposta delle Commissioni, qualsiasi disposizione utile all'applicazione del presente regolamento.

Articolo 11

Il presente regolamento è ugualmente applicabile:

- ai membri delle Commissioni,
- ai giudici, agli avvocati generali, al cancelliere ed ai relatori aggiunti della Corte di Giustizia,
- ai membri della commissione di controllo dei conti.

Articolo 12

Il presente regolamento è applicabile ai membri degli organi della Banca Europea per gli In-

vestimenti, nonchè ai membri del suo personale ed ai beneficiari di pensioni da essa versate, compresi nelle categorie determinate dal Consiglio della Comunità Economica Europea in applicazione dell'articolo 15, primo comma del Protocollo sui privilegi e sulle immunità, per quanto riguarda gli stipendi, salari ed emolumenti nonchè le pensioni di invalidità, anzianità e reversibilità versati dalla Banca.

Articolo 13

Disposizioni transitorie

Sono esenti dall'imposta:

— le indennità compensative previste dallo statuto dei funzionari e dal regime applicabile agli altri agenti, connesse con l'entrata in vigore dei regimi di retribuzione istituiti da tale statuto e da tale regime;

— i versamenti che costituiscono il rimborso delle somme iscritte all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento nei conti individuali previsti dal regime provvisorio di previdenza comune alle istituzioni delle Comunità.

Articolo 14

Il presente regolamento si applica il 1° gennaio 1962 alle persone soggette all'imposta in esecuzione degli articoli 2 e 11, ultimo comma. Alle persone di cui ai primi due commi dell'articolo 11, esso si applica alla data alla quale entrerà in vigore il regime pecuniario ad esse applicabile.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1961

Per i Consigli

Il Presidente

A. MÜLLER-ARMACK